

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 13 gennaio 2026

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste

DECRETO 30 dicembre 2025.

Rinnovo della designazione al laboratorio
Unione italiana vini servizi soc. coop., in Verona,
al rilascio dei certificati di analisi nel settore olei-
colo. (26A00014)..... Pag. 1

DECRETO 30 dicembre 2025.

Rinnovo della designazione al laboratorio
Unione italiana vini servizi soc. coop., in Verona,
al rilascio dei certificati di analisi nel settore viti-
vinicolo. (26A00015)..... Pag. 5

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 23 dicembre 2025.

Aggiornamento del piano degli indicatori del-
le regioni e dei loro organismi ed enti strumentali
in contabilità finanziaria. (26A00061)..... Pag. 12

Ministero del lavoro
e delle politiche sociali

DECRETO 4 dicembre 2025.

Modalità di riparto delle risorse del PNRR per
le annualità 2024, 2025 e 2026 e destinate all'in-
tervento M5C1 «1.1 Politiche attive del lavoro e
formazione», nell'ambito del Programma nazio-
nale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori
(GOL). (26A00047)..... Pag. 13



<p align="center">Ministero delle imprese e del made in Italy</p>		<p>Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di enalapril maleato e lercanidipina cloridrato, «Enalapril e Lercanidipina Doc». (26A00016) Pag. 77</p>	
<p>DECRETO 30 dicembre 2025.</p>		<p>Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di linagliptin, «Linagliptin Macleods». (26A00017) Pag. 78</p>	
<p>Liquidazione coatta amministrativa della «FPS legno società cooperativa in liquidazione», in Ghedi e nomina del commissario liquidato- re. (26A00080).</p>		Pag.	20
<p align="center">Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</p>		<p>Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di vareniclina, «Vareniclina Mylan». (26A00018) Pag. 79</p>	
<p>DECRETO 30 dicembre 2025.</p>		<p>Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di linagliptin e metformina cloridrato, «Linagliptin e Metformina Sandoz». (26A00019) Pag. 80</p>	
<p>Disposizioni integrative all'istruzione e ad- destramento per il personale in servizio su navi passeggeri. (26A00012)</p>		Pag.	21
<p>DECRETO 30 dicembre 2025.</p>		<p>Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sacubitril e valsartan, «Sacubitril e Valsartan Doc Generici». (26A00020) Pag. 81</p>	
<p>Integrazione alla composizione del corpo istruttori per i corsi di addestramento per il per- sonale marittimo. (26A00013)</p>		Pag.	33
<p align="center">Presidenza del Consiglio dei ministri</p>		<p>Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di aripiprazolo, «Aripiprazolo EG Stada». (26A00021) Pag. 82</p>	
<p align="center">COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025</p>		<p>Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di diclofenac sodico (come diclofenac dietilammina), «Alfaten-dor». (26A00022) Pag. 83</p>	
<p>ORDINANZA 30 dicembre 2025.</p>		<p align="center">Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali</p>	
<p>Misura M1C3, Investimento 4.3 «Caput Mundi - Next Generation EU per grandi even- ti turistici del PNRR» - Intervento ID 325, re- cante «Villa Ada: conservazione e restauro del Tempio di Flora, dell'area circostante» - Ap- provazione del progetto esecutivo. (Ordinanza n. 65/2025). (26A00046)</p>		Pag.	65
<p align="center">ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI</p>		<p align="center">Banca d'Italia</p>	
<p align="center">Agenzia italiana del farmaco</p>		<p>«Manuale per il <i>Direct reporting</i>». Disposizioni in materia di raccolta di informazioni statistiche per la bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale verso l'estero. (26A00023) Pag. 84</p>	
<p>Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di paracetamolo, «Paracetamolo Noridem». (25A07003) Pag. 75</p>		<p align="center">Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</p>	
<p>Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di acqua per preparazioni iniettabili, «Acqua per preparazioni iniettabili Noridem». (25A07004) Pag. 76</p>		<p>Nuovo modello di patente nautica (26A00024) Pag. 84</p>	



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 30 dicembre 2025.

Rinnovo della designazione al laboratorio Unione italiana vini servizi soc. coop., in Verona, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/1993;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 16, comma 1 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11, e l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2022, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 30 gennaio 2025 con n. 100 e dalla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025 con n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;


Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in pari data al n. 195, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025 prot. n. 38839, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 16 ottobre 2023;

Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025, n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 con n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, nonché dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025 n. 99324;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento, con decorrenza dal 21 dicembre 2023, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024 n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;



Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Visti i regolamenti (CE) del 29 luglio 2022 n. 2022/2014/UE e n. 2022/2015/UE che stabiliscono norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell'olio di oliva;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori designati;

Visto il decreto del 18 gennaio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 33 del 9 febbraio 2022 con il quale al laboratorio Unione italiana vini servizi soc. coop., sito in viale del Lavoro n. 8 - 37135 Verona (VR), è stata rinnovata la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo della designazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 26 novembre 2025, acquisita in pari data al progressivo 636493;

Accertato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 novembre 2025 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti l'ulteriore rinnovo della designazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Unione italiana vini servizi soc. coop., sito in viale del Lavoro n. 8 - 37135 Verona (VR), è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

La designazione ha validità fino all'11 dicembre 2029 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Unione italiana vini servizi soc. coop. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.


3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per le quali il laboratorio è designato.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 30 dicembre 2025

Il dirigente: GASPARRI




ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi liberi/Free fatty acids	COI/T.20/Doc n 34/rev 1 2017
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto/UV spectrophotometric analysis, DeltaK/DeltaK, K ₂₃₂ /K ₂₃₂ , K ₂₆₈ /K ₂₆₈ , K ₂₇₀ /K ₂₇₀	COI/T.20/Doc n 19/rev 5 2019
Delta-tocoferolo/Delta-tocopherol, Gamma-tocoferolo/Gamma-tocopherol, Vitamina E (Alfa-tocoferolo)/Vitamin E (Alpha-tocopherol) (delta-tocoferolo ? 5 mg/Kg; gamma-tocoferolo ? 5 mg/Kg; alfa-tocoferolo ? 60 mg/Kg)	MI 052 Rev 10 2024
Polifenoli totali/Total polyphenols (? 10 mg/Kg)	MI 051 Rev 9 2017
Indice di perossidi/Peroxide index, Numero di perossidi/Peroxide value	COI/T.20/Doc n 35/rev 1 2017
Acido arachico (C20:0)/Arachidic acid (C20:0), Acido beenico (C22:0)/Behenic acid (C22:0), Acido cis-6-cis-9-cis-12-ottadecatrienoico (Acido gamma-linolenico (omega-6) C18:3)/Cis-6-cis-9-cis-12-octadecatrienoic acid (Gamma-linolenic acid (omega-6) C18:3), Acido cis-9-cis-12-cis-15-ottadecatrienoico (Acido alfa-linolenico (omega-3) C18:3)/Cis-9-cis-12-cis-15-octadecatrienoic acid (Alpha-linolenic acid (omega-3) C18:3), Acido cis-9-cis-12-ottadecadienoico (Acido linoleico omega-6 C18:2)/Cis-cis-9-12-octadecadienoic acid (Linoleic acid omega-6 C18:2), Acido cis-9-ottadecenoico (Acido cis-oleico C18:1)/Cis-9-octadecenoic acid (Cis-oleic acid C18:1), Acido eicosenoico (C20:1)/Eicosenoic acid (C20:1), Acido eptadecanoico (C17:0)/Heptadecanoic acid (C17:0),	COI/T.20/Doc n 33/rev 1 2017



Acido eptadecenoico (C17:1)/Heptadecenoic acid (C17:1), Acido lignoceric (C24:0)/Lignoceric acid (C24:0), Acido miristico (C14:0)/Myristic acid (C14:0), Acido palmitico (C16:0)/Palmitic acid (C16:0), Acido palmitoleico (C16:1)/Palmitoleic acid (C16:1), Acido stearico (C18:0)/Stearic acid (C18:0), Acido trans-9-ottadecenoico (Acido trans-oleico C18:1)/Trans-9-octadecenoic acid (Trans-oleic acid C18:1), Acido trans-9-trans-12-Ottadecadienoico (Acido trans-linoleico C18:2)/Trans-9-trans-12-Octadecadienoic acid (Trans-linoleic acid C18:2), Acido trans-9-trans-12-trans-15-ottadecatrienoico (Acido trans-linolenico C18:3)/Trans-9-trans-12-trans-15-octadecatrienoico acid (Trans-linolenic acid C18:3)	
--	--



DECRETO 30 dicembre 2025.

Rinnovo della designazione al laboratorio Unione italiana vini servizi soc. coop., in Verona, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007;

Visto in particolare l'art. 80 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 934/2019 della Commissione europea del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178 recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2022, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 30 gennaio 2025 con n. 100 e dalla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025 con n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in pari data al n. 195, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025 prot. n. 38839, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 16 ottobre 2023»;

Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025, n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 con n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, nonché dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento, con decorrenza dal 21 dicembre 2023, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;



Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della direzione;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto 18 gennaio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 34 del 10 febbraio 2022 con il quale al laboratorio Unione italiana vini servizi soc. coop., sito in viale del Lavoro 8 - 37135 Verona (VR), è stata rinnovata la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo della designazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 26 novembre 2025, acquisita in pari data al progressivo 636492;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Rilevato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 novembre 2025 l'accREDITAMENTO relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento;

Accertato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti l'ulteriore rinnovo della designazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Unione italiana vini servizi soc. coop., sito in viale del Lavoro 8 - 37135 Verona (VR), è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

La designazione ha validità fino al 11 dicembre 2029 data di scadenza dell'accREDITAMENTO.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Unione italiana vini servizi soc. coop. perda l'accREDITAMENTO relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accREDITAMENTO e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accREDITATO.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per le quali il laboratorio è designato.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 30 dicembre 2025

Il dirigente: GASPARRI



ALLEGATO


Denominazione della prova	Norma / metodo
Ocratossina A/Ochratoxin A	OIV-MA-AS315-10 R2011
Acidità volatile/Volatile acid content	OIV-MA-AS313-02 R2015
Acido citrico/Citric Acid	OIV-MA-AS313-09 R2009
Acido D-lattico/D-lactic acid, Acido L-lattico/L-lactic Acid, Acido lattico totale/Total lactic acid	OIV-MA-AS313-07 R2009
Ceneri/Ash	OIV-MA-AS2-04 R2009
Orto-fosfati/Ortho-Phosphate-P, Solfati/Sulphates	OIV-MA-AS313-16 R2009
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/Total alcoholic strength by volume (calculation)	OIV-MA-AS312-01 Met B R2021 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/Total alcoholic strength by volume (calculation)	OIV-MA-AS312-01 Met B R2021 + OIV-MA-AS311-03 R2016
Acidità totale/Total acidity	OIV-MA-AS313-01 cap 5.2 R2015
Acido D-gluconico/D-gluconic acid	OIV-MA-AS313-28 R2019
Anioni/Anions : Cloruri/Chloride, Nitrati/Nitrate (Cloruri ? 0,025 g/l(kg), Nitrati ? 5 mg/l(kg))	MI 039 Rev 12 2023
Anioni/Anions : Solfati/Sulphates	OIV-MA-AS321-05A R2009
Caratteristica cromatiche secondo cielab/Chromatic Characteristics in accordance with cielab	OIV-MA-AS2-11 R2009
Estratto non riduttore (da calcolo)/Sugar free extract (calculation)	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Estratto non riduttore (da calcolo)/Sugar free extract (calculation)	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-03 R2016
Estratto non riduttore (da calcolo)/Sugar free extract (calculation) (? 1 g/l(Kg))	OIV-MA-AS2-03B R2012 + MI 004 Rev 13 2020



Estratto secco totale/Total dry matter	OIV-MA-AS2-03B R2012
Fruttosio/Fructose, Glucosio + fruttosio/Glucose + fructose, Glucosio/Glucose, Saccarosio/Sucrose, Zuccheri totali: glucosio + fruttosio + saccarosio (da calcolo)/Total sugars: Glucose + Fructose + Sucrose (calculation)	OIV-MA-AS311-03 R2016
Fruttosio/Fructose, Glucosio/Glucose	OIV-MA-AS311-02 R2009
pH/pH	OIV-MA-AS313-15 R2011
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/Total alcoholic strength by volume (calculation) (? 5 ml/100ml)	OIV-MA-AS312-01 Met B R2021 + MI 004 Rev 13 2020
Sovrapressione/Overpressure	OIV-MA-AS314-02 R2009
2-3-4-6-tetracloroanisolo (TeCA)/2-3-4-6-tetrachloroanisole (TeCA), 2-4-6-tribromoanisolo (TBA)/2-4-6-tribromoanisole (TBA), 2-4-6-tricloroanisolo (TCA) rilasciato nel vino/2-4-6-trichloroanisole (TCA) released in wine (2,4,6-Tricloroanisolo ? 0.5 ug/l, 2,3,4,6 TetracloroAnisolo ? 0.5 ug/l, 2,4,6 Tribromoanisolo ? 0.5 ug/l)	MI 222 Rev 6 2020
4-etilfenolo/4-ethylphenol, 4-etilguaiacolo/4-ethylguaiacol, 4-vinilfenolo,4-vinilguaiacolo (4-Etilfenolo ? 25 ug/l, 4-Etilguaiacolo ? 25 ug/l, 4-Vinilfenolo ? 25 ug/l, 4-Vinilguaiacolo ? 25 ug/l)	MI 087 rev. 04 2020
Acidità fissa (da calcolo)/Fixed acidity (calculation)	OIV-MA-AS313-03 R2009 + OIV-MA-AS313-01 cap 5.3 R2015 + OIV-MA-AS313-02 R2015
Acidità totale/Total acidity, Acidità volatile/Volatile acid content, Acido lattico/Lactic acid, Acido malico/Malic acid, Acido tartarico/Tartaric acid,	MI 070 Rev 7 2025



<p>Ceneri/Ash, Densità/Density, Diossido di zolfo libero (Anidride solforosa libera)/Free sulphur dioxide, Diossido di zolfo totale (Anidride solforosa totale)/Total Sulphur dioxide, Estratto secco totale/Total dry matter, Glicerolo (Glicerina)/Glycerol, Glucosio + fruttosio/Glucose + fructose, Indice di Folin-Ciocalteu/Folin-Ciocalteu Index, Metanolo (Alcol metilico)/Methanol (Methyl alcohol), pH/pH, Polifenoli totali/Total polyphenols, Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/Total alcoholic strength by volume (calculation), Titolo alcolometrico volumico/Alcoholic strength by volume, Zuccheri/Sugars (Titolo alcolometrico ? 5,00 % v/v, Zuccheri ? 1,0 g/l, Glucosio + Fruttosio ? 0,4 g/l, pH ? 2,50 u. pH, Acidità totale ? 3,0 g/l, Acidità volatile ? 0,1 g/l, Acido Malico ? 0,1 g/l, Acido Lattico ? 0,1 g/l, Acido Tartarico ? 1,0 g/l, Metanolo ? 30 mg/l, Metanolo ? 0,05 % A.C., Estratto secco totale ? 4,0 g/l, Glicerina ? 1,0 g/l, Densità ? 0,98000, Anidride solforosa libera ? 5 mg/l, Anidride solforosa totale ? 5 mg/l, Indice di Folin ? 8 mg/l, Polifenolo totali ? 1500 mg/l, Ceneri ? 0,5 g/l)</p>	
Acido acetico/Acetic acid (? 0.1 g/l)	OIV-MA-AS313-27 R2019
Acido benzoico (E210)/Benzoic acid (E210), Acido salicilico/Salicylic acid, Acido sorbico (E200)/Sorbic acid (E200)	OIV-MA-AS313-20 R2023
Acido citrico/Citric Acid, Acido lattico/Lactic acid, Acido malico/Malic acid, Acido scichimico/Shikimic acid,	OIV-MA-AS313-04 R2009



Acido succinnico/Succinic acid, Acido tartarico/Tartaric acid	
Acido D-malico/D-malic acid	OIV-MA-AS313-12A R2009
Acido L-malico/L-malic acid	OIV-MA-AS313-26 R2018
Acido piruvico /Pyruvic acid, Glicerolo (Glicerina)/Glycerol (Acido piruvico: ? 0,030 g/l, Glicerina ? 0,83 g/l)	MI 042 rev 8 2019
Alcalinità delle ceneri/Alkalinity of ash	OIV-MA-AS2-04 R2009 + OIV-MA-AS2-05 R2009
Allergene caseine/Allergen Caseins, Allergene lisozima/Allergen Lysozyme, Allergene ovoalbumina/Allergen ovalbumin	OIV-MA-AS315-23 R2012
Anioni/Anions : Cloruri/Chloride	OIV-MA-AS321-02 R2009
Benzil butilftalato (BBP)/Benzyl butylphthalate (BBP), Di-2-etilesilftalato (DEHP)/Di-2-ethylhexylphthalate (DEHP), Di-butilftalato (DBP)/Di-butylphthalate (DBP), Di-cicloesilftalato (DCHP)/Di-cyclohexylphthalate (DCHP), Di-etilftalato (DEP)/Di-ethylphthalate (DEP), Di-isobutilftalato (DIBP)/Di-isobutylphthalate (DIBP), Di-isodecilftalato (DIDP)/Di-isodecylphthalate (DIDP), Di-isononilftalato (DINP)/Di-isononylphthalate (DINP), Di-metilftalato (DMP)/Di-methylphthalate (DMP), Di-n-ottilftalato (DNOP)/Di-n-octylphthalate (DNOP)	OIV-MA-AS323-10 R2019
Bis(2-butossietil) ftalato (DBEP)/Bis(2-butoxyethyl) phthalate (DBEP), Bis(2-etossietil)ftalato (DEEP)/Bis(2-ethoxyethyl) phthalate (DEEP), Bis(2-metossietil)ftalato (DMEP)/Bis (2-	MI 221 Rev 5 2025



methoxyethyl)phthalate (DMEP), Bis(4-metilpentil)ftalato (BMPP)/Bis(4-methylpentyl) phthalate (BMPP), Di-n-esilftalato (DHP)/Di-n-hexylphthalate (DHP), Di-nonilftalato (DNP)/Di-nonylphthalate (DNP), Di-pentilftalato (DPP)/Di-pentylphthalate (DPP), Difenilftalato/Diphenylphthalate (Diphenyl phthalate ? 0,30 mg/Kg, DPP ? 0,30 mg/Kg, DHP ? 0,30 mg/Kg, DNP ? 0,30 mg/Kg, DMEP ? 0,30 mg/Kg, DEEP ? 0,30 mg/Kg, DBEP ? 0,30 mg/Kg, BMPP ? 0,30 mg/Kg)	
Cadaverina (1-5 diamminopentano)/Cadaverine (1-5 diaminopentane), Istamina/Histamine, Putrescina (1-4 diamminobutano)/Putrescine (1-4 diaminobutane), Tiramina/Tyramine (Istamina ? 0,6 mg/l, Cadaverina ? 0,3 mg/l, Putrescina ? 0,4 mg/l, Tiramina ? 0,6 mg/l)	MI 060 Rev 8 2019
Derivati cianici/Cyanide Derivatives	OIV-MA-AS315-06 R2009
Diossido di carbonio (Anidride carbonica)/Carbon dioxide, Sovrapressione/Overpressure	OIV-MA-AS314-01 R2009
Etanale (Acetaldeide)/Ethanal (Acetaldehyde), Metanolo (Alcol metilico)/Methanol (Methyl alcohol)	OIV-MA-AS315-27 R2018
Fruttosio/Fructose, Glucosio/Glucose, Saccarosio (da calcolo)/Sucrose (calculation), Zuccheri totali: glucosio + fruttosio + saccarosio (da calcolo)/Total sugars: Glucose + Fructose + Sucrose (calculation)	OIV-MA-AS311-02 R2009 + OIV-MA-AS2-03B R2012
Idrossi metil furfurale (HMF)/Hydroxy methyl furfural (HMF)	OIV-MA-AS315-05B R2009



Metanolo (Alcol metilico)/Methanol (Methyl alcohol)	OIV-MA-AS312-03A R2014
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/Total alcoholic strength by volume (calculation) (? 0.6 ml/100ml)	MI 033 Rev 12 2017 + MI 004 Rev 13 2020
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/Total alcoholic strength by volume (calculation) (? 5 ml/100ml)	MI 033 Rev 12 2017 + OIV-MA-AS311-03 R2003
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/Total alcoholic strength by volume (calculation) (? 5 ml/100ml)	MI 033 Rev 12 2017 + OIV-MA-AS311-02 R2016
Titolo alcolometrico volumico/Alcoholic strength by volume (? 0.6 ml/100ml)	MI 033 Rev 12 2017

26A00015

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 dicembre 2025.

Aggiornamento del piano degli indicatori delle regioni e dei loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visto il comma 1, dell'art. 18-*bis*, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che le regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, denominato «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni;

Visto il comma 2, dell'art. 18-*bis*, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che le regioni e i loro enti ed organismi strumentali, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione o del *budget* di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio, presentano il piano degli indicatori, che è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica ed è divulgato anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», accessibile dalla pagina principale;

Visto il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato n. 4/1 al citato decreto legislativo n. 118 del 2011, che prevede un piano degli indicatori di bilancio tra gli strumenti di programmazione delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali;

Visto il comma 4, dell'art. 18-*bis*, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che il sistema comune di indicatori di risultato delle regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, è definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali e che l'adozione del piano è obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione del relativo decreto;



Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie del 10 ottobre 2024 che, negli allegati n. 9 e n. 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, ha sostituito la descrizione del Programma 01 della Missione 12 con la seguente «Interventi per l'infanzia e i minori» e ha inserito il programma 11 «Interventi per asili nido» nella Missione 12;

Richiamato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 dicembre 2015 che, ai sensi del richiamato art. 18-*bis* del decreto legislativo n. 118 del 2011, ha definito il sistema comune di indicatori di risultato delle regioni e dei loro enti ed organismi strumentali;

Considerato che, con riferimento al citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 dicembre 2015 si rende opportuno adeguare gli allegati 1-c, 2-c, 2-d, 3-c, 4-c e 4-d al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie del 10 ottobre 2024;

Vista la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali approvata nella riunione del 26 novembre 2025;

Decreta:

Articolo unico

Aggiornamento del piano degli indicatori di bilancio delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano

1. Agli allegati 1-c, 2-c, 2-d, 3-c, 4-c e 4-d del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 dicembre 2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a. la descrizione del Programma 01 della Missione 12 è sostituita dalla seguente «Interventi per l'infanzia e i minori»;

b. nella Missione 12 è inserito il Programma 11 «Interventi per asili nido».

2. Le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano ed i loro organismi ed enti strumentali adottano gli allegati al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 dicembre 2015 concernente il piano degli indicatori di bilancio delle regioni e dei loro enti ed organismi strumentali in contabilità finanziaria, aggiornati alle modifiche dal comma 1, a decorrere dall'esercizio 2026, con prima applicazione riferita al bilancio di previsione 2027-2029 e al rendiconto della gestione 2026.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2025

Il Ragioniere generale dello Stato: PERROTTA

26A00061

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 dicembre 2025.

Modalità di riparto delle risorse del PNRR per le annualità 2024, 2025 e 2026 e destinate all'intervento M5C1 «1.1 Politiche attive del lavoro e formazione», nell'ambito del Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Vista la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);

Visti gli *Operational arrangements* (OA) siglati il 23 dicembre 2021 dal Commissario europeo per l'economia Paolo Gentiloni, dopo la firma apposta dal Ministro *pro tempore* dell'economia e delle finanze;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 23 gennaio 2021, sullo stato di attuazione del Dispositivo per la ripresa e la resilienza (*Recovery and resilience facility*, RRF) a due anni dalla sua entrata in vigore, nella quale sono definite la metodologia per la valutazione del raggiungimento delle *milestones e targets* e la metodologia per determinare l'importo da sospendere in caso di raggiungimento parziale degli obiettivi alla base di una richiesta di pagamento;

Visto la decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 recante la nuova versione della CID aggiornata al 2023;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica», come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39, recante «Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.»;



Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», e in particolare l'art. 4, comma 1, che istituisce l'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro - ANPAL;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.»;

Visto, in particolare, l'art. 8, del suddetto decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.»;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, secondo periodo, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'11 ottobre 2021, concernente l'istituzione dell'Unità di missione dell'amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e il conferimento dell'incarico di direttore generale dell'Unità di missione PNRR del Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla dott.ssa Marianna D'Angelo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2022, registrato il 14 febbraio 2022 ed il successivo incarico conferito alla stessa con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2025, ammesso alla registrazione il 21 febbraio 2025, n. 174;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.»;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).»;


Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 5 novembre 2021, di adozione del programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), di cui alla Missione M5, componente C1, tipologia «riforma», intervento «1.1 Politiche attive del lavoro e formazione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 306 del 27 dicembre 2021;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24 agosto 2023, recante «Modalità di riparto della seconda quota di risorse del PNRR destinate all'intervento M5C1 "1.1 Politiche attive del lavoro e formazione", nell'ambito del programma nazionale per la garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL).», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 237 del 10 ottobre 2023;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 14 dicembre 2021 recante «Adozione del Piano nazionale nuove competenze» (PNC), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 307 del 28 dicembre 2021;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e, in particolare, l'art. 3, commi 1 e 2, che prevede, tra l'altro, l'attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni svolte dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché la soppressione di ANPAL a decorrere dalla medesima data;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 230 del 22 novembre 2023 di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli uffici di diretta collaborazione, entrato in vigore in data 1° marzo 2024, che all'art. 26 definisce le funzioni della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione;



Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 marzo 2024, recante «Aggiornamento Programma GOL» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 120 del 24 maggio 2024;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 marzo 2024 recante «Piano nuove competenze - transizioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 120 del 24 maggio 2024;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'11 febbraio 2025, recante «Modalità di riparto della terza e quarta quota di risorse PNRR e destinate all'intervento M5C1 1.1 - Politiche attive del lavoro e formazione - nell'ambito del Programma nazionale per la garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 88 del 15 aprile 2025;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'11 febbraio 2025, ai sensi del quale «Fermo restando il rispetto dell'art. 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241, nei casi di correzioni di natura puramente materiale che non influiscono sull'attuazione del programma nonché nei casi di mero aggiornamento o raccordo con atti di regolazione nazionale o comunitaria sopravvenuti, le modifiche all'allegato A al presente decreto potranno essere adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.»;

Considerate le comunicazioni prot. M. lps n. 20637 del 15 ottobre 2025 e prot. M. lps n. 20669 del 16 ottobre 2025, con le quali la Commissione europea ha rappresentato la rimodulazione del *target* M5C1-4 e l'introduzione del *target* M5C1-4 bis, con due momenti distinti di monitoraggio al 31 dicembre 2025 e al 30 giugno 2026, e la conseguente riduzione delle risorse da assegnare alle regioni e province autonome;

Vista la proposta di decisione di esecuzione del consiglio (COM/2025/675 final) che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia che recepisce le modifiche al PNRR positivamente valutate dalla Commissione europea in sede di negoziato con le autorità italiane;

Considerato che tra le modifiche al PNRR di cui alla citata proposta di decisione è prevista la rideterminazione della dotazione finanziaria del programma GOL in complessivi euro 4.577.838.882,36;

Ritenuto che, nelle more della formale adozione della citata decisione del Consiglio UE, si rende necessario procedere ad adeguare le assegnazioni delle risorse del programma GOL in favore delle regioni, in modo da fornire immediata certezza sull'ammontare delle risorse disponibili per l'attuazione degli interventi;

Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento della ripartizione alle regioni e province autonome delle risorse concernenti il citato programma, nonché alla modifica dell'assegnazione dell'obiettivo dei beneficiari formati che le medesime regioni e province autonome si impegnano a raggiungere negli anni 2024, 2025 e 2026;

Sentito il Comitato direttivo di GOL, di cui all'art. 4 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 5 novembre 2021, nella riunione del 17 ottobre 2025;

Acquisita in data 27 novembre 2025 l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Risorse

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori, di seguito denominato «GOL», è assegnata alle regioni e alle province autonome la quota delle risorse attribuite all'intervento M5C1 «1.1 Politiche attive del lavoro e formazione» del PNRR, pari a 1.899.694.522,49 euro per le annualità finanziarie 2024 e 2025 di cui 1.200.000.000 euro assegnati come anticipazione «a titolo di prima quota» dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 agosto 2023 e pari a 362.744.359,87 euro per l'annualità 2026.

Le risorse, così come riprogrammate, sono ripartite alle regioni e alle province autonome in base alla tabella 1 dell'allegato A.

Sulla base dell'accordo raggiunto in sede di Comitato direttivo GOL del 17 ottobre 2025, alla Provincia autonoma di Bolzano viene ridotta l'assegnazione totale delle risorse dell'intero programma di 20.581.462,85 euro.

2. Le regioni e le province autonome procedono all'aggiornamento del quadro finanziario contenuto nel Piano regionale per l'attuazione di GOL, di cui all'art. 1, comma 3, del decreto interministeriale 5 novembre 2021, alla luce delle risorse assegnate ai sensi del comma 1. Il nuovo quadro finanziario è adottato dalla regione o provincia autonoma previa valutazione di coerenza con il Programma nazionale da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a cui è inviato per l'esame entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si esprime entro quindici giorni dal ricevimento della bozza di nuovo quadro finanziario.



3. Le risorse pari a 235.400.000 euro del totale del programma sono destinate all'attuazione di attività volte al raggiungimento dell'obiettivo PNRR M5C1-4-*bis* della Missione 5, Componente 1, Riforma 1.1, consistenti in iniziative formative digitali, attuazione di misure di autoimpiego, di cui all'art. 17, decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, iniziative formative nell'ambito dello strumento Fondo nuove competenze e *skills partnership for employment* Italia-Ucraina e al raggiungimento dell'obiettivo di 125.000 soggetti formati, come riportate nella tabella 1 dell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Obiettivi

1. Il presente decreto stabilisce per ciascuna regione e provincia autonoma l'assegnazione dell'obiettivo dei beneficiari del programma. È fissato per ciascuna regione e provincia autonoma l'obiettivo del numero di beneficiari formati del Programma GOL entro il 31 dicembre 2025, e l'obiettivo del numero di beneficiari formati del Programma entro il 30 giugno 2026, come riportati nella tabella 2 e 3 dell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. I raggiunti dal programma collocati nel Percorso 3 «Percorso di riqualificazione (*reskilling*)» che sono eleggibili come «beneficiari con esito occupazionale positivo», ai sensi della nota definitoria adottata in data 30 marzo 2024 e recepita nel manuale di misura M5C1R1.1 - Programma GOL, del soggetto attuatore adottato con decreto direttoriale 22 maggio 2025, qualora abbiano completato un percorso formativo, ancorché di durata complessiva inferiore alle 151 ore, possono concorrere, dalla data di adozione del Programma GOL, al raggiungimento degli obiettivi in termini di partecipazione dei beneficiari alla formazione professionale, purché sussista almeno un'attestazione di messa in trasparenza delle competenze acquisite, ai sensi della circolare MLPS del 31 marzo 2025, n. 8.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 5 novembre 2021, di adozione del Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), di cui alla Missione M5, componente C1, tipologia «riforma», intervento «1.1 Politiche attive del lavoro e formazione» e del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 14 dicembre 2021 recante l'adozione del «Piano nazionale nuove competenze» (PNC), così come modificati e integrati, dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 30 marzo 2024, recante «Aggiornamento programma GOL» e dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 30 marzo 2024 recante «Piano nuove competenze transizioni».

2. L'efficacia del presente decreto è subordinata all'approvazione, da parte del Consiglio dell'Unione europea, della proposta di decisione di esecuzione del consiglio (COM/2025/675 *final*) che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia.


Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Roma, 4 dicembre 2025

Il Ministro: CALDERONE

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 19



ALLEGATO A

TABELLA 1 - SOMME ATTRIBUITE ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE DI CUI ALL'INTERVENTO M5C1 «1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE» DEL PNRR, ANNUALITÀ 2024, 2025 E 2026

Regione	Somme assegnate - annualità 2024+2025	Somme assegnate - annualità 2026	Somme assegnate - 2024+2025+2026
Abruzzo	6.922.747,34 €	1.318.618,54 €	8.241.365,88 €
Basilicata	25.827.828,02 €	4.919.586,29 €	30.747.414,31 €
P.A. Bolzano *	- 4.713.366,85 €	- €	- 4.713.366,85 €
Calabria	35.053.805,81 €	6.676.915,39 €	41.730.721,20 €
Campania	380.268.700,72 €	72.432.133,47 €	452.700.834,19 €
Emilia-Romagna	149.486.296,41 €	28.473.580,27 €	177.959.876,68 €
Friuli-Venezia Giulia	51.100.297,05 €	9.733.389,91 €	60.833.686,96 €
Lazio	165.083.519,08 €	31.444.479,82 €	196.527.998,90 €
Liguria	52.034.630,79 €	9.911.358,24 €	61.945.989,03 €
Lombardia	291.139.328,33 €	55.455.110,16 €	346.594.438,49 €
Marche	62.057.471,22 €	11.820.470,71 €	73.877.941,93 €
Molise	2.164.832,63 €	412.349,07 €	2.577.181,70 €
Piemonte	148.317.076,37 €	28.250.871,69 €	176.567.948,06 €
Puglia	106.163.842,88 €	20.221.684,36 €	126.385.527,24 €
Sardegna	4.930.547,16 €	939.151,84 €	5.869.699,00 €
Sicilia	44.013.313,01 €	8.383.488,19 €	52.396.801,20 €
Toscana	146.908.527,81 €	27.982.576,73 €	174.891.104,54 €
P.A. Trento	18.914.409,81 €	3.602.744,73 €	22.517.154,54 €
Umbria	31.451.734,25 €	5.990.806,52 €	37.442.540,77 €
Valle d'Aosta	5.531.773,05 €	1.053.671,06 €	6.585.444,11 €
Veneto	177.037.207,60 €	33.721.372,88 €	210.758.580,48 €
TOTALE	1.899.694.522,49 €	362.744.359,87 €	2.262.438.882,36 €

* Sulla base dell'accordo raggiunto in sede di Comitato Direttivo GOL del 17 ottobre 2025, alla Provincia Autonoma di Bolzano viene ridotta l'assegnazione totale delle risorse dell'intero Programma di euro 20.581.462,85 (per le annualità 2024 e 2025 € 15.868.096 e per l'annualità 2023 € 4.713.366,85).



TABELLA 2 - OBIETTIVI ASSEGNATI ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME - ANNUALITÀ 2024 E 2025

REGIONE	Obiettivi regionali al 31.12.2025		
	Numero di Beneficiari GOL nel 2024 e nel 2025	di cui: beneficiari GOL formati (con attività di formazione conclusa nel 2024 e nel 2025)	di cui: con attività di formazione per il rafforzamento delle competenze digitali conclusa nel 2024 e nel 2025
Abruzzo	22.506	5.822	3.376
Basilicata	24.644	6.375	3.697
Calabria	63.295	16.374	9.494
Campania	342.976	88.725	51.446
Emilia-Romagna	139.991	36.214	20.999
Friuli-Venezia Giulia	48.552	12.560	7.283
Lazio	176.189	45.578	26.428
Liguria	47.956	12.406	7.193
Lombardia	266.635	68.976	39.995
Marche	56.918	14.724	8.538
Molise	4.912	1.271	737
P.A. Bolzano	3.175	821	476
P.A. Trento	18.377	4.754	2.757
Piemonte	142.272	36.804	21.341
Puglia	142.862	36.957	21.429
Sardegna	46.782	12.102	7.017
Sicilia	127.459	32.972	19.119
Toscana	136.006	35.183	20.401
Umbria	30.447	7.876	4.567
Valle d'Aosta	5.100	1.319	765
Veneto	152.946	39.566	22.942
Totale	2.000.000	517.379	300.000

Relativamente al II semestre 2025, per «beneficiario formato» si intende un beneficiario GOL, con attività di formazione conclusa/attestata.




TABELLA 3 - OBIETTIVI ASSEGNATI ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME - ANNUALITÀ 2026

REGIONE	Obiettivi regionali al 30.06.2026
	Beneficiari GOL formati (con attività di formazione conclusa al 30.06.2026)
Abruzzo	844
Basilicata	924
Calabria	2.374
Campania	12.862
Emilia-Romagna	5.250
Friuli-Venezia Giulia	1.821
Lazio	6.607
Liguria	1.798
Lombardia	10.000
Marche	2.134
Molise	184
P.A. Bolzano	119
P.A. Trento	689
Piemonte	5.335
Puglia	5.357
Sardegna	1.754
Sicilia	4.780
Toscana	5.100
Umbria	1.142
Valle d'Aosta	191
Veneto	5.735
Totale	75.000

Relativamente al I semestre 2026, per «beneficiario formato» si intende un beneficiario GOL, con attività di formazione conclusa/attestata.



ALLEGATO B

TABELLA 1- RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PARI A 235.400.000 EURO DEL TOTALE DEL PROGRAMMA DESTINATE ALL'ATTUAZIONE DI ATTIVITÀ VOLTE AL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO PNRR M5C1-4 BIS DELLA MISSIONE 5, COMPONENTE 1, RIFORMA 1.1.

Misure Nazionali	Importo	Soggetti FormatI al 30/06/2026
FNC	125.952.000,00 €	85.093
EDO	8.800.000,00 €	29.747
Autoimpiego	100.000.000,00 €	10.000
Skills Partnership for Employment Italia-Ucraina	648.000,00 €	160
TOTALE	235.400.000,00 €	125.000

26A00047

MINISTERO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 30 dicembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «FPS legno società cooperativa in liquidazione», in Ghedi e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «FPS Legno società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;


Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2024, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, dato un patrimonio netto negativo di euro - 53.523,00 e l'impossibilità di coprire le perdite pregresse e/o ricapitalizzare la cooperativa, come deliberato all'unanimità dai soci nel verbale di assemblea del 4 dicembre 2023;

Considerato che in data 6 novembre 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;



Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessività alla procedura, come disposto dall'art. 4, del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9, della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «FPS Legno società cooperativa in liquidazione», con sede in Ghedi (BS) (codice fiscale 02063290171), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Tommaso Mandoi, nato a Galatone (LE) il 3 agosto 1954 (codice fiscale MNDTMS54M03D863O), domiciliato in Piacenza (PC), via Bellocchio n. 8.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 dicembre 2025

Il Ministro: URSO

26A00080

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 30 dicembre 2025.

Disposizioni integrative all'istruzione e addestramento per il personale in servizio su navi passeggeri.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
GUARDIA COSTIERA

Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti;

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione internazionale sugli *standard* di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi, adottata a Londra il 7 luglio 1978 *Standard of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers* (Convenzione STCW' 78), nella sua versione aggiornata, e sua esecuzione;

Visto l'annesso alla Convenzione STCW '78 come emendato con la risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;

Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della guardia (*Code STCW'95*, di seguito nominato Codice STCW) adottato con la risoluzione 2 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995, come emendato;

Viste le risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla conferenza delle parti alla Convenzione STCW' 78 dal 21 al 25 giugno 2010;



Vista la regola V/2 dell'annesso alla convenzione sopra richiamata e la corrispondente Sezione A-V/2 del codice STCW, relativa ai requisiti minimi obbligatori relativi all'addestramento e all'abilitazione di comandanti, ufficiali, comuni e altro personale che prestino servizio su navi passeggeri;

Vista la regola I/6 dell'annesso alla convenzione sopra richiamata e la corrispondente Sezione A-I/6 del codice STCW, relativa ai requisiti minimi obbligatori di formazione degli istruttori e dei valutatori;

Vista la regola I/8 dell'annesso alla convenzione sopra richiamata e la corrispondente Sezione A-I/8 del codice STCW, relativa ai requisiti di qualità dell'addestramento fornito;

Visti gli IMO *Model Courses* 1.29, 1.41, 1.42, 1.44 e 1.46 relativi rispettivamente «Competenza nella gestione delle crisi e nella formazione sul comportamento umano, comprendente la sicurezza dei passeggeri, la sicurezza del carico e la formazione sull'integrità dello scafo», «Formazione sulla gestione delle folle a bordo delle navi passeggeri», «Formazione sulla gestione delle crisi e sul comportamento umano a bordo delle navi passeggeri», «Formazione sulla sicurezza per il personale che fornisce servizio diretto ai passeggeri negli spazi destinati ai passeggeri» e «Formazione sulla sicurezza dei passeggeri, la sicurezza del carico e l'integrità dello scafo»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, recante regolamento relativo alla riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 «Attuazione della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare», con specifico riguardo all'art. 3 che affida al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto la competenza in materia di regolamentazione dei corsi di addestramento e certificazione degli enti di formazione e di addestramento del personale marittimo;

Visto il decreto direttoriale 18 giugno 2024, n. 850 relativo alla «Procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo»;

Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2016 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 47 del 26 febbraio 2016) recante «Istruzione e addestramento per il personale in servizio su navi passeggeri»;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2017;

Visto il manuale del sistema di gestione per la qualità rilasciato a questo Comando generale apposito certificato di conformità ISO 9001-2015;

Considerata la necessità di introdurre disposizioni formative integrative in particolar riguardo per la previsione dei corsi di *refresh* per le abilitazioni al traffico locale;

Visti gli esiti del gruppo di lavoro riunitosi, da ultimo, in data 13 novembre 2025;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

Il presente decreto integra il corso di istruzione e addestramento per il personale in servizio su navi passeggeri, diretto a soddisfare i requisiti minimi obbligatori per l'addestramento speciale per comandanti, ufficiali, comuni e altro personale in servizio a bordo di navi passeggeri, passeggeri Ro-Ro, unità veloci da passeggeri e unità veloci passeggeri Ro-Ro (HSC, DSC, aliscafi) indipendentemente dalla navigazione effettuata, di seguito denominate navi passeggeri di cui alla regola V/2 dell'annesso della Convenzione STCW '78 nella sua versione aggiornata e alla Sezione A-V/2 del relativo codice.

Art. 2.

*Modifiche al decreto direttoriale
15 febbraio 2016*

1. L'art. 2, comma 1, lettera *a*) del decreto direttoriale 15 febbraio 2016 è modificato inserendo:

a. in luogo del riferimento alla «reg. V/2 paragrafo 4», la nuova dicitura «reg. V/2 paragrafo 7»;

b. in luogo del richiamo alla «Sezione A-V/2, paragrafo 1», la nuova dicitura «Sezione A-V/2, paragrafo 3».

2. L'art. 2, comma 1, lettera *b*) del decreto direttoriale 15 febbraio 2016 è modificato inserendo:

in luogo del riferimento alla «reg. V/2 paragrafo 5», la nuova dicitura «reg. V/2 paragrafo 6».

3. L'art. 2, comma 1, lettera *c*) del decreto direttoriale 15 febbraio 2016 è modificato inserendo:

a. in luogo del riferimento alla «reg. V/2 paragrafo 6», la nuova dicitura «reg. V/2 paragrafo 8»;

b. in luogo del richiamo alla «Sezione A-V/2, paragrafo 3», la nuova dicitura «Sezione A-V/2, paragrafo 4».

4. L'art. 2, comma 1, lettera *d*) del decreto direttoriale 15 febbraio 2016 è modificato inserendo:

a. in luogo del riferimento alla «reg. V/2 paragrafo 7», la nuova dicitura «reg. V/2 paragrafo 9»;

b. in luogo del richiamo alla «Sezione A-V/2, paragrafo 4», la nuova dicitura «Sezione A-V/2, paragrafo 5».

5. Nell'art. 2 del decreto direttoriale 15 febbraio 2016 dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: «3. L'addestramento per il personale di cui all'art. 1, destinato a prestare servizio su navi da passeggeri di "Classe C" e "D" e su quelle adibite a navigazione entro sei miglia dalla costa è disciplinato dall'art. 7.»



6. L'art. 4, comma 4 del decreto direttoriale 15 febbraio 2016 è modificato inserendo dopo le parole «il modello in allegato E» il seguente testo «, per il personale iscritto alla Gente di mare ed E1 per i lavoratori marittimi non iscritti».

7. Nell'art. 4 del decreto direttoriale 15 febbraio 2016 dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

«6. Per la somministrazione del test il centro di addestramento utilizza la banca dati predisposta dal Comando generale, composta da almeno 200 (50 per ogni competenza in allegato 1) domande a scelta multipla, costituente il bacino di domande da utilizzare per la prova scritta. Il test è originato considerando il bacino di domande afferente all'addestramento erogato secondo le previsioni di cui all'art. 2».

8. L'art. 5, comma 1 del decreto direttoriale 15 febbraio 2016 è sostituito come segue:

«1. I corsi di aggiornamento (*refresher training*) della durata di 8 e 4 ore, come da programmi in allegati F e L, sono effettuati:

- a. presso i centri di formazione accreditati, oppure
- b. a bordo, sotto la responsabilità della Compagnia di navigazione, così come definita dal decreto legislativo del 12 maggio 2015, n. 71, che a tal fine provvede a designare uno o più «responsabili dell'addestramento».

9. L'art. 5, comma 4 del decreto direttoriale 15 febbraio 2016 è sostituito dal seguente: «Al termine del corso di aggiornamento, il «responsabile dell'addestramento», rilascia, ai frequentatori, un attestato di partecipazione al corso come da modelli di seguito elencati:

- a. modello allegato G attestato corso di aggiornamento svolto a bordo ore 8;
- b. modello allegato G1 attestato corso di aggiornamento svolto a terra ore 8 per i marittimi iscritti alla Gente di mare;
- c. modello allegato G1-bis attestato corso di aggiornamento svolto a terra ore 8 per i lavoratori marittimi non iscritti.»

10. L'art. 7, comma 2, del decreto direttoriale 15 febbraio 2016 è modificato inserendo:

a. dopo le parole «art. 4,» il seguente testo: «mediante l'impiego di una banca dati predisposta dal Comando generale, composta da almeno 80 domande a scelta multipla, costituente il bacino di domande da utilizzare per la prova scritta,» e

b. dopo le parole «allegato E» il seguente testo: «, per il personale iscritto alla Gente di mare ed E1 per i lavoratori marittimi non iscritti».

11. L'art. 7, comma 3, del decreto direttoriale 15 febbraio 2016 è modificato inserendo dopo le parole «Compagnia di navigazione» il seguente testo «oppure frequentando un corso di aggiornamento (*refresher training*), di cui all'art. 5, effettuato presso i centri di formazione accreditati».

12. Nell'art. 7 del decreto direttoriale 15 febbraio 2016 dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

«4. Al termine del corso di aggiornamento, il «responsabile dell'addestramento», rilascia, ai frequentatori, un attestato di partecipazione al corso come da modello allegato G2 «Attestato corso di aggiornamento svolto a terra classe C e D ore 4». Tale corso, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 3, può essere erogato per i moduli in comune, congiuntamente al corso di refresh previsto nell'art. 5.»

13. L'allegato E, del decreto direttoriale 15 febbraio 2016, è sostituito dall'allegato E al presente decreto.

14. Nel decreto direttoriale 15 febbraio 2016, dopo l'allegato E, è inserito l'allegato E1 al presente decreto.

15. L'allegato G del decreto direttoriale 15 febbraio 2016, è sostituito dall'allegato G al presente decreto.

16. L'allegato G1 del decreto direttoriale 15 febbraio 2016, è sostituito dall'allegato G1 al presente decreto.

17. Nel decreto direttoriale 15 febbraio 2016, dopo l'allegato G1 sono inseriti gli allegati G1-bis e G2 al presente decreto.

18. Nel decreto direttoriale 15 febbraio 2016, dopo l'allegato I, sono inseriti gli allegati L e M al presente decreto.

Art. 3.

Modifiche ai decreti correlati

Il presente decreto inserisce nell'allegato 12 del decreto direttoriale 3 dicembre 2024, n. 1986 il seguente nuovo acronimo dei corsi di *refresh*:

«acronimo - titolo corso: REFPAXRID - aggiornamento su navi passeggeri traffico locale».

Art. 4.

Entrata in vigore

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2026.

Roma, 30 dicembre 2025

Il Comandante generale: LIARDO



ALLEGATO E

Registrato al n.
Registered at n.

(Intestazione dell'istituto, ente o società riconosciuto)

Attestato di addestramento per il personale marittimo su navi passeggeri
Documentary evidence - Training for seafarers serving on passenger ships

Si certifica che il Sig./Sig.ra.
We hereby certify that Mr./Ms.

Nato/a a il
born in on

iscritto/a nelle matricole del compartimento marittimo di
registered as seafarers at Harbor Master Office of

al n° Codice Fiscale:
at No Tax code

ha frequentato dal al con esito favorevole il corso di
has attended from to with favorable result the

“ADDESTRAMENTO PER IL PERSONALE MARITTIMO IN SERVIZIO SU NAVI PASSEGGERI”
Training course for seafarer serving on passenger ships

Presso riconosciuto dal Ministero
At recognized by Ministry of
 delle Infrastrutture e dei Trasporti Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto
Infrastructure and Transport Italian Coast Guard Headquarters
 con Decreto n.° in data
with Decree No. on date

Tale corso si è svolto ai sensi della Regola V/2, paragrafi dell'annesso alla Convenzione STCW'95
 come emendata, e della Sezione A-V/2 del relativo Codice STCW e secondo le modalità di cui al Decreto Direttoriale
 15 febbraio 2016 e ss.mm.ii.

*The above-mentioned training course has taken place in accordance with regulation V/2, para of the
 STCW'95 Convention Annex as emended, of the Section A-V/2 of STCW code, in compliance with procedures of the
 Directorate Decree 15th February 2016 and subsequent amendments.*

(Spazio riservato alla limitazione da inserire per l'addestramento di cui all'art. 7).

Data del rilascio
Date of issue

Il Direttore del Corso
Responsible of training

Il Rappresentante dell'Autorità Marittima
The delegate of the maritime authority

Firma del titolare dell'attestato
Signature of the holder of this statement

Compilare come appropriato/fill in as appropriate



ALLEGATO E1

Registrato al n.
Registered at n.

(Intestazione dell'istituto, ente o società riconosciuto)

Attestato di addestramento per altro personale in servizio su navi passeggeri

Documentary evidence - Training for other personnel serving on passenger ships

Si certifica che il Sig./Sig.ra.
We hereby certify that Mr./Ms.

Nato/a a il
born in on

(*) passaporto n° rilasciato da il
passport No issued at on

(*) Carta Identità n° rilasciato da il
Identity Card n° issued at on

Codice Fiscale:
Tax code

ha frequentato dal al con esito favorevole il corso di
has attended from to with favorable result the

“ADDESTRAMENTO PER ALTRO PERSONALE IN SERVIZIO SU NAVI PASSEGGERI”

Training course for other personnel serving on passenger ships

Presso , riconosciuto dal Ministero
At recognized by Ministry of
delle Infrastrutture e dei Trasporti Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto
Infrastructure and Transport Italian Coast Guard Headquarters

con Decreto n.° in data
with Decree No. on date

Tale corso si è svolto ai sensi della Regola V/2, paragrafi dell'annesso alla Convenzione STCW'95 come emendata, e della Sezione A-V/2 del relativo Codice STCW e secondo le modalità di cui al Decreto Direttoriale 15 febbraio 2016 e ss.mm.ii.

The above-mentioned training course has taken place in accordance with regulation V/2, para of the STCW'95 Convention Annex as emended, of the Section A-V/2 of STCW code, in compliance with procedures of the Directorate Decree 15th February 2016 and subsequent amendments.

(Spazio riservato alla limitazione da inserire per l'addestramento di cui all'art. 7).

Data del rilascio
Date of issue

Il Direttore del Corso
Responsible of training

Il Rappresentante dell'Autorità Marittima
The delegate of the maritime authority

Firma del titolare dell'attestato
Signature of the holder of this statement

Compilare come appropriato/fill in as appropriate



ALLEGATO G

(Intestazione della Compagnia di navigazione)

Attestato corso di aggiornamento svolto a bordo
*Documentary evidence on board refresher training*Si certifica che il Sig./Sig.ra.
*We hereby certify that Mr./Ms.*Nato/a a il
born in on(*) iscritto/a nelle matricole del compartimento marittimo di
*registered as seafarers at Harbor Master Office of*al n°
at No(*) passaporto n° rilasciato da il
passport No issued at on(*) Carta Identità n° rilasciato da il
*Identity Card n° issued at on*Codice Fiscale:
*Tax code*ha frequentato dal al il corso di
*has attended from to the***“AGGIORNAMENTO PER NAVI PASSEGGERI (8 ORE)”**
*Refresher course for passenger ships (8 hours)*sulla M/N IMO N.
on M/V IMO n.


Tale corso si è svolto ai sensi della Regola V/2, paragrafi dell'annesso alla Convenzione STCW'95 come emendata, e della Sezione A-V/2 del relativo Codice STCW e secondo le modalità di cui al Decreto Direttoriale 15 febbraio 2016 e ss.mm.ii.

*The above-mentioned training course has taken place in accordance with regulation V/2, para of the STCW'95 Convention Annex as emended, of the Section A-V/2 of STCW code, in compliance with procedures of the Directorate Decree 15th February 2016 and subsequent amendments.*Data del rilascio
Date of issue*Il Responsabile dell'addestramento*
Responsible of training

.....

Firma del titolare dell'attestato
Signature of the holder of this statement

Compilare come appropriato/fill in as appropriate



ALLEGATO G1

Registrato al n
Registered at n.

(Intestazione dell'istituto, ente o società riconosciuto)

Attestato corso di aggiornamento svolto a terra
Documentary evidence on ashore refresher training

Si certifica che il Sig./Sig.ra.
We hereby certify that Mr./Ms.

Nato/a a il
born in on

iscritto/a nelle matricole del compartimento marittimo di
registered as seafarers at Harbor Master Office of

al n° Codice Fiscale:
at No Tax code

ha frequentato dal al con esito favorevole il corso di
has attended from to with favorable result the

“AGGIORNAMENTO PER NAVI PASSEGGERI (8 ore)”
Refresher course for passenger ships (8 hours)

Presso , riconosciuto dal Ministero
At recognized by Ministry of
 delle Infrastrutture e dei Trasporti Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto
Infrastructure and Transport Italian Coast Guard Headquarters
 con Decreto n.° in data
with Decree No. on date

Tale corso si è svolto ai sensi della Regola V/2, paragrafi dell'annesso alla Convenzione STCW'95
 come emendata, e della Sezione A-V/2 del relativo Codice STCW e secondo le modalità di cui al Decreto Direttoriale
 15 febbraio 2016 e ss.mm.ii.


*The above-mentioned training course has taken place in accordance with regulation V/2, para of the
 STCW'95 Convention Annex as emended, of the Section A-V/2 of STCW code, in compliance with procedures of the
 Directorate Decree 15th February 2016 and subsequent amendments.*

Data del rilascio
Date of issue

Il Direttore del Corso
Responsible of training

Firma del titolare dell'attestato
Signature of the holder of this statement

.....
Compilare come appropriato/fill in as appropriate



ALLEGATO G1-BIS

Registrato al n.
Registered at n.

(Intestazione dell'istituto, ente o società riconosciuto)

Attestato corso di aggiornamento svolto a terra
Documentary evidence on ashore refresher training

Si certifica che il Sig./Sig.ra.
We hereby certify that Mr./Ms.

Nato/a a il
born in on

(*) passaporto n° rilasciato da il
passport No issued at on

(*) Carta Identità n° rilasciato da il
Identity Card n° issued at on

Codice Fiscale:
Tax code

ha frequentato dal al con esito favorevole il corso di
has attended from to with favorable result the

“AGGIORNAMENTO PER NAVI PASSEGGERI (8 ore)”
Refresher course for passenger ships (8 hours)

Presso , riconosciuto dal Ministero
At recognized by Ministry of
delle Infrastrutture e dei Trasporti Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto
Infrastructure and Transport Italian Coast Guard Headquarters
con Decreto n.° in data
with Decree No. on date

Tale corso si è svolto ai sensi della Regola V/2, paragrafi dell'annesso alla Convenzione STCW'95
come emendata, e della Sezione A-V/2 del relativo Codice STCW e secondo le modalità di cui al Decreto Direttoriale
15 febbraio 2016 e ss.mm.ii.

*The above-mentioned training course has taken place in accordance with regulation V/2, para of the
STCW'95 Convention Annex as emended, of the Section A-V/2 of STCW code, in compliance with procedures of the
Directorate Decree 15th February 2016 and subsequent amendments.*

Data del rilascio
Date of issue

Il Direttore del Corso
Responsible of training

Firma del titolare dell'attestato
Signature of the holder of this statement

Compilare come appropriato/fill in as appropriate



ALLEGATO G2

Registrato al n°
Registered at n°

(Intestazione dell'istituto, ente o società riconosciuto)

Attestato corso di aggiornamento svolto a terra
Documentary evidence on ashore refresher training

Si certifica che il Sig./Sig.ra.
We hereby certify that Mr./Ms.

Nato/a a il
born in on

(*) iscritto/a nelle matricole del compartimento marittimo di
registered as seafarers at Harbor Master Office of

al n°
at No

(*) passaporto n° rilasciato da il
passport No issued at on

(*) Carta Identità n° rilasciato da il
Identity Card n° issued at on

Codice Fiscale:
Tax code

ha frequentato dal al con esito favorevole il corso di
has attended from to with favorable result the

“AGGIORNAMENTO PER NAVI PASSEGGERI DI CLASSE C e D (4 ore)”
"Refresher course for Class C and D passenger ships (4 hours)"

Presso riconosciuto dal Ministero
At recognized by Ministry of

delle Infrastrutture e dei Trasporti Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto
Infrastructure and Transport Italian Coast Guard Headquarters

con Decreto n.° in data
with Decree No. on date

Tale corso si è svolto ai sensi della Regola V/2, paragrafi dell'annesso alla Convenzione STCW'95
come emendata, e della Sezione A-V/2 del relativo Codice STCW e secondo le modalità di cui al Decreto Direttoriale
15 febbraio 2016 e ss.mm.ii.

*The above-mentioned training course has taken place in accordance with regulation V/2, para of the
STCW'95 Convention Annex as emended, of the Section A-V/2 of STCW code, in compliance with procedures of the
Directorate Decree 15th February 2016 and subsequent amendments.*

Data del rilascio
Date of issue

Il Direttore del Corso
Responsible of training

.....

Firma del titolare dell'attestato
Signature of the holder of this statement

Compilare come appropriato/fill in as appropriate



**Programma del corso di aggiornamento per il personale che presta servizio sulle unità adibite al trasporto passeggeri in ambito locale
(art. 7)**

Conoscenza, Comprensione e Competenza	Lezioni
1. Gestione della folla 1.1 Consapevolezza dei mezzi di salvataggio e dei piani di controllo 1.2 Capacità ad assistere i passeggeri in cammino verso i punti di riunione e i punti di imbarco; 1.3 Procedure per recarsi nei punti di riunione.	1,5
2. Servizio di assistenza diretto ai passeggeri negli spazi a loro dedicati 2.1 Capacità di comunicare con i passeggeri durante una emergenza; 2.2 Dispositivi di salvataggio 2.3 Procedure di imbarco	1,5
3. Gestione della crisi e del comportamento umano 3.1 Organizza le procedure di emergenza a bordo; 3.2 Ottimizzare l'uso delle risorse; 3.3 Controllare la reazione alle emergenze; 3.4 Controllare i passeggeri ed altro personale durante le situazioni di emergenza; 3.5 11. Stabilire e mantenere comunicazioni efficaci.	1
Totale ore Corso	4






TABELLA RIEPILOGATIVA CORSI PASSEGGERI STCW
Durata, Destinatari e Paragrafi della Regola V/2

Allegato	Nome allegato	Destinatari	Durata corso	Paragrafi da inserire nel certificato	Note
ALLEGATO E	Attestato di addestramento per il personale marittimo in servizio su navi passeggeri	Marittimi iscritti gente di mare	24 ore	Regola V/2, paragrafi 7 - 6 - 8 - 9	obbligatori per il personale inserito nel «Ruolo di appello» Personale: - incaricato di prestare assistenza direttamente ai passeggeri nelle aree loro riservate - direttamente responsabile delle operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, di carico, scarico e rizzaggio del carico, di chiusura delle aperture a scafo a bordo delle navi passeggeri ro-ro comprese le unità veloci da passeggeri ro-ro
			10 ore	Regola V/2, paragrafi 6 - 9	
			4 ore	Regola V/2, paragrafo 6	Personale: - incaricato di prestare assistenza direttamente ai passeggeri nelle aree loro riservate
			6 ore	Regola V/2, paragrafo 9	Personale: - direttamente responsabile delle operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, di carico, scarico e rizzaggio del carico, di chiusura delle aperture a scafo a bordo delle navi passeggeri ro-ro comprese le unità veloci da passeggeri ro-ro
ALLEGATO E	Attestato di addestramento per il personale marittimo in servizio su navi passeggeri «valido solo su navi passeggeri classe C e D ovvero su navi passeggeri adibite alla navigazione fino a litoranea».	Marittimi iscritti gente di mare	8 ore	Regola V/2, paragrafi 7 - 6 - 8	



		24 ore	Regola V/2, paragrafi 7 - 6 - 8 - 9	obbligatori per il personale inserito nel «Ruolo di appello»
ALLEGATO E1	Attestato di addestramento per altro personale in servizio su navi passeggeri	Personale che imbarca a passaporto	Regola V/2, paragrafi 6 - 9	Personale: - incaricato di prestare assistenza direttamente ai passeggeri nelle aree loro riservate direttamente responsabile delle operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, di carico, scarico e rizzaggio del carico, di chiusura delle aperture a scafo a bordo delle navi passeggeri ro-ro comprese le unità veloci da passeggeri ro-ro
				Personale: incaricato di prestare assistenza direttamente ai passeggeri nelle aree loro riservate
				Personale: direttamente responsabile delle operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, di carico, scarico e rizzaggio del carico, di chiusura delle aperture a scafo a bordo delle navi passeggeri ro-ro comprese le unità veloci da passeggeri ro-ro
ALLEGATO E1	Attestato di addestramento per altro personale in servizio su navi passeggeri «valido solo su navi passeggeri classe C e D ovvero su navi passeggeri adibite alla navigazione fino a litoranea».	Personale navi passeggeri C e D (locale)	Regola V/2, paragrafi 7 - 6 - 8	
ALLEGATO G	Refresh - Attestato corso di aggiornamento svolto a bordo	Marittimi iscritti /passaporto	Regola V/2, paragrafi 7 - 6 - 8 - 9	I paragrafi da menzionare sono gli stessi del corso iniziale
ALLEGATO G1	Refresh - Attestato corso di aggiornamento svolto a terra	Marittimi iscritti gente di mare		I paragrafi da menzionare sono gli stessi del corso iniziale
ALLEGATO G1 BIS	Refresh - Attestato corso di aggiornamento svolto a terra	Personale che imbarca a passaporto		I paragrafi da menzionare sono gli stessi del corso iniziale
ALLEGATO G2	Refresh - Attestato corso di aggiornamento svolto a terra	Personale navi passeggeri C e D (locale)		



DECRETO 30 dicembre 2025.

Integrazione alla composizione del corpo istruttori per i corsi di addestramento per il personale marittimo.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
GUARDIA COSTIERA

Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti;

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi, adottata a Londra il 7 luglio 1978 *Standard of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers* (Convenzione STCW '78), nella sua versione aggiornata, e sua esecuzione;

Visto l'annesso alla Convenzione STCW '78 come emendato con la risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;

Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della guardia (Code STCW'95, di seguito nominato Codice STCW) adottato con la risoluzione 2 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995, come emendato;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare, l'art. 1, comma 2, nonché gli articoli da 41 a 44;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è successivamente modificato e integrato prima con il decreto legislativo 22 agosto 2016, n. 179 e poi con il decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, istituzione del Codice dell'amministrazione digitale (CAD);

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 «Attuazione della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare» e successive modificazioni ed integrazioni con particolare riguardo ai contenuti dell'art. 5;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, recante regolamento relativo alla riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visti i decreti istitutivi dei seguenti corsi di addestramento e formazione della gente di mare, emanati sulla base delle pertinenti Regole e Sezioni dell'annesso alla predetta Convenzione STCW '78 e delle corrispondenti Regole e Sezioni del predetto Codice STCW '78:

Corso di sicurezza personale e responsabilità sociali (*personal safety and social responsibilities* P.S.S.R.);

Corso di formazione per formatore;

Corso di sopravvivenza e salvataggio per il personale marittimo;

Corsi antincendio di base e avanzato per il personale marittimo inclusa l'organizzazione antincendio a bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere;

Corso Radar osservatore normale per il personale marittimo;

Corso di addestramento all'uso dei sistemi radar ad elaborazione automatica dei dati A.R.P.A.;

Corso di addestramento radar A.R.P.A. – *Bridge Teamwork* – ricerca e salvataggio;

Corso di addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di prodotti chimici;

Corso di addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti;

Corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi;

Corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici;

Corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti;

Corso di formazione «*leadership and teamwork*» per il personale marittimo;

Corso di formazione «*high voltage technology*» per il personale marittimo;

Corsi di istruzione e addestramento per il personale in servizio su navi passeggeri;

Corso di formazione «uso della leadership e delle capacità manageriali»;

Corso di formazione e addestramento per il personale marittimo in servizio su navi soggette al codice IGF;

Corso di formazione e addestramento per il personale marittimo in servizio su navi soggette al codice polare;

Corso di addestramento teorico-pratico per la certificazione di marittimo abilitato per mezzi di salvataggio diversi dai battelli di emergenza veloci – M.A.M.S.;

Corso dell'addestramento teorico-pratico per la certificazione di marittimo abilitato per i battelli di emergenza veloci – M.A.B.E.V.;

Corso di formazione all'uso operativo dei sistemi di informazione e visualizzazione della cartografia elettronica (*electronic chart display and information system* – e.c.d.i.s.) – livello operativo;

Vista la direttiva della Funzione pubblica del 2 luglio 2002 concernente le linee guida per le ispezioni;

Visto il decreto dirigenziale 18 giugno 2024, n. 850, recante le «Procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo»;



Visto il decreto dirigenziale 7 maggio 2025, n. 72 concernente i requisiti per accedere alle certificazioni di coperta e di macchina ai sensi delle disposizioni della Convenzione STCW '78 come emendata;

Considerata la necessità di integrare i requisiti e di rivedere la composizione del corpo istruttori per i corsi di addestramento per il personale marittimo;

Visti gli esiti del gruppo di lavoro riunitosi, da ultimo, in data 13 novembre 2025;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto disciplina ed integra i requisiti e la composizione del corpo istruttori per i corsi di addestramento per il personale marittimo.

2. Il presente decreto apporta, inoltre, modifiche sulle tempistiche di convocazione delle commissioni di esami nei decreti disciplinanti i corsi radar per renderli uniformi con le previsioni degli altri decreti.

Art. 2.

Modifiche alla composizione del corpo istruttori

1. L'allegato C al decreto 7 agosto 2001 «Modifica del decreto 16 febbraio 1995, istitutivo del corso all'uso del Radar osservatore normale per il personale marittimo» è sostituito dall'allegato 3 al presente decreto.

2. L'allegato C al decreto 7 agosto 2001 «Modifica del decreto 16 febbraio 1995, istitutivo del corso all'uso dei Sistemi Radar ad elaborazione automatica dei dati - A.R.P.A.» è sostituito dall'allegato 4 al presente decreto.

3. L'allegato C al decreto 7 agosto 2001 «Istituzione del corso di addestramento Radar A.R.P.A. – *Bridge Teamwork* – ricerca e salvataggio» è sostituito dall'allegato 5 al presente decreto.

4. L'allegato C al decreto 5 dicembre 2011 «Istituzione del corso di formazione sull'uso operativo dei sistemi di informazione e visualizzazione della cartografia elettronica (*Electronic Chart Display and Information System* - EC-DIS) - livello operativo» è sostituito dall'allegato 19 al presente decreto.

5. L'allegato D al decreto 12 dicembre 2015 «Istituzione del corso di formazione “*Leadership and Teamwork*” per il personale marittimo» è sostituito dall'allegato 11 al presente decreto.

6. L'allegato C al decreto 1° aprile 2016 «Istituzione del corso di addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di prodotti chimici» è sostituito dall'allegato 6 al presente decreto.

7. L'allegato C al decreto 1° aprile 2016 «Istituzione del corso di addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti» è sostituito dall'allegato 7 al presente decreto.

8. L'allegato D al decreto 1° aprile 2016 «Istituzione del corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici» è sostituito dall'allegato 8 al presente decreto.

9. L'allegato D al decreto 1° aprile 2016 «Istituzione del corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti» è sostituito dall'allegato 9 al presente decreto.

10. L'allegato D al decreto 1° aprile 2016 «Istituzione del corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi» è sostituito dall'allegato 10 al presente decreto.

11. L'allegato C al decreto 15 febbraio 2016 «Istruzione e addestramento per il personale in servizio su navi passeggeri» è sostituito dall'allegato 12 al presente decreto.

12. L'allegato C al decreto 9 marzo 2016 «Istituzione del corso di formazione “Uso della leadership e delle capacità manageriali”» è sostituito dall'allegato 13 al presente decreto.

13. L'art. 2, comma 7 del decreto 9 marzo 2016 «Istituzione del corso di formazione “Uso della leadership e delle capacità manageriali”» è abrogato.

14. L'allegato D al decreto 15 febbraio 2016 «Istituzione del corso di formazione “*High Voltage Technology*” per il personale marittimo» è sostituito dall'allegato 15 al presente decreto.

15. L'allegato C al decreto 25 ottobre 2016 «Disciplina dell'addestramento teorico-pratico per la certificazione di marittimo abilitato per mezzi di salvataggio diversi dai battelli di emergenza veloci» è sostituito dall'allegato 17 al presente decreto.

16. L'allegato C al decreto direttoriale 25 ottobre 2016 «Disciplina dell'addestramento teorico-pratico per la certificazione di marittimo abilitato per i battelli di emergenza veloci» è sostituito dall'allegato 18 al presente decreto.

17. L'allegato C al decreto 2 maggio 2017 «Istituzione del corso di sopravvivenza e salvataggio per il personale marittimo» è sostituito dall'allegato 1 al presente decreto.



18. L'allegato C al decreto 2 maggio 2017 «Istituzione dei corsi antincendio di base e avanzato per il personale marittimo inclusa l'organizzazione antincendio a bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere» è sostituito dall'allegato 2 al presente decreto.

19. L'allegato C al decreto 16 novembre 2017 «Istituzione del corso di formazione e addestramento per il personale marittimo in servizio su navi soggette al Codice IGF» è sostituito dall'allegato 14 al presente decreto.

20. L'allegato D al decreto 5 giugno 2018 «Istituzione del corso di formazione e addestramento per il personale marittimo in servizio su navi soggette al *Polar Code*» è sostituito dall'allegato 16 al presente decreto.

21. Nell'allegato C del decreto direttoriale 21 ottobre 2024, n. 1651 «Corso di formazione per formatore (*Train The Trainer*)» il comma 1, lettera *a*) è sostituito con la seguente dicitura: «*a*) Comandante/1° Ufficiale di coperta: - certificato di competenza su navi di stazza pari o superiore rispettivamente a 500GT e a 3000GT in corso di validità; o, in alternativa».

22. Nell'allegato C del decreto direttoriale 21 ottobre 2024, n. 1651 «Corso di formazione per formatore (*Train The Trainer*)» il comma 1, lettera *c*) è sostituito con la seguente dicitura: «*c*) Laurea magistrale in scienze e tecnologie della navigazione (LM 72) con almeno un anno di insegnamento nelle discipline tecniche nautiche presso gli ITTL (Istituti tecnici trasporti e logistica) aderenti alla rete QualiForMa (*ex* Istituti Nautici) / Università ed ITS Academy area mobilità sostenibile».

23. Nell'allegato C del decreto direttoriale 21 ottobre 2024, n. 1651 «Corso di formazione per formatore (*Train The Trainer*)» il comma 3 è sostituito con il seguente: «3) Gli istruttori già riconosciuti idonei ai sensi del previgente regolamento decreto direttoriale 17 dicembre 2015 e che non rientrano nelle casistiche sopra riportate, possono richiedere l'accreditamento in un unico dei precedenti profili del corpo istruttore dando evidenza della partecipazione ad almeno 5 corsi in qualità di istruttore/docente nelle materie ora delegate a tale profilo.».

24. Nell'allegato C del decreto direttoriale 21 ottobre 2024, n. 1651 «Corso di formazione per formatore (*Train The Trainer*)» dopo il punto 3 sono inseriti i seguenti punti:

«3-bis) Le edizioni dei corsi riportate nel punto 2 sono riferite ad un arco temporale di cinque anni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Qualora l'accreditamento precedente sia avvenuto in un arco temporale inferiore per effetto del d.d. n. 850/2024, le edizioni dei corsi necessari per il riaccredito sono ridotte in maniera proporzionale al periodo di effettivo accreditamento del docente.

3-ter) Ai fini del computo delle edizioni del corso per il nuovo accreditamento, previsto dal punto 2, possono essere presi in considerazione anche i corsi erogati presso altri centri di addestramento già autorizzati dal Comando generale.

3-quater) Il nuovo accreditamento, previsto dal punto 2, può essere operato in favore del docente presso un centro di addestramento autorizzato diverso rispetto a quello dove ha maturato l'esperienza richiesta.».

Art. 3.

Modifiche ai requisiti del corpo istruttori

1. All'art. 2, comma 3 del decreto direttoriale 21 ottobre 2024, n. 1651 «Corso di formazione per formatore (*Train the Trainer*)», dopo la parola «navigazione» è inserito il seguente inciso: «(LM-72) che abbiano almeno un anno di insegnamento negli ultimi cinque anni e i docenti universitari/Istituti secondari di secondo grado che erogano insegnamenti specifici nella navigazione e».

2. L'art. 3, comma 5 del decreto 7 agosto 2001 «Modifica del decreto 16 febbraio 1995, istitutivo del corso all'uso del radar osservatore normale per il personale marittimo» è abrogato.

3. L'art. 3, comma 5 del decreto 7 agosto 2001 modifica del decreto 16 febbraio 1995, istitutivo del corso all'uso dei sistemi radar ad elaborazione automatica dei dati - A.R.P.A. è abrogato.

4. L'art. 3, comma 5 del decreto 7 agosto 2001 istituzione del corso di addestramento radar A.R.P.A. – *Bridge Teamwork* - ricerca e salvataggio è abrogato.

Art. 4.

Modifiche ai programmi

1. Nell'allegato A del decreto 12 dicembre 2015 «Istituzione del corso di formazione *Leadership and Teamwork*» è modificato lo schema nella colonna «Ore» in corrispondenza dell'Argomento 3. Gestione e addestramento del personale di bordo inserendo il valore 6 in luogo del valore 5.

2. Nell'allegato A del decreto 7 agosto 2001 «Modifica del decreto 16 febbraio 1995, istitutivo del corso all'uso del radar osservatore normale per il personale marittimo» è modificato lo schema nella colonna «Ore di lezione»:

a. in corrispondenza dell'argomento «1.1.1. Principi fondamentali del radar» inserendo il valore 4.5 in luogo del valore 4;



b. in corrispondenza dell'argomento «1.1.4. Caratteristiche degli apparati radar e fattori che influenzano le prestazioni» inserendo il valore 3.5 in luogo del valore 3;

c. sostituire 11.5 con 12.5.

3. All'art. 10, comma 1 del decreto 16 novembre 2017, n. 875 «Istituzione del corso di formazione e addestramento per il personale marittimo in servizio su navi soggette al codice IGF» dopo la parola «8 ore» è inserito il seguente inciso: «di cui 2 ore per lo svolgimento dell'attività pratica».

4. All'art. 10, comma 4 del decreto 16 novembre 2017, n. 875 «Istituzione del corso di formazione e addestramento per il personale marittimo in servizio su navi soggette al codice IGF» dopo la parola «12 ore» è inserito il seguente inciso: «di cui 4 ore per lo svolgimento dell'attività pratica».

5. All'art. 10, comma 1 del decreto 5 giugno 2018 «Istituzione del corso di formazione e addestramento per il personale marittimo in servizio su navi soggette al POLAR CODE» dopo la parola «15 ore» è inserito il seguente inciso: «di cui 7 ore per lo svolgimento dell'attività pratica».

6. All'art. 10, comma 2 del decreto 5 giugno 2018 «Istituzione del corso di formazione e addestramento per il personale marittimo in servizio su navi soggette al POLAR CODE» dopo la parola «16 ore» è inserito il seguente inciso: «di cui 6 ore per lo svolgimento dell'attività pratica».

Art. 5.

Modifiche alle convocazioni delle commissioni di esame

1. Nell'art. 4, comma 1 del decreto 7 agosto 2001 e successive modificazioni ed integrazioni concernente «Modifiche al decreto 16 febbraio 1995, istitutivo del corso all'uso dei sistemi radar ed elaborazione automatica dei dati – A.R.P.A.» e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 dell'8 settembre 2001, la dicitura «nel primo giorno feriale utile dopo il termine del corso stesso» è sostituita con la dicitura: «al termine del corso stesso».

2. Nell'art. 4, comma 1 del decreto 7 agosto 2001 e successive modificazioni ed integrazioni concernente «Istituzione del corso di addestramento radar A.R.P.A. - *Bridge Teamwork* – ricerca e salvataggio» e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 12 settembre 2001, la dicitura «nel primo giorno feriale utile dopo il termine del corso stesso» è sostituita con la dicitura: «al termine del corso stesso».

3. Nell'art. 4, comma 1 del decreto 7 agosto 2001 e successive modificazioni ed integrazioni concernente «Modifica del decreto 16 febbraio 1995, istitutivo del corso all'uso del radar osservatore normale per il personale marittimo» e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 dell'11 settembre 2001, la dicitura «nel primo giorno feriale utile dopo il termine del corso stesso» è sostituita con la dicitura: «al termine del corso stesso».

Art. 6.

Aggiornamento dei corsi Basic Training

Dopo l'art. 5, comma 3 del decreto direttoriale 3 dicembre 2024, n. 1986 «Modalità di svolgimento dei corsi di addestramento e formazione professionale per i lavoratori marittimi previsti dalla convenzione STCW '78 nella sua versione aggiornata e per la *Maritime Security*- codice ISPS presso i centri di addestramento autorizzati» è inserito il seguente comma: «4. La propedeuticità non si applica ai corsi di aggiornamento.».

Art. 7.

Entrata in vigore

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2026.

Roma, 30 dicembre 2025

Il Comandante generale: LIARDO



Allegato 1

(Allegato C al Decreto 2 maggio 2017 “Istituzione del corso di sopravvivenza e salvataggio per il personale marittimo”)**COMPOSIZIONE DEL CORPO ISTRUTTORI E DIRETTORE DEL CORSO**

1. Il corpo istruttori è composto da personale in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) **Comandante/1°Ufficiale di coperta:**
 - certificato di competenza su navi di stazza pari o superiore rispettivamente a 500GT e a 3000GT in corso di validità;
 - almeno 1 anno di navigazione su navi di stazza pari o superiore a 3000GT, negli ultimi 5, a livello manageriale;
 - b) **Medico:** Laureato in medicina e chirurgia (LM-41) iscritto da almeno 12 mesi all'albo **oppure**
Infermiere: con laurea triennale (classe L/SNT1) iscritto da almeno 12 mesi all'albo;
 - c) **Maestro di Salvamento:** con brevetto in corso di validità **oppure**
Istruttore di nuoto: con brevetto in corso di validità. La validità del brevetto deve essere sempre assicurata durante il periodo di accreditamento.
2. Gli istruttori già riconosciuti idonei ai sensi del regolamento previgente al Decreto Direttoriale 1654/2024 e che non rientrano nelle casistiche sopra riportate, possono richiedere l'accreditamento in un unico dei precedenti profili del corpo istruttore dando evidenza della partecipazione ad almeno 5 corsi in qualità di istruttore/docente nelle materie ora delegate a tale profilo.
3. Gli istruttori di cui al comma 1, in possesso dei requisiti specifici di cui sopra e gli assimilati a tali profili ai sensi del comma 2, ottengono l'accreditamento per un periodo non superiore a 5 (cinque) anni e, comunque, fino al termine di validità del decreto autorizzativo. Trascorso tale arco temporale, ottengono un nuovo accreditamento per ulteriori 5 (cinque) anni, dimostrando di aver maturato nei 5 (cinque) anni precedenti i sottoelencati requisiti:
 - a) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto a), essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
 - di certificato di competenza su navi di stazza pari o superiore rispettivamente a 500GT e a 3000GT in corso di validità; **oppure**
 - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata domanda e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 20 edizioni di corsi Sopravvivenza e salvataggio compresi i relativi refresh di cui 4 potranno essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni di esame;
 - b) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto b) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
 - del mantenimento dell'iscrizione all'albo dei Medici Chirurghi o, nel caso degli infermieri all'albo degli infermieri; **oppure**
 - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata istanza e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 20 edizioni di corsi Sopravvivenza e salvataggio compresi i relativi refresh di cui 4 potranno essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni di esame.
 - c) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto c) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
 - del brevetto di "Maestro di salvamento" o Istruttore di nuoto in corso di validità;
 - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata istanza.
4. Le edizioni dei corsi riportate nel comma precedente sono riferite ad un arco temporale di 5 anni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Qualora l'accreditamento precedente sia avvenuto in un arco temporale inferiore per effetto del D.D. 850/2024, le edizioni dei corsi necessari per il riaccredito sono ridotte in maniera proporzionale al periodo di effettivo accreditamento del docente.
5. Ai fini del computo delle edizioni del corso per il nuovo accreditamento, previsto dal comma 3, possono essere presi in considerazione anche i corsi erogati presso altri Centri di Addestramento già autorizzati dal Comando generale.
6. Il nuovo accreditamento, previsto dal comma 3, può essere operato in favore del docente presso un Centro di Addestramento autorizzato diverso rispetto a quello dove ha maturato l'esperienza richiesta.
7. Tutti gli istruttori devono aver frequentato il corso di formazione per formatori ai sensi della sezione A-I/6 del codice STCW e secondo le previsioni del Decreto Direttoriale 21.10.2024, n. 1651 e ss.mm.ii.
8. Ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW, gli istruttori che utilizzino simulatori per l'erogazione del corso devono aver frequentato un corso di formazione sulle tecniche di insegnamento con l'uso dei simulatori svolto in conformità al modello di corso n. 6.10 dell'IMO.
9. Il direttore/vicedirettore del corso, responsabile della corretta implementazione del corso e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, deve essere nominato scegliendo fra il legale rappresentante della ditta o un altro soggetto avente le caratteristiche contemplate nei principi del manuale di gestione della qualità e deve aver frequentato il corso di formazione per formatore laddove applicabile. Sussiste la possibilità della nomina anche di più sostituti del direttore del corso che sostituiscono lo stesso in caso di indisponibilità o impedimento o alternanza (istruttore-direttore) e che siano in possesso dei medesimi requisiti. La nomina del direttore e dei suoi sostituti deve essere formalizzata con lettera d'incarico da parte del legale rappresentante del centro di addestramento. Qualora l'istruttore è accreditato anche come direttore o vice direttore lo stesso può svolgere solo una delle due funzioni (direttore/vice direttore o istruttore) durante l'erogazione del singolo corso.
10. Gli istruttori di cui al comma 1 devono erogare i seguenti punti del programma:
 - Allegato A:
 - a. **Comandante/1°Ufficiale di coperta:** Punti 1, 2, 3, 4, 5, 7.2, 8, 9.1, 9.2 e 9.3 con riferimento al solo alinea "Spiegare l'importanza di obbedire alle istruzioni date dal pilota o suo sostituto"
 - b. **Medico/Infermiere:** Punto 7.1
 - c. **Maestro di Salvamento/Istruttore di nuoto:** Punti 6, 9.3 (ad eccezione dell'alinea "Spiegare l'importanza di obbedire alle istruzioni date dal pilota o suo sostituto"), 9.4
 - Allegato F:
 - a. **Comandante/1°Ufficiale di coperta:** Punti 8, 9, 10, 11
 - b. **Maestro di Salvamento/Istruttore di nuoto:** Punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
 - Allegato F1: **Maestro di Salvamento/Istruttore di nuoto**

11. Il Maestro di Salvamento/istruttore di nuoto deve essere presente in tutte le attività di piscina.




Allegato 2

(Allegato C al Decreto 2 Maggio 2017 “Istituzione dei corsi antincendio di base e avanzato per il personale marittimo inclusa l'organizzazione antincendio a bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere)

COMPOSIZIONE DEL CORPO ISTRUTTORI E DIRETTORE DEL CORSO

1. Il corpo istruttori è composto da personale in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) **Laureato in ingegneria navale** (classe di laurea LM-34) o **meccanica** (classe di laurea LM-33) con almeno 3 (tre) anni di:
 - insegnamento in macchine marine e/o servizi ausiliari di bordo; **oppure**
 - esperienza acquisita presso industrie navali; **oppure**
 - esperienza acquisita presso enti di classifica riconosciuti IACS;
 che abbia frequentato un corso Antincendio di Base erogato ai sensi del presente decreto. L'interessato può essere ammesso alla frequenza del corso presentando unicamente la lettera di incarico professionale del centro di addestramento dove intende svolgere la docenza;
 - b) **Comandante/1°Ufficiale di coperta:**
 - certificato di competenza su navi di stazza pari o superiore rispettivamente a 500GT e a 3000GT in corso di validità;
 - almeno 1 anno di navigazione su navi di stazza pari o superiore a 3000GT, negli ultimi 5, a livello manageriale;
 - c) **Direttore/1°Ufficiale di macchina:**
 - certificato di competenza per navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW in corso di validità;
 - almeno 1 anno di navigazione su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW, negli ultimi 5, a livello manageriale
 - d) **Esperto:** persona appartenente/proveniente dal servizio permanente del Corpo dei vigili del fuoco come capo squadra o superiore; **oppure**
Esperto: istruttore accreditato ai sensi del D.M. 02 settembre 2021 ad erogare i corsi antincendio ex D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;
 - e) Previsto per i corsi antincendio avanzato: **Medico:** Laureato in medicina e chirurgia (LM-41) iscritto da almeno 12 mesi all'albo **oppure** **Infermiere:** con laurea triennale (classe L/SNT1) iscritto da almeno 12 mesi all'albo;
2. Gli istruttori già riconosciuti idonei ai sensi del regolamento previgente al Decreto Direttoriale 1654/2024 e che non rientrano nelle casistiche sopra riportate, possono richiedere l'accreditamento in un unico dei precedenti profili del corpo istruttore dando evidenza della partecipazione ad almeno 5 corsi in qualità di istruttore/docente nelle materie ora delegate a tale profilo.
3. Gli istruttori di cui al comma 1, in possesso dei requisiti specifici di cui sopra e gli assimilati a tali profili ai sensi del comma 2, ottengono l'accreditamento per un periodo non superiore a 5 (cinque) anni e, comunque, fino al termine di validità del decreto autorizzativo. Trascorso tale arco temporale, ottengono un nuovo accreditamento per ulteriori 5 (cinque) anni, dimostrando di aver maturato nei 5 (cinque) anni precedenti i sottoelencati requisiti:
 - a) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto a) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccreditamento:
 - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 (dodici) mesi successivi alla precitata domanda e
 - aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 20 (venti) edizioni di corsi Antincendio di base e/o avanzato di cui 4 (quattro) potranno essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni di esame.
 - b) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto b) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccreditamento:
 - di certificato di competenza su navi di stazza pari o superiore rispettivamente a 500GT e a 3000GT in corso di validità; **oppure**
 - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata domanda e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 20 edizioni di corsi Antincendio di Base e/o Avanzato e relativo refresh di cui 4 potranno essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni di esame;
 - c) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto c) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccreditamento:
 - di certificato di competenza per navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW in corso di validità; **oppure**
 - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata domanda e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 20 edizioni di corsi Antincendio di Base e/o Avanzato e relativo refresh di cui 4 potranno essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni di esame
 - d) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto d) che hanno lasciato il servizio permanente da più di 05 (cinque) anni essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccreditamento:
 - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di formazione accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata domanda e
 - aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 20 edizioni di corsi Antincendio di Base e/o Avanzato e relativo refresh di cui 4 (quattro) potranno essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni di esame.
 - e) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto e) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccreditamento:
 - del mantenimento dell'iscrizione all'albo dei Medici Chirurghi o, nel caso degli infermieri all'albo degli infermieri; **oppure**
 - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata istanza e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 20 edizioni di corsi Antincendio di Base e/o Avanzato e relativo refresh di cui 4 potranno essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni di esame.
4. Le edizioni dei corsi riportate nel comma precedente sono riferite ad un arco temporale di 5 anni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Qualora l'accreditamento precedente sia avvenuto in un arco temporale inferiore per effetto del D.D. 850/2024, le edizioni dei corsi necessari per il riaccreditamento sono ridotte in maniera proporzionale al periodo di effettivo accreditamento del docente.
5. Ai fini del computo delle edizioni del corso per il nuovo accreditamento, previsto dal comma 3, possono essere presi in considerazione anche i corsi erogati presso altri Centri di Addestramento già autorizzati dal Comando generale.
6. Il nuovo accreditamento, previsto dal comma 3, può essere operato in favore del docente presso un Centro di Addestramento autorizzato diverso rispetto a quello dove ha maturato l'esperienza richiesta.
7. Tutti gli istruttori devono aver frequentato il corso di formazione per formatori ai sensi della sezione A-I/6 del codice STCW e secondo le previsioni del Decreto Direttoriale 21.10.2024, n. 1651 e ss.mm.ii.
8. Ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW, gli istruttori che utilizzino simulatori per l'erogazione del corso devono aver frequentato un corso di formazione sulle tecniche di insegnamento con l'uso dei simulatori svolto in conformità al modello di corso n. 6.10 dell'IMO.
9. Il direttore/vicedirettore del corso, responsabile della corretta implementazione del corso e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, deve essere nominato scegliendo fra il legale rappresentante della ditta o un altro soggetto avente le caratteristiche contemplate nei principi del manuale di gestione della qualità e deve aver frequentato il corso di formazione per formatore laddove applicabile. Sussiste la possibilità della nomina anche di più sostituti del direttore del corso che sostituiscono lo stesso in caso di indisponibilità o impedimento o alternanza (istruttore-direttore) e che siano in possesso dei medesimi requisiti. La nomina del direttore e dei suoi sostituti deve essere formalizzata con lettera



d'incarico da parte del legale rappresentante del centro di addestramento. Qualora l'istruttore è accreditato anche come direttore o vice direttore lo stesso può svolgere solo una delle due funzioni (direttore/vice direttore o istruttore) durante l'erogazione del singolo corso.

10. Gli istruttori di cui al comma 1 devono erogare i seguenti punti del programma:

Allegato A e A1:

- a. **Laureato in ingegneria navale o meccanica:**
 - Antincendio base: Competenza 1 punto 4, 5, 9.
 - Antincendio avanzato: Competenza 1 punto 2 e Competenze 3, 4.
- b. **Comandante/1°Ufficiale di coperta oppure Direttore/1°Ufficiale di macchina:**
 - Antincendio base: Competenza 1 punto 1, 2, 3, 6, 7, 8 e Competenza 2 punto 1.
 - Antincendio avanzato: Competenza 1 punto 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Competenza 2 punto 1, 2 e Competenze 3, 4.
- c. **Esperto:**
 - Antincendio base: Competenza 2 punto 1 ed Addestramento pratico.
 - Antincendio avanzato: Competenza 1 punto 7, 10 – Competenza 2 punto 3, 4 – Addestramento pratico navi cisterna.
- d. **Medico/Infermiere:**
 - Antincendio avanzato: Competenza 1 punto 9.

Allegato G:

- a. **Comandante/1°Ufficiale di coperta oppure Direttore/1°Ufficiale di macchina:** Competenza 1
- b. **Esperto:** Competenza 2


Allegato H:

- a. **Laureato in ingegneria navale o meccanica:** Competenza 1 punto 2, Competenza 3, Competenza 4
- b. **Comandante/1°Ufficiale di coperta oppure Direttore/1°Ufficiale di macchina:** Competenza 1 punto 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, Competenza 2 punto 1, 2, Competenza 3 punto 3, 4 e Competenza 4.
- c. **Esperto:** Competenza 2 punti 3, 4
- d. **Medico/Infermiere:** Competenza 1 punto 9.

Allegato H1:

- a. **Laureato in ingegneria navale o meccanica:** Competenza 1 punto 1, Competenza 3 e Competenza 4
- b. **Comandante/1°Ufficiale di coperta oppure Direttore/1°Ufficiale di macchina:** Competenza 1 punto 2, Competenza 2 punto 1, 2, Competenza 3 e Competenza 4
- c. **Esperto:** Competenza 2 punti 3, 4

11. L'eventuale presenza di punti del programma in comune tra più docenti è indice che tali argomenti possono essere affrontati in maniera congiunta o alternativa fra i docenti.



Allegato 3

(Allegato C al Decreto 07 agosto 2001 "Modifica del decreto 16 febbraio 1995, istitutivo del corso all'uso del Radar Osservatore Normale per il personale marittimo)

COMPOSIZIONE DEL CORPO ISTRUTTORI E DIRETTORE DEL CORSO

1. Il corpo istruttori è composto da personale in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) **Laureato in discipline nautiche**, docente di navigazione o sicurezza e/o arte navale; **oppure** **Laureato** in classe di concorso e di **abilitazione A-43** "Scienze e tecnologie nautiche" ex D.M. 9 maggio 2017, n.259 e ss.mm.ii. per docenti con almeno tre anni di insegnamento nelle discipline tecniche nautiche presso gli ex Istituti Nautici/Università **ovvero** Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie della Navigazione (LM 72) con almeno tre anni di insegnamento nelle discipline tecniche nautiche presso gli ITTL (Istituti Tecnici Trasporti e Logistica) aderenti alla rete QualiForMa (ex Istituti Nautici) /Università ed ITS Academy area mobilità sostenibile
 - b) **Laureato in ingegneria elettronica** (classe di laurea LM-29) o **elettrica** (classe di laurea LM-28); **oppure Perito elettronico o elettrotecnico**, che abbiano effettuato familiarizzazione presso un costruttore di radar;
 - c) **Comandante/1° Ufficiale di coperta**:
 - certificato di competenza su navi di stazza pari o superiore rispettivamente a 500GT e a 3000GT in corso di validità;
 - almeno 1 anno di navigazione su navi di stazza pari o superiore a 3000GT, negli ultimi 5, a livello manageriale;
2. Gli istruttori già riconosciuti idonei ai sensi del regolamento previgente al Decreto Direttoriale 1654/2024 e che non rientrano nelle casistiche sopra riportate, possono richiedere l'accreditamento in un unico dei precedenti profili del corpo istruttore dando evidenza della partecipazione ad almeno 5 corsi in qualità di istruttore/docente nelle materie ora delegate a tale profilo.
3. Gli istruttori di cui al comma 1, in possesso dei requisiti specifici di cui sopra e gli assimilati a tali profili ai sensi del comma 2, ottengono l'accreditamento per un periodo non superiore a 5 (cinque) anni e, comunque, fino al termine di validità del decreto autorizzativo all'erogazione del corso. Trascorso tale arco temporale, ottengono un nuovo accreditamento per ulteriori 5 (cinque) anni, dimostrando di aver maturato nei 5 (cinque) anni precedenti i sottoelencati requisiti:
 - a) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto a) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
 - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 (dodici) mesi successivi alla precitata domanda; **e**
 - aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 5 edizioni di corsi Radar Osservatore normale.
 - b) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto b) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
 - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 (dodici) mesi successivi alla precitata domanda; **e**
 - aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 5 edizioni di corsi Radar Osservatore Normale.
 - c) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto c) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
 - di certificato di competenza su navi di stazza pari o superiore rispettivamente a 500GT e a 3000GT in corso di validità; **oppure**
 - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata domanda e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 5 edizioni di corsi Radar osservatore normale.
4. Le edizioni dei corsi riportate nel comma precedente sono riferite ad un arco temporale di 5 anni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Qualora l'accreditamento precedente sia avvenuto in un arco temporale inferiore per effetto del D.D. 850/2024, le edizioni dei corsi necessari per il riaccredito sono ridotte in maniera proporzionale al periodo di effettivo accreditamento del docente.
5. Ai fini del computo delle edizioni del corso per il nuovo accreditamento, previsto dal comma 3, possono essere presi in considerazione anche i corsi erogati presso altri Centri di Addestramento già autorizzati dal Comando generale.
6. Il nuovo accreditamento, previsto dal comma 3, può essere operato in favore del docente presso un Centro di Addestramento autorizzato diverso rispetto a quello dove ha maturato l'esperienza richiesta.
7. Tutti gli istruttori devono aver frequentato il corso di formazione per formatori ai sensi della sezione A-I/6 del codice STCW e secondo le previsioni del Decreto Direttoriale 21.10.2024, n. 1651 e ss.mm.ii.
8. Ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW, gli istruttori che utilizzino simulatori per l'erogazione del corso devono aver frequentato un corso di formazione sulle tecniche di insegnamento con l'uso dei simulatori svolto in conformità al modello di corso n° 6.10 dell'IMO.
9. Il direttore/vicedirettore del corso, responsabile della corretta implementazione del corso e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, deve essere nominato scegliendo fra il legale rappresentante della ditta o un altro soggetto avente le caratteristiche contemplate nei principi del manuale di gestione della qualità e deve aver frequentato il corso di formazione per formatore laddove applicabile. Sussiste la possibilità della nomina anche di più sostituti del direttore del corso che sostituiscono lo stesso in caso di indisponibilità o impedimento o alternanza (istruttore-direttore) e che siano in possesso dei medesimi requisiti. La nomina del direttore e dei suoi sostituti deve essere formalizzata con lettera d'incarico da parte del legale rappresentante del centro di addestramento. Qualora l'istruttore è accreditato anche come direttore o vice direttore lo stesso può svolgere solo una delle due funzioni (direttore/vice direttore o istruttore) durante l'erogazione del singolo corso.
10. Gli istruttori di cui al comma 1 devono erogare i seguenti punti del programma:
 - a. **Laureato in discipline nautiche**: Competenza 2, 3 punti tutti;
 - b. **Laureato in ingegneria/Perito Elettronico**: Competenza 1;
 - c. **Comandante/1° ufficiale di coperta**: Competenza 3 punti 3, 3.4, 3.5 e Competenza 4, 5;
11. L'eventuale presenza di punti del programma in comune tra più docenti è indice che tali argomenti possono essere affrontati in maniera congiunta o alternativa fra i docenti.



Allegato 4**(Allegato C al Decreto 07 agosto 2001 “Modifica del decreto 16 febbraio 1995, istitutivo del corso all’uso dei Sistemi Radar ad elaborazione automatica dei dati – A.R.P.A.”)****COMPOSIZIONE DEL CORPO ISTRUTTORI E DIRETTORE DEL CORSO**

1. Il corpo istruttori è composto da personale in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) **Laureato in discipline nautiche**, docente di navigazione o sicurezza e/o arte navale; **oppure** **Laureato** in classe di concorso e di **abilitazione A-43** “Scienze e tecnologie nautiche” ex D.M. 9 maggio 2017, n.259 e ss.mm.ii. per docenti con almeno tre anni di insegnamento nelle discipline tecniche nautiche presso gli ex Istituti Nautici/Università **ovvero** Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie della Navigazione (LM 72) con almeno tre anni di insegnamento nelle discipline tecniche nautiche presso gli ITTL (Istituti Tecnici Trasporti e Logistica) aderenti alla rete QualiForMa (ex Istituti Nautici) /Università ed ITS Accademy area mobilità sostenibile
 - b) **Comandante/1°Ufficiale di coperta**:
 - certificato di competenza su navi di stazza pari o superiore rispettivamente a 500GT e a 3000GT in corso di validità,
 - almeno 1 anno di navigazione su navi di stazza pari o superiore a 3000GT, negli ultimi 5, a livello manageriale,
 - aver familiarizzato presso un costruttore con il sistema A.R.P.A.
2. Gli istruttori già riconosciuti idonei ai sensi del regolamento previgente al Decreto Direttoriale 1654/2024 e che non rientrano nelle casistiche sopra riportate, possono richiedere l'accreditamento in un unico dei precedenti profili del corpo istruttore dando evidenza della partecipazione ad almeno 5 corsi in qualità di istruttore/docente nelle materie ora delegate a tale profilo.
3. Gli istruttori di cui al comma 1, in possesso dei requisiti specifici di cui sopra e gli assimilati a tali profili ai sensi del comma 2, ottengono l'accreditamento per un periodo non superiore a 5 (cinque) anni e, comunque, fino al termine di validità del decreto autorizzativo all'erogazione del corso. Trascorso tale arco temporale, ottengono un nuovo accreditamento per ulteriori 5 (cinque) anni, dimostrando di aver maturato nei 5 (cinque) anni precedenti i sottoelencati requisiti:
 - a) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto a) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccreditamento:
 - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 (dodici) mesi successivi alla precitata domanda; e
 - aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 5 edizioni di corsi Radar A.R.P.A.
 - b) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto b) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccreditamento:
 - di certificato di competenza su navi di stazza pari o superiore rispettivamente a 500GT e a 3000GT in corso di validità; **oppure**
 - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata domanda e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 5 edizioni di corsi Radar A.R.P.A.
4. Le edizioni dei corsi riportate nel comma precedente sono riferite ad un arco temporale di 5 anni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Qualora l'accreditamento precedente sia avvenuto in un arco temporale inferiore per effetto del D.D. 850/2024, le edizioni dei corsi necessari per il riaccreditamento sono ridotte in maniera proporzionale al periodo di effettivo accreditamento del docente.
5. Ai fini del computo delle edizioni del corso per il nuovo accreditamento, previsto dal comma 3, possono essere presi in considerazione anche i corsi erogati presso altri Centri di Addestramento già autorizzati dal Comando generale.
6. Il nuovo accreditamento, previsto dal comma 3, può essere operato in favore del docente presso un Centro di Addestramento autorizzato diverso rispetto a quello dove ha maturato l'esperienza richiesta.
7. Tutti gli istruttori devono aver frequentato il corso di formazione per formatori ai sensi della sezione A-I/6 del codice STCW e secondo le previsioni del Decreto Direttoriale 21.10.2024, n. 1651 e ss.mm.ii.
8. Ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW, gli istruttori che utilizzino simulatori per l'erogazione del corso devono aver frequentato un corso di formazione sulle tecniche di insegnamento con l'uso dei simulatori svolto in conformità al modello di corso n°6.10 dell'IMO.
9. Il direttore/vicedirettore del corso, responsabile della corretta implementazione del corso e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, deve essere nominato scegliendo fra il legale rappresentante della ditta o un altro soggetto avente le caratteristiche contemplate nei principi del manuale di gestione della qualità e deve aver frequentato il corso di formazione per formatore laddove applicabile. Sussiste la possibilità della nomina anche di più sostituti del direttore del corso che sostituiscono lo stesso in caso di indisponibilità o impedimento o alternanza (istruttore-direttore) e che siano in possesso dei medesimi requisiti. La nomina del direttore e dei suoi sostituti deve essere formalizzata con lettera d'incarico da parte del legale rappresentante del centro di addestramento. Qualora l'istruttore è accreditato anche come direttore o vice direttore lo stesso può svolgere solo una delle due funzioni (direttore/vice direttore o istruttore) durante l'erogazione del singolo corso.
10. Gli istruttori di cui al comma 1 devono erogare i seguenti punti del programma:
 - a. **Laureato in discipline nautiche**: Punti 1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7,
 - b. **Comandante/1° ufficiale di coperta**: Punti 2.1, 2.2, 2.6, 2.7, 2.8
11. L'eventuale presenza di punti del programma in comune tra più docenti è indice che tali argomenti possono essere affrontati in maniera congiunta o alternativa fra i docenti.




Allegato 5

(Allegato C al Decreto 07 agosto 2001 "Istituzione del corso di addestramento Radar A.R.P.A – Bridge Teamwork – ricerca e salvataggio")

COMPOSIZIONE DEL CORPO ISTRUTTORI E DIRETTORE DEL CORSO

1. Il corpo istruttori è composto da personale in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) **Laureato in discipline nautiche**, docente di navigazione o sicurezza e/o arte navale; **oppure** **Laureato** in classe di concorso e di **abilitazione A-43** "Scienze e tecnologie nautiche" ex D.M. 9 maggio 2017, n.259 e ss.mm.ii. per docenti con almeno tre anni di insegnamento nelle discipline tecniche nautiche presso gli ex Istituti Nautici/Università **ovvero** Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie della Navigazione (LM 72) con almeno tre anni di insegnamento nelle discipline tecniche nautiche presso gli ITTL (Istituti Tecnici Trasporti e Logistica) aderenti alla rete QualiForMa (ex Istituti Nautici) /Università ed ITS Accademy area mobilità sostenibile
 - b) **Comandante/1°Ufficiale di coperta**:
 - certificato di competenza su navi di stazza pari o superiore rispettivamente a 500GT e a 3000GT in corso di validità;
 - almeno 1 anno di navigazione su navi di stazza pari o superiore a 3000GT, negli ultimi 5, a livello manageriale;
2. Gli istruttori già riconosciuti idonei ai sensi del regolamento previgente al Decreto Direttoriale 1654/2024 e che non rientrano nelle casistiche sopra riportate, possono richiedere l'accreditamento in un unico dei precedenti profili del corpo istruttore dando evidenza della partecipazione ad almeno 5 corsi in qualità di istruttore/docente nelle materie ora delegate a tale profilo.
3. Gli istruttori di cui al comma 1, in possesso dei requisiti specifici di cui sopra e gli assimilati a tali profili ai sensi del comma 2, ottengono l'accreditamento per un periodo non superiore a 5 (cinque) anni e, comunque, fino al termine di validità del decreto autorizzativo all'erogazione del corso. Trascorso tale arco temporale, ottengono un nuovo accreditamento per ulteriori 5 (cinque) anni, dimostrando di aver maturato nei 5 (cinque) anni precedenti i sottoelencati requisiti:
 - a) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto a) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
 - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 (dodici) mesi successivi alla precitata domanda; e
 - aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 5 edizioni di corsi di addestramento Radar A.R.P.A – Bridge Teamwork – ricerca e soccorso.
 - b) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto b) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
 - di certificato di competenza su navi di stazza pari o superiore rispettivamente a 500GT e a 3000GT in corso di validità; **oppure**
 - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata domanda e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 5 edizioni di corsi di addestramento Radar A.R.P.A – Bridge Teamwork – ricerca e soccorso.
4. Le edizioni dei corsi riportate nel comma precedente sono riferite ad un arco temporale di 5 anni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Qualora l'accreditamento precedente sia avvenuto in un arco temporale inferiore per effetto del D.D. 850/2024, le edizioni dei corsi necessari per il riaccredito sono ridotte in maniera proporzionale al periodo di effettivo accreditamento del docente.
5. Ai fini del computo delle edizioni del corso per il nuovo accreditamento, previsto dal comma 3, possono essere presi in considerazione anche i corsi erogati presso altri Centri di Addestramento già autorizzati dal Comando generale.
6. Il nuovo accreditamento, previsto dal comma 3, può essere operato in favore del docente presso un Centro di Addestramento autorizzato diverso rispetto a quello dove ha maturato l'esperienza richiesta.
7. Tutti gli istruttori devono aver frequentato il corso di formazione per formatori ai sensi della sezione A-I/6 del codice STCW e secondo le previsioni del Decreto Direttoriale 21.10.2024, n. 1651 e ss.mm.ii.
8. Ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW, gli istruttori che utilizzino simulatori per l'erogazione del corso devono aver frequentato un corso di formazione sulle tecniche di insegnamento con l'uso dei simulatori svolto in conformità al modello di corso n° 6.10 dell'IMO.
9. Il direttore/vicedirettore del corso, responsabile della corretta implementazione del corso e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, deve essere nominato scegliendo fra il legale rappresentante della ditta o un altro soggetto avente le caratteristiche contemplate nei principi del manuale di gestione della qualità e deve aver frequentato il corso di formazione per formatore laddove applicabile. Sussiste la possibilità della nomina anche di più sostituti del direttore del corso che sostituiscono lo stesso in caso di indisponibilità o impedimento o alternanza (istruttore-direttore) e che siano in possesso dei medesimi requisiti. La nomina del direttore e dei suoi sostituti deve essere formalizzata con lettera d'incarico da parte del legale rappresentante del centro di addestramento. Qualora l'istruttore è accreditato anche come direttore o vice direttore lo stesso può svolgere solo una delle due funzioni (direttore/vice direttore o istruttore) durante l'erogazione del singolo corso.
10. Gli istruttori di cui al comma 1 devono erogare i seguenti punti del programma:
 - a. **Laureato in discipline nautiche**: Punti 1, 2(tutti)
 - b. **Comandante/1° ufficiale di coperta**: Punti 1, 2.2, 3, 4
11. L'eventuale presenza di punti del programma in comune tra più docenti è indice che tali argomenti possono essere affrontati in maniera congiunta o alternativa fra i docenti.



Allegato 6**(Allegato C al Decreto 01 aprile 2016 “Istituzione del corso di addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di prodotti chimici”)****COMPOSIZIONE DEL CORPO ISTRUTTORI E DIRETTORE DEL CORSO**


1. Il corpo istruttori è composto da personale in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) **Comandante/1°Ufficiale di coperta:**
 - certificato di competenza su navi di stazza pari o superiore rispettivamente a 500GT e a 3000GT in corso di validità;
 - almeno 1 anno di navigazione su navi di stazza pari o superiore a 3000GT, negli ultimi 5, a livello manageriale su navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di prodotti chimici;
 - b) **Direttore/1°Ufficiale di macchina:**
 - certificato di competenza per navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW in corso di validità;
 - almeno 1 anno di navigazione su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW, negli ultimi 5, a livello manageriale su navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di prodotti chimici; **ovvero**

Laureato in ingegneria navale (classe di laurea LM-34) o meccanica (classe di laurea LM-33) che abbia acquisito:

 - almeno due anni di insegnamento in macchine marine, **oppure**
 - almeno due anni di esperienza lavorativa in cantieri navali, **oppure**
 - almeno due anni di esperienza lavorativa in un registro di classificazione IACS, **oppure**
 - almeno due anni di esperienza lavorativa presso Compagnie di Navigazione esercenti navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e chimici;

e

 - che abbia frequentato un corso di addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di prodotti chimici erogato ai sensi del presente decreto. L'interessato può essere ammesso alla frequenza del corso presentando unicamente la lettera di incarico professionale del centro di addestramento dove intende svolgere la docenza;
 - c) **Medico:** Laureato in medicina e chirurgia (LM-41) iscritto da almeno 12 mesi all'albo **oppure**
 - Infermiere:** con laurea triennale (classe L/SNT1) iscritto da almeno 12 mesi all'albo;
2. Gli istruttori di cui al comma 1, punti a) e b) devono effettuare la familiarizzazione presso un costruttore oppure attraverso personale del Centro di formazione/Addestramento già formato ed esclusivamente se il costruttore non è più presente sul mercato.
3. Gli istruttori già riconosciuti idonei ai sensi del regolamento previgente al Decreto Direttoriale 1654/2024 e che non rientrano nelle casistiche sopra riportate, possono richiedere l'accreditamento in un unico dei precedenti profili del corpo istruttore dando evidenza della partecipazione ad almeno 5 corsi in qualità di istruttore/docente nelle materie ora delegate a tale profilo.
4. Gli istruttori di cui al comma 1, in possesso dei requisiti specifici di cui sopra e gli assimilati a tali profili ai sensi del comma 3, ottengono l'accreditamento per un periodo non superiore a 5 (cinque) anni e, comunque, fino al termine di validità del decreto autorizzativo all'erogazione del corso. Trascorso tale arco temporale, ottengono un nuovo accreditamento per ulteriori 5 (cinque) anni, dimostrando di aver maturato nei 5 (cinque) anni precedenti i sottoelencati requisiti:
 - a) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto a) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
 - di certificato di competenza su navi di stazza pari o superiore rispettivamente a 500GT e a 3000GT in corso di validità; **oppure**
 - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata domanda e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 5 edizioni di corsi di addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di prodotti chimici;
 - b) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto b) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
 - di certificato di competenza per navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW in corso di validità; **oppure**
 - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata domanda e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 5 edizioni di corsi di addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di prodotti chimici;
 - c) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto c) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
 - del mantenimento dell'iscrizione all'albo dei Medici Chirurghi o, nel caso degli infermieri all'albo degli infermieri; **oppure**
 - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata istanza e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 20 edizioni di corsi di addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di prodotti chimici di cui 4 potranno essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni di esame.
5. Le edizioni dei corsi riportate nel comma precedente sono riferite ad un arco temporale di 5 anni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Qualora l'accreditamento precedente sia avvenuto in un arco temporale inferiore per effetto del D.D. 850/2024, le edizioni dei corsi necessari per il riaccredito sono ridotte in maniera proporzionale al periodo di effettivo accreditamento del docente.
6. Ai fini del computo delle edizioni del corso per il nuovo accreditamento, previsto dal comma 4, possono essere presi in considerazione anche i corsi erogati presso altri Centri di Addestramento già autorizzati dal Comando generale.
7. Il nuovo accreditamento, previsto dal comma 4, può essere operato in favore del docente presso un Centro di Addestramento autorizzato diverso rispetto a quello dove ha maturato l'esperienza richiesta.
8. Tutti gli istruttori devono aver frequentato il corso di formazione per formatori ai sensi della sezione A-I/6 del codice STCW e secondo le previsioni del Decreto Direttoriale 21.10.2024, n. 1651 e ss.mm.ii.
9. Ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW, gli istruttori che utilizzino simulatori per l'erogazione del corso devono aver frequentato un corso di formazione sulle tecniche di insegnamento con l'uso dei simulatori svolto in conformità al modello di corso n°6.10 dell'IMO.
10. Il direttore/vicedirettore del corso, responsabile della corretta implementazione del corso e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, deve essere nominato scegliendo fra il legale rappresentante della ditta o un altro soggetto avente le caratteristiche contemplate nei principi del manuale di gestione della qualità e deve aver frequentato il corso di formazione per formatore laddove applicabile. Sussiste la possibilità della nomina anche di più sostituti del direttore del corso che sostituiscono lo stesso in caso di indisponibilità o impedimento o alternanza (istruttore-direttore) e che siano in possesso dei medesimi requisiti. La nomina del direttore e dei suoi sostituti deve essere formalizzata con lettera d'incarico da parte del legale rappresentante del centro di addestramento. Qualora l'istruttore è accreditato anche come direttore o vice direttore lo stesso può svolgere solo una delle due funzioni (direttore/vice direttore o istruttore) durante l'erogazione del singolo corso.
11. Gli istruttori di cui al comma 1 devono erogare i seguenti punti del programma:
 - a. **Comandante/1° ufficiale di coperta:** Punti 3, 6.9, 8, 10
 - b. **Direttore/1° ufficiale di macchina/ laureato in Ingegneria navale o meccanica:** Punti 1,2, 5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.6, 6.7, 7, 9, 11
 - c. **Medico/Infermiere:** Punti 4, 6.4, 6.5, 6.8,



Allegato 7**(Allegato C al Decreto 01 aprile 2016 “Istituzione del corso di addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti”)****COMPOSIZIONE DEL CORPO ISTRUTTORI E DIRETTORE DEL CORSO**

1. Il corpo istruttori è composto da personale in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) **Comandante/1°Ufficiale di coperta:**
 - certificato di competenza su navi di stazza pari o superiore rispettivamente a 500GT e a 3000GT in corso di validità;
 - almeno 1 anno di navigazione su navi di stazza pari o superiore a 3000GT, negli ultimi 5, a livello manageriale su navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti;
 - b) **Direttore/1°Ufficiale di macchina:**
 - certificato di competenza per navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW in corso di validità;
 - almeno 1 anno di navigazione su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW, negli ultimi 5, a livello manageriale su navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti; **ovvero**
 - Laureato in ingegneria navale (classe di laurea LM-34) o meccanica (classe di laurea LM-33) che abbia acquisito:**
 - almeno due anni di insegnamento in macchine marine **oppure**
 - almeno due anni di esperienza lavorativa in cantieri navali **oppure**
 - almeno due anni di esperienza lavorativa in un registro di classificazione IACS **oppure**
 - almeno due anni di esperienza lavorativa presso Compagnie di Navigazione esercenti navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti.
 - e**
 - che abbia frequentato un corso di addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti erogato ai sensi del presente decreto. L'interessato può essere ammesso alla frequenza del corso presentando unicamente la lettera di incarico professionale del centro di addestramento dove intende svolgere la docenza;
 - c) **Medico:** Laureato in medicina e chirurgia (LM-41) iscritto da almeno 12 mesi all'albo **oppure**
Infermiere: con laurea triennale (classe L/SNT1) iscritto da almeno 12 mesi all'albo;
2. Gli istruttori di cui al comma 1, punti a) e b) devono effettuare la familiarizzazione presso un costruttore oppure attraverso personale del Centro di formazione/Addestramento già formato ed esclusivamente se il costruttore non è più presente sul mercato.
3. Gli istruttori già riconosciuti idonei ai sensi del regolamento previgente al Decreto Direttoriale 1654/2024 e che non rientrano nelle casistiche sopra riportate, possono richiedere l'accreditamento in un unico dei precedenti profili del corpo istruttore dando evidenza della partecipazione ad almeno 5 corsi in qualità di istruttore/docente nelle materie ora delegate a tale profilo.
4. Gli istruttori di cui al comma 1, in possesso dei requisiti specifici di cui sopra e gli assimilati a tali profili ai sensi del comma 3, ottengono l'accreditamento per un periodo non superiore a 5 (cinque) anni e, comunque, fino al termine di validità del decreto autorizzativo all'erogazione del corso. Trascorso tale arco temporale, ottengono un nuovo accreditamento per ulteriori 5 (cinque) anni, dimostrando di aver maturato nei 5 (cinque) anni precedenti i sottoelencati requisiti:
 - a) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto a) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
 - di certificato di competenza su navi di stazza pari o superiore rispettivamente a 500GT e a 3000GT in corso di validità; **oppure**
 - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata domanda e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 5 edizioni di corsi di addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti;
 - b) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto b) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
 - di certificato di competenza per navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW in corso di validità; **oppure**
 - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata domanda e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 5 edizioni di corsi di addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti;
 - c) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto c) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
 - del mantenimento dell'iscrizione all'albo dei Medici Chirurghi o, nel caso degli infermieri all'albo degli infermieri; **oppure**
 - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata istanza e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 5 edizioni di corsi di addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti.
5. Le edizioni dei corsi riportate nel comma precedente sono riferite ad un arco temporale di 5 anni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Qualora l'accreditamento precedente sia avvenuto in un arco temporale inferiore per effetto del D.D. 850/2024, le edizioni dei corsi necessari per il riaccredito sono ridotte in maniera proporzionale al periodo di effettivo accreditamento del docente.
6. Ai fini del computo delle edizioni del corso per il nuovo accreditamento, previsto dal comma 4, possono essere presi in considerazione anche i corsi erogati presso altri Centri di Addestramento già autorizzati dal Comando generale.
7. Il nuovo accreditamento, previsto dal comma 4, può essere operato in favore del docente presso un Centro di Addestramento autorizzato diverso rispetto a quello dove ha maturato l'esperienza richiesta.
8. Ai sensi della sezione A-I/6 del codice STCW, per far parte del corpo istruttori questi ultimi devono aver frequentato il di formazione per formatore laddove applicabile.
9. Ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW, gli istruttori che utilizzino simulatori per l'erogazione del corso devono aver frequentato un corso di formazione sulle tecniche di insegnamento con l'uso dei simulatori svolto in conformità al modello di corso n°6.10 dell'IMO.
10. Il direttore/vicedirettore del corso, responsabile della corretta implementazione del corso e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, deve essere nominato scegliendo fra il legale rappresentante della ditta o un altro soggetto avente le caratteristiche contemplate nei principi del manuale di gestione della qualità e deve aver frequentato il corso di formazione per formatore laddove applicabile. Sussiste la possibilità della nomina anche di più sostituti del direttore del corso che sostituiscono lo stesso in caso di indisponibilità o impedimento o alternanza (istruttore-direttore) e che siano in possesso dei medesimi requisiti. La nomina del direttore e dei suoi sostituti deve essere formalizzata con lettera d'incarico da parte del legale rappresentante del centro di addestramento. Qualora l'istruttore è accreditato anche come direttore o vice direttore lo stesso può svolgere solo una delle due funzioni (direttore/vice direttore o istruttore) durante l'erogazione del singolo corso.
11. Gli istruttori di cui al comma 1 devono erogare i seguenti punti del programma:
 - **Comandante/1° ufficiale di coperta:** Punti 3, 5, 6.1, 6.3, 6.4, 6.9, 8, 10
 - **Direttore/1° ufficiale di macchina/ laureato in Ingegneria navale o meccanica:** Punti 1, 2, 6.5, 6.6, 6.7, 7, 9
 - **Medico/infermiere:** Punti 4, 6.2, 6.8




Allegato 8

(Allegato D al Decreto 01 aprile 2016 "Istituzione del corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici".)

COMPOSIZIONE DEL CORPO ISTRUTTORI E DIRETTORE DEL CORSO

1. Il corpo istruttori è composto da personale in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) **Comandante/1°Ufficiale di coperta:**
 - certificato di competenza su navi di stazza pari o superiore rispettivamente a 500GT e a 3000GT in corso di validità;
 - almeno 1 anno di navigazione su navi di stazza pari o superiore a 3000GT, negli ultimi 5, a livello manageriale su navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici;
 - b) **Direttore/1°Ufficiale di macchina:**
 - certificato di competenza per navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW in corso di validità;
 - almeno 1 anno di navigazione su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW, negli ultimi 5, a livello manageriale su navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici; **ovvero**
Laureato in ingegneria navale (classe di laurea LM-34) o meccanica (classe di laurea LM-33) che abbia acquisito:
 - almeno due anni di insegnamento in macchine marine **oppure**
 - almeno due anni di esperienza lavorativa in cantieri navali **oppure**
 - almeno due anni di esperienza lavorativa in un registro di classificazione IACS **oppure**
 - almeno due anni di esperienza lavorativa presso Compagnie di Navigazione esercenti navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, e
 - che abbia frequentato un corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici erogato ai sensi del presente decreto. L'interessato può essere ammesso alla frequenza del corso presentando unicamente la lettera di incarico professionale del centro di addestramento dove intende svolgere la docenza;
 - c) **Medico:** Laureato in medicina e chirurgia (LM-41) iscritto da almeno 12 mesi all'albo **oppure**
Infermiere: con laurea triennale (classe L/SNT1) iscritto da almeno 12 mesi all'albo;
 - d) **Laureato in Scienze chimiche (LM 54) oppure Laureato in Scienze e tecnologie della chimica industriale (LM 71) oppure Laureato in ingegneria chimica (LM 22) oppure Perito chimico:** che abbia almeno due anni di esperienza lavorativa nel settore degli idrocarburi e delle merci pericolose e che abbia frequentato un corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici erogato ai sensi del presente decreto. L'interessato può essere ammesso alla frequenza del corso presentando unicamente la lettera di incarico professionale del centro di addestramento dove intende svolgere la docenza.
2. Gli istruttori di cui al comma 1, punti a) e b) devono effettuare la familiarizzazione presso un costruttore **oppure** attraverso personale del Centro di formazione/Addestramento già formato ed esclusivamente se il costruttore non è più presente sul mercato.
3. Gli istruttori già riconosciuti idonei ai sensi del regolamento previgente al Decreto Direttoriale 1654/2024 e che non rientrano nelle casistiche sopra riportate, possono richiedere l'accreditamento in un unico dei precedenti profili del corpo istruttore dando evidenza della partecipazione ad almeno 5 corsi in qualità di istruttore/docente nelle materie ora delegate a tale profilo.
4. Gli istruttori di cui al comma 1, in possesso dei requisiti specifici di cui sopra e gli assimilati a tali profili ai sensi del comma 3, ottengono l'accreditamento per un periodo non superiore a 5 (cinque) anni e, comunque, fino al termine di validità del decreto autorizzativo all'erogazione del corso. Trascorso tale arco temporale, ottengono un nuovo accreditamento per ulteriori 5 (cinque) anni, dimostrando di aver maturato nei 5 (cinque) anni precedenti i sottoelencati requisiti:
 - a) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto a) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
 - di certificato di competenza su navi di stazza pari o superiore rispettivamente a 500GT e a 3000GT in corso di validità; **oppure**
 - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata domanda e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 5 edizioni di corsi di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici;
 - b) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto b) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
 - di certificato di competenza per navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW in corso di validità; **oppure**
 - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata domanda e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 5 edizioni di corsi di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici;
 - c) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto c) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
 - del mantenimento dell'iscrizione all'albo dei Medici Chirurghi o, nel caso degli infermieri all'albo degli infermieri; **oppure**
 - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata istanza e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 5 edizioni di corsi di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici.
 - d) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto d) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
 - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata domanda; e
 - aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 5 edizioni di corsi di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici;
5. Le edizioni dei corsi riportate nel comma precedente sono riferite ad un arco temporale di 5 anni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Qualora l'accreditamento precedente sia avvenuto in un arco temporale inferiore per effetto del D.D. 850/2024, le edizioni dei corsi necessari per il riaccredito sono ridotte in maniera proporzionale al periodo di effettivo accreditamento del docente.
6. Ai fini del computo delle edizioni del corso per il nuovo accreditamento, previsto dal comma 4, possono essere presi in considerazione anche i corsi erogati presso altri Centri di Addestramento già autorizzati dal Comando generale.
7. Il nuovo accreditamento, previsto dal comma 4, può essere operato in favore del docente presso un Centro di Addestramento autorizzato diverso rispetto a quello dove ha maturato l'esperienza richiesta.
8. Tutti gli istruttori devono aver frequentato il corso di formazione per formatori ai sensi della sezione A-I/6 del codice STCW e secondo le previsioni del Decreto Direttoriale 21.10.2024, n. 1651 e ss.mm.ii.
9. Ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW, gli istruttori che utilizzino simulatori per l'erogazione del corso devono aver frequentato un corso di formazione sulle tecniche di insegnamento con l'uso dei simulatori svolto in conformità al modello di corso n° 6.10 dell'IMO.
10. Il direttore/vicedirettore del corso, responsabile della corretta implementazione del corso e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, deve essere nominato scegliendo fra il legale rappresentante della ditta o un altro soggetto avente le caratteristiche contemplate nei principi del manuale di gestione della qualità e deve aver frequentato il corso di formazione per formatore laddove applicabile. Sussiste la possibilità della nomina anche di più sostituti del direttore del corso che sostituiscono lo stesso in caso di indisponibilità o impedimento o alternanza (istruttore-direttore) e che siano in possesso dei medesimi requisiti. La nomina del direttore e dei suoi sostituti deve essere formalizzata con lettera d'incarico da parte del legale rappresentante del centro di addestramento. Qualora l'istruttore è accreditato anche come direttore o vice direttore lo stesso può svolgere solo una delle due funzioni (direttore/vice direttore o istruttore) durante l'erogazione del singolo corso.
11. Gli istruttori di cui al comma 1 devono erogare i seguenti punti del programma:



a) Comandante/1° ufficiale di coperta:

- Capacità di condurre in sicurezza e controllare tutte le operazioni del carico: Punti 5, 6, 7, 8, 10;
- Precauzioni per la sicurezza e la salute sul lavoro: 1.;
- Risposta alle emergenze: 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 2;
- Precauzioni per prevenire l'inquinamento dell'ambiente: 1;
- Monitoraggio e controllo sulla conformità ai requisiti previsti da fonti normative: 1, 2.

b) Direttore/1° ufficiale di macchina/ laureato in Ingegneria navale o meccanica:


- Capacità di condurre in sicurezza e controllare tutte le operazioni del carico: Punti 1, 2, 3, 4, 9;.
- Risposta alle emergenze: 1.4;

c) Medico:

- Familiarità con le proprietà chimiche e fisiche delle sostanze liquide nocive trasportate: Punti 2;
- Precauzioni per la prevenzione dei rischi: 1.2, 1.3, 1.5;
- Risposta alle emergenze: 1.5, 1.8, 3.

d) Laureato in chimica o ingegneria chimica:

- Familiarità con le proprietà chimiche e fisiche delle sostanze liquide nocive trasportate: Punti 1;
- Precauzioni per la prevenzione dei rischi: 1.1, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 2.




Allegato 9

(Allegato D al Decreto 01 aprile 2016 “Istituzione del corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti”)**COMPOSIZIONE DEL CORPO ISTRUTTORI E DIRETTORE DEL CORSO**


1. Il corpo istruttori è composto da personale in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) **Comandante/1°Ufficiale di coperta:**
 - certificato di competenza su navi di stazza pari o superiore rispettivamente a 500GT e a 3000GT in corso di validità;
 - almeno 1 anno di navigazione su navi di stazza pari o superiore a 3000GT, negli ultimi 5, a livello manageriale su navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti;
 - b) **Direttore/1°Ufficiale di macchina:**
 - certificato di competenza per navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW in corso di validità,
 - almeno 1 anno di navigazione su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW, negli ultimi 5, a livello manageriale su navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, **ovvero**

Laureato in ingegneria navale (classe di laurea LM-34) o meccanica (classe di laurea LM-33) che abbia acquisito:

 - almeno due anni di insegnamento in macchine marine, **oppure**
 - almeno due anni di esperienza lavorativa in cantieri navali, **oppure**
 - almeno due anni di esperienza lavorativa in un registro di classificazione IACS, **oppure**
 - almeno due anni di esperienza lavorativa presso Compagnie di Navigazione esercenti navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti;
 - e
 - che abbia frequentato un corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti erogato ai sensi del presente decreto. L'interessato può essere ammesso alla frequenza del corso presentando unicamente la lettera di incarico professionale del centro di addestramento dove intende svolgere la docenza;
 - c) **Medico:** Laureato in medicina e chirurgia (LM-41) iscritto da almeno 12 mesi all'albo **oppure**
 - Infermiere:** con laurea triennale (classe L/SNT1) iscritto da almeno 12 mesi all'albo;
 - d) **Laureato in Scienze chimiche (LM 54) oppure Laureato in Scienze e tecnologie della chimica industriale (LM 71) oppure Laureato in ingegneria chimica (LM 22)** che abbia almeno due anni di esperienza lavorativa nel settore degli idrocarburi e delle merci pericolose e che abbia frequentato un corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti erogato ai sensi del presente decreto. L'interessato può essere ammesso alla frequenza del corso presentando unicamente la lettera di incarico professionale del centro di addestramento dove intende svolgere la docenza.
2. Gli istruttori già riconosciuti idonei ai sensi del regolamento previgente al Decreto Direttoriale 1654/2024 e che non rientrano nelle casistiche sopra riportate, possono richiedere l'accreditamento in un unico dei precedenti profili del corpo istruttore dando evidenza della partecipazione ad almeno 5 corsi in qualità di istruttore/docente nelle materie ora delegate a tale profilo.
3. Gli istruttori di cui al comma 1, in possesso dei requisiti specifici di cui sopra e gli assimilati a tali profili ai sensi del comma 2, ottengono l'accreditamento per un periodo non superiore a 5 (cinque) anni e, comunque, fino al termine di validità del decreto autorizzativo all'erogazione del corso. Trascorso tale arco temporale, ottengono un nuovo accreditamento per ulteriori 5 (cinque) anni, dimostrando di aver maturato nei 5 (cinque) anni precedenti i sottoelencati requisiti:
 - a) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto a) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
 - di certificato di competenza su navi di stazza pari o superiore rispettivamente a 500GT e a 3000GT in corso di validità; **oppure**
 - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata domanda e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 5 edizioni di corsi di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti;
 - b) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto b) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
 - di certificato di competenza per navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW in corso di validità; **oppure**
 - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata domanda e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 5 edizioni di corsi di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti;
 - c) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto c) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
 - del mantenimento dell'iscrizione all'albo dei Medici Chirurghi o, nel caso degli infermieri all'albo degli infermieri; **oppure**
 - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata istanza e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 5 edizioni di corsi di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti.
 - d) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto d) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
 - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata domanda; e
 - aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 5 edizioni di corsi di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti;
4. Le edizioni dei corsi riportate nel comma precedente sono riferite ad un arco temporale di 5 anni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Qualora l'accreditamento precedente sia avvenuto in un arco temporale inferiore per effetto del D.D. 850/2024, le edizioni dei corsi necessari per il riaccredito sono ridotte in maniera proporzionale al periodo di effettivo accreditamento del docente.
5. Ai fini del computo delle edizioni del corso per il nuovo accreditamento, previsto dal comma 3, possono essere presi in considerazione anche i corsi erogati presso altri Centri di Addestramento già autorizzati dal Comando generale.
6. Il nuovo accreditamento, previsto dal comma 3, può essere operato in favore del docente presso un Centro di Addestramento autorizzato diverso rispetto a quello dove ha maturato l'esperienza richiesta.
7. Tutti gli istruttori devono aver frequentato il corso di formazione per formatori ai sensi della sezione A-I/6 del codice STCW e secondo le previsioni del Decreto Direttoriale 21.10.2024, n. 1651 e ss.mm.ii.
8. Ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW, gli istruttori che utilizzino simulatori per l'erogazione del corso devono aver frequentato un corso di formazione sulle tecniche di insegnamento con l'uso dei simulatori svolto in conformità al modello di corso n°6.10 dell'IMO.
9. Il direttore/vice direttore del corso, responsabile della corretta implementazione del corso e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, deve essere nominato scegliendo fra il legale rappresentante della ditta o un altro soggetto avente le caratteristiche contemplate nei principi del manuale di gestione della qualità e deve aver frequentato il corso di formazione per formatore laddove applicabile. Sussiste la possibilità della nomina anche di più sostituti del direttore del corso che sostituiscono lo stesso in caso di indisponibilità o impedimento o alternanza (istruttore-direttore) e che siano in possesso dei medesimi requisiti. La nomina del direttore e dei suoi sostituti deve essere formalizzata con lettera d'incarico da parte del legale rappresentante del centro di addestramento. Qualora l'istruttore è accreditato anche come direttore o vice direttore lo stesso può svolgere solo una delle due funzioni (direttore/vice direttore o istruttore) durante l'erogazione del singolo corso.
10. Gli istruttori di cui al comma 1 devono erogare i seguenti punti del programma:
 - a) **Comandante/1° ufficiale di coperta:**



- Capacità di condurre in sicurezza e controllare tutte le operazioni del carico: Punti 3, 4, 5, 6, 7;
 - Precauzioni per la sicurezza e la salute sul lavoro: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5;
 - Risposta alle emergenze: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6;
 - Precauzioni per prevenire l'inquinamento dell'ambiente: 1;
 - Monitoraggio e controllo sulla conformità ai requisiti previsti da fonti normative: 1, 2;
- b) Direttore/1° ufficiale di macchina/ laureato in Ingegneria navale o meccanica:**
- Capacità di condurre in sicurezza e controllare tutte le operazioni del carico: Punti 1, 2;
 - Precauzioni per la prevenzione dei rischi: 1.8, 1.9, 2;
- c) Medico:**
- Precauzioni per la prevenzione dei rischi: 1.3, 1.6, 3;
 - Precauzioni per la sicurezza e la salute sul lavoro: 1.6, 1.7;
 - Risposta alle emergenze: 1.7, 2, 3;
- d) Laureato in chimica o ingegneria chimica:**
- Proprietà chimiche e fisiche dei gas liquefatti: 1. e 2;
 - Precauzioni per la prevenzione dei rischi: 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.7.



Allegato 10

(Allegato D al Decreto 01 aprile 2016 “Istituzione del corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi”)**COMPOSIZIONE DEL CORPO ISTRUTTORI E DIRETTORE DEL CORSO**


1. Il corpo istruttori è composto da personale in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) **Comandante/1°Ufficiale di coperta:**
 - certificato di competenza su navi di stazza pari o superiore rispettivamente a 500GT e a 3000GT in corso di validità;
 - almeno 1 anno di navigazione su navi di stazza pari o superiore a 3000GT, negli ultimi 5, a livello manageriale su navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi;
 - b) **Direttore/1°Ufficiale di macchina:**
 - certificato di competenza per navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW in corso di validità;
 - almeno 1 anno di navigazione su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW, negli ultimi 5, a livello manageriale su navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi; **ovvero**

Laureato in ingegneria navale (classe di laurea LM-34) o meccanica (classe di laurea LM-33) che abbia acquisito:

 - almeno due anni di insegnamento in macchine marine **oppure**
 - almeno due anni di esperienza lavorativa in cantieri navali **oppure**
 - almeno due anni di esperienza lavorativa in un registro di classificazione IACS **oppure**
 - almeno due anni di esperienza lavorativa presso Compagnie di Navigazione esercenti navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti e
 - che abbia frequentato un corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi erogato ai sensi del presente decreto. L'interessato può essere ammesso alla frequenza del corso presentando unicamente la lettera di incarico professionale del centro di addestramento dove intende svolgere la docenza;
 - c) **Medico:** Laureato in medicina e chirurgia (LM-41) iscritto da almeno 12 mesi all'albo **oppure**
 - Infermiere:** con laurea triennale (classe L/SNT1) iscritto da almeno 12 mesi all'albo;
 - d) **Laureato in Scienze chimiche (LM 54) oppure Laureato in Scienze e tecnologie della chimica industriale (LM 71) oppure Laureato in ingegneria chimica (LM 22) che abbia almeno due anni di esperienza lavorativa nel settore degli idrocarburi e delle merci pericolose e che abbia frequentato un corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi erogato ai sensi del presente decreto. L'interessato può essere ammesso alla frequenza del corso presentando unicamente la lettera di incarico professionale del centro di addestramento dove intende svolgere la docenza.**
2. Gli istruttori già riconosciuti idonei ai sensi del regolamento previgente al Decreto Direttoriale 1654/2024 e che non rientrano nelle casistiche sopra riportate, possono richiedere l'accreditamento in un unico dei precedenti profili del corpo istruttore dando evidenza della partecipazione ad almeno 5 corsi in qualità di istruttore/docente nelle materie ora delegate a tale profilo.
3. Gli istruttori di cui al comma 1, in possesso dei requisiti specifici di cui sopra e gli assimilati a tali profili ai sensi del comma 2, ottengono l'accreditamento per un periodo non superiore a 5 (cinque) anni e, comunque, fino al termine di validità del decreto autorizzativo all'erogazione del corso. Trascorso tale arco temporale, ottengono un nuovo accreditamento per ulteriori 5 (cinque) anni, dimostrando di aver maturato nei 5 (cinque) anni precedenti i sottoelencati requisiti:
 - a) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto a) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
 - di certificato di competenza su navi di stazza pari o superiore rispettivamente a 500GT e a 3000GT in corso di validità; **oppure**
 - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata domanda e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 5 edizioni di corsi di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi;
 - b) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto b) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
 - di certificato di competenza per navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW in corso di validità; **oppure**
 - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata domanda e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 5 edizioni di corsi di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi.
 - c) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto c) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
 - del mantenimento dell'iscrizione all'albo dei Medici Chirurghi o, nel caso degli infermieri all'albo degli infermieri; **oppure**
 - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata istanza e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 5 edizioni di corsi di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi.
 - d) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto d) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
 - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata domanda; e
 - aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 5 edizioni di corsi di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi;
4. Le edizioni dei corsi riportate nel comma precedente sono riferite ad un arco temporale di 5 anni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Qualora l'accreditamento precedente sia avvenuto in un arco temporale inferiore per effetto del D.D. 850/2024, le edizioni dei corsi necessari per il riaccredito sono ridotte in maniera proporzionale al periodo di effettivo accreditamento del docente.
5. Ai fini del computo delle edizioni del corso per il nuovo accreditamento, previsto dal comma 3, possono essere presi in considerazione anche i corsi erogati presso altri Centri di Addestramento già autorizzati dal Comando generale.
6. Il nuovo accreditamento, previsto dal comma 3, può essere operato in favore del docente presso un Centro di Addestramento autorizzato diverso rispetto a quello dove ha maturato l'esperienza richiesta.
7. Tutti gli istruttori devono aver frequentato il corso di formazione per formatori ai sensi della sezione A-I/6 del codice STCW e secondo le previsioni del Decreto Direttoriale 21.10.2024, n. 1651 e ss.mm.ii.
8. Ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW, gli istruttori che utilizzino simulatori per l'erogazione del corso devono aver frequentato un corso di formazione sulle tecniche di insegnamento con l'uso dei simulatori svolto in conformità al modello di corso n°6.10 dell'IMO.
9. Il direttore/vicedirettore del corso, responsabile della corretta implementazione del corso e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, deve essere nominato scegliendo fra il legale rappresentante della ditta o un altro soggetto avente le caratteristiche contemplate nei principi del manuale di gestione della qualità e deve aver frequentato il corso di formazione per formatore laddove applicabile. Sussiste la possibilità della nomina anche di più sostituti del direttore del corso che sostituiscono lo stesso in caso di indisponibilità o impedimento o alternanza (istruttore-direttore) e che siano in possesso dei medesimi requisiti. La nomina del direttore e dei suoi sostituti deve essere formalizzata con lettera d'incarico da parte del legale rappresentante del centro di addestramento. Qualora l'istruttore è accreditato anche come direttore o vice direttore lo stesso può svolgere solo una delle due funzioni (direttore/vice direttore o istruttore) durante l'erogazione del singolo corso.
10. Gli istruttori di cui al comma 1 devono erogare i seguenti punti del programma:
 - a. **Comandante/1° ufficiale di coperta:**
 - Capacità di condurre in sicurezza e controllare tutte le operazioni del carico: Punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.



- Precauzioni per la sicurezza e la salute sul lavoro.
- Risposta alle emergenze: Punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.
- Precauzioni per prevenire l'inquinamento dell'ambiente: Punto 1.
- b. **Direttore/1° ufficiale di macchina/ laureato in Ingegneria navale o meccanica:**
 - Capacità di condurre in sicurezza e controllare tutte le operazioni del carico: Punti 1, 2, 9.
 - Precauzioni per la prevenzione dei rischi.
 - Precauzioni per prevenire l'inquinamento dell'ambiente: Punto 2.
- c. **Medico/Infermiere:**
 - Risposta alle emergenze: Punti 1.5, 1.6, 3
- d. **Laureato in chimica o ingegneria chimica:**
 - Proprietà chimiche e fisiche degli idrocarburi.



Allegato 11

(Allegato D al Decreto 12 dicembre 2015 “Istituzione del corso di formazione “Leadership and Teamwork” per il personale marittimo”)

COMPOSIZIONE DEL CORPO ISTRUTTORI E DIRETTORE DEL CORSO

1. Il corpo istruttori è composto da personale in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) **Comandante/1° Ufficiale di coperta:**
 - certificato di competenza su navi di stazza pari o superiore rispettivamente a 500GT e a 3000GT in corso di validità;
 - almeno 1 anno di navigazione su navi di stazza pari o superiore a 3000GT, negli ultimi 5, a livello manageriale;
 - b) **Direttore/1° Ufficiale di macchina:**
 - certificato di competenza per navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW in corso di validità;
 - almeno 1 anno di navigazione su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW, negli ultimi 5, a livello manageriale
 - c) **Esperto in comunicazione e formazione per adulti:** Laureato in una delle seguenti lauree e che abbiano maturato almeno 1 anno di docenza nel settore della gestione delle risorse umane, leadership e lavoro di gruppo:
 - L40 laurea in sociologia
 - L24 laurea in scienze e tecniche psicologiche
 - L20 laurea in scienze della comunicazione
 - LM51 laurea magistrale in psicologia
 - L18 laurea triennale (classe L/SNT1) in scienze dell'economia e gestione aziendale
 - LM59 laurea in comunicazione pubblica e d'impresa
 - LM85 laurea in scienze pedagogiche
 - LM57 laurea in scienze dell'educazione per adulti e formazione continua
 - LM77 Laurea magistrale in scienze economico aziendali
 2. Gli istruttori già riconosciuti idonei ai sensi del regolamento previgente al Decreto Direttoriale 1654/2024 e che non rientrano nelle casistiche sopra riportate, possono richiedere l'accreditamento in un unico dei precedenti profili del corpo istruttore dando evidenza della partecipazione ad almeno 5 corsi in qualità di istruttore/docente nelle materie ora delegate a tale profilo.
 3. Gli istruttori di cui al comma 1, in possesso dei requisiti specifici di cui sopra e gli assimilati a tali profili ai sensi del comma 2, ottengono l'accreditamento per un periodo non superiore a 5 (cinque) anni e, comunque, fino al termine di validità del decreto autorizzativo all'erogazione del corso. Trascorso tale arco temporale, ottengono un nuovo accreditamento per ulteriori 5 (cinque) anni, dimostrando di aver maturato nei 5 (cinque) anni precedenti i sottoelencati requisiti:
 - a) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto a) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
 - di certificato di competenza su navi di stazza pari o superiore rispettivamente a 500GT e a 3000GT in corso di validità; **oppure**
 - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata domanda e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 10 edizioni di corsi di formazione “Leadership and Teamwork” per il personale marittimo di cui 2 potranno essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni di esame;
 - b) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto b) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
 - di certificato di competenza per navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW in corso di validità; **oppure**
 - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata domanda e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 10 edizioni di corsi di formazione “Leadership and Teamwork” per il personale marittimo di cui 2 potranno essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni di esame;
 - c) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto c) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
 - dell'iscrizione presso l'albo professionale di propria competenza; **oppure**
 - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata istanza e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 10 edizioni di corsi di formazione “Leadership and Teamwork” per il personale marittimo di cui 2 potranno essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni di esame.
 4. Le edizioni dei corsi riportate nel comma precedente sono riferite ad un arco temporale di 5 anni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Qualora l'accreditamento precedente sia avvenuto in un arco temporale inferiore per effetto del D.D. 850/2024, le edizioni dei corsi necessari per il riaccredito sono ridotte in maniera proporzionale al periodo di effettivo accreditamento del docente.
 5. Ai fini del computo delle edizioni del corso per il nuovo accreditamento, previsto dal comma 3, possono essere presi in considerazione anche i corsi erogati presso altri Centri di Addestramento già autorizzati dal Comando generale.
 6. Il nuovo accreditamento, previsto dal comma 3, può essere operato in favore del docente presso un Centro di Addestramento autorizzato diverso rispetto a quello dove ha maturato l'esperienza richiesta.
 7. Tutti gli istruttori devono aver frequentato il corso di formazione per formatori ai sensi della sezione A-I/6 del codice STCW e secondo le previsioni del Decreto Direttoriale 21.10.2024, n. 1651 e ss.mm.ii.
 8. Ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW, gli istruttori che utilizzino simulatori per l'erogazione del corso devono aver frequentato un corso di formazione sulle tecniche di insegnamento con l'uso dei simulatori svolto in conformità al modello di corso n°6.10 dell'IMO.
 9. Il direttore/vicedirettore del corso, responsabile della corretta implementazione del corso e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, deve essere nominato scegliendo fra il legale rappresentante della ditta o un altro soggetto avente le caratteristiche contemplate nei principi del manuale di gestione della qualità e deve aver frequentato il corso di formazione per formatore laddove applicabile. Sussiste la possibilità della nomina anche di più sostituti del direttore del corso che sostituiscono lo stesso in caso di indisponibilità o impedimento o alternanza (istruttore-direttore) e che siano in possesso dei medesimi requisiti. La nomina del direttore e dei suoi sostituti deve essere formalizzata con lettera d'incarico da parte del legale rappresentante del centro di addestramento. Qualora l'istruttore è accreditato anche come direttore o vice direttore lo stesso può svolgere solo una delle due funzioni (direttore/vice direttore o istruttore) durante l'erogazione del singolo corso.
 10. Gli istruttori di cui al comma 1 devono erogare i seguenti punti del programma:
 - **Per Coperta:**
 - a. **Comandante/1° ufficiale di coperta:** Punti 1, 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 3.1, 3.3, 3.6, 3.8 (2 ore), 4.10 (2 ore), 7
 - b. **Esperto in comunicazione e formazione per adulti:** Punti 1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9., 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 3.2, 3.4, 3.5, 3.7, da 4.1 a 4.9, 5 (punto 5.8 - 2 ore), 6 (punto 6.9 - due ore)
 - **Per Macchina e Uff.le Elettrotecnico:**
 - a. **Direttore/1° ufficiale di macchina:** Punti 1, 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 3.1, 3.3, 3.6, 3.8 (2 ore), 4.10 (2 ore), 7
 - b. **Esperto in comunicazione e formazione per adulti:** Punti 1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 3.2, 3.4, 3.5, 3.7, da 4.1 a 4.9, 5 (punto 5.8 - 2 ore), 6 (punto 6.9 - due ore).
- Laddove il corso sia erogato integralmente per la coperta che per la macchina, i punti di macchina e coperta saranno erogati contemporaneamente in aule distinte dai relativi istruttori come sopra specificato.
11. L'eventuale presenza di punti del programma in comune tra più docenti è indice che tali argomenti possono essere affrontati in maniera congiunta o alternativa fra i docenti.




Allegato 12

(Allegato C al Decreto 15 febbraio 2016 "Istruzione e addestramento per il personale in servizio su navi passeggeri.")

COMPOSIZIONE DEL CORPO ISTRUTTORI E DIRETTORE DEL CORSO

1. Il corpo istruttori è composto da personale in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) **Comandante/1°Ufficiale di coperta:**
 - certificato di competenza su navi di stazza pari o superiore rispettivamente a 500GT e a 3000GT in corso di validità;
 - almeno 1 anno di navigazione su navi da passeggeri di stazza pari o superiore a 3000GT, negli ultimi 5, a livello manageriale;
 - b) **Esperto in comunicazione e formazione per adulti:** Laureato in una delle seguenti lauree e che abbiano maturato almeno 1 anno di docenza nel settore della gestione delle risorse umane, leadership e lavoro di gruppo:
 - L40 laurea in sociologia
 - L24 laurea in scienze e tecniche psicologiche
 - L20 laurea in scienze della comunicazione
 - LM51 laurea magistrale in psicologia
 - L18 laurea triennale (classe L/SNT1) in scienze dell'economia e gestione aziendale
 - LM59 laurea in comunicazione pubblica e d'impresa
 - LM85 laurea in scienze pedagogiche
 - LM57 laurea in scienze dell'educazione per adulti e formazione continua
 - LM77 Laurea magistrale in scienze economico aziendali
2. Gli istruttori già riconosciuti idonei ai sensi del regolamento previgente al Decreto Direttoriale 1654/2024 e che non rientrano nelle casistiche sopra riportate, possono richiedere l'accreditamento in un unico dei precedenti profili del corpo istruttore dando evidenza della partecipazione ad almeno 5 corsi in qualità di istruttore/docente nelle materie ora delegate a tale profilo.
3. Gli istruttori di cui al comma 1, in possesso dei requisiti specifici di cui sopra e gli assimilati a tali profili ai sensi del comma 2, ottengono l'accreditamento per un periodo non superiore a 5 (cinque) anni e, comunque, fino al termine di validità del decreto autorizzativo all'erogazione del corso. Trascorso tale arco temporale, ottengono un nuovo accreditamento per ulteriori 5 (cinque) anni, dimostrando di aver maturato nei 5 (cinque) anni precedenti i sottoelencati requisiti:
 - a) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto a) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
 - di certificato di competenza su navi di stazza pari o superiore rispettivamente a 500GT e a 3000GT in corso di validità; **oppure**
 - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata domanda e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 20 edizioni di corsi di Istruzione e addestramento per il personale in servizio su navi passeggeri di cui 4 potranno essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni di esame;
 - b) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto b) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
 - dell'iscrizione presso l'albo professionale di propria competenza; **oppure**
 - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata istanza e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 20 edizioni di corsi di Istruzione e addestramento per il personale in servizio su navi passeggeri di cui 4 potranno essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni di esame.
4. Le edizioni dei corsi riportate nel comma precedente sono riferite ad un arco temporale di 5 anni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Qualora l'accreditamento precedente sia avvenuto in un arco temporale inferiore per effetto del D.D. 850/2024, le edizioni dei corsi necessari per il riaccredito sono ridotte in maniera proporzionale al periodo di effettivo accreditamento del docente.
5. Ai fini del computo delle edizioni del corso per il nuovo accreditamento, previsto dal comma 3, possono essere presi in considerazione anche i corsi erogati presso altri Centri di Addestramento già autorizzati dal Comando generale.
6. Il nuovo accreditamento, previsto dal comma 3, può essere operato in favore del docente presso un Centro di Addestramento autorizzato diverso rispetto a quello dove ha maturato l'esperienza richiesta.
7. Tutti gli istruttori devono aver frequentato il corso di formazione per formatori ai sensi della sezione A-I/6 del codice STCW e secondo le previsioni del Decreto Direttoriale 21.10.2024, n. 1651 e ss.mm.ii.
8. Ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW, gli istruttori che utilizzino simulatori per l'erogazione del corso devono aver frequentato un corso di formazione sulle tecniche di insegnamento con l'uso dei simulatori svolto in conformità al modello di corso n°6.10 dell'IMO.
9. Il direttore/vicedirettore del corso, responsabile della corretta implementazione del corso e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, deve essere nominato scegliendo fra il legale rappresentante della ditta o un altro soggetto avente le caratteristiche contemplate nei principi del manuale di gestione della qualità e deve aver frequentato il corso di formazione per formatore laddove applicabile. Sussiste la possibilità della nomina anche di più sostituti del direttore del corso che sostituiscono lo stesso in caso di indisponibilità o impedimento o alternanza (istruttore-direttore) e che siano in possesso dei medesimi requisiti. La nomina del direttore e dei suoi sostituti deve essere formalizzata con lettera d'incarico da parte del legale rappresentante del centro di addestramento. Qualora l'istruttore è accreditato anche come direttore o vice direttore lo stesso può svolgere solo una delle due funzioni (direttore/vice direttore o istruttore) durante l'erogazione del singolo corso.
10. Gli istruttori di cui al comma 1 devono erogare i seguenti punti del programma:
 - a. **Comandante/Primo Ufficiale di coperta:**
 - Allegato A: Competenza 1., Competenza 2., Competenza 3.: Organizza le procedure di emergenza a bordo, Competenza 4.
 - Allegato F: Competenze 1, 2, 3: Organizza le procedure di emergenza a bordo, 4.
 - Allegato I: Competenza 1, 2, 3: Organizza le procedure di emergenza a bordo.
 - b. **Esperto in comunicazione e formazione per adulti:**
 - Allegato A: Competenza 3.: Ottimizzare l'uso delle risorse, Controllare la reazione alle emergenze, Controllare i passeggeri ed altro personale durante le situazioni di emergenza, Stabilire e mantenere comunicazioni efficaci.
 - Allegato F: Competenze 1, 3.
 - Allegato I: Competenze 1, 3.
11. L'eventuale presenza di punti del programma in comune tra più docenti è indice che tali argomenti possono essere affrontati in maniera congiunta o alternativa fra i docenti.



Allegato 13**(Allegato C al Decreto 9 marzo 2016 “Istituzione del corso di formazione «Uso della Leadership e delle Capacità Manageriali»”)****COMPOSIZIONE DEL CORPO ISTRUTTORI E DIRETTORE DEL CORSO**

1. Il corpo istruttori è composto da personale in possesso dei seguenti requisiti:

a) **Comandante/1°Ufficiale di coperta:**

- certificato di competenza su navi di stazza pari o superiore rispettivamente a 500GT e a 3000GT in corso di validità,
- almeno 1 anno di navigazione su navi di stazza pari o superiore a 3000GT, negli ultimi 5, a livello manageriale,

b) **Direttore/1°Ufficiale di macchina:**

- certificato di competenza per navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW in corso di validità
- almeno 1 anno di navigazione su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW, negli ultimi 5, a livello manageriale

c) **Esperto in comunicazione e formazione per adulti:** Laureato in una delle seguenti lauree e che abbiano maturato almeno 1 anno di docenza nel settore della gestione delle risorse umane, leadership e lavoro di gruppo:

- L40 laurea in sociologia
- L24 laurea in scienze e tecniche psicologiche
- L20 laurea in scienze della comunicazione
- LM51 laurea magistrale in psicologia
- L18 laurea triennale (classe L/SNT1) in scienze dell'economia e gestione aziendale
- LM59 laurea in comunicazione pubblica e d'impresa
- LM85 laurea in scienze pedagogiche
- LM57 laurea in scienze dell'educazione per adulti e formazione continua
- LM77 Laurea magistrale in scienze economico aziendali

2. Gli istruttori già riconosciuti idonei ai sensi del regolamento previgente al Decreto Direttoriale 1654/2024 e che non rientrano nelle casistiche sopra riportate, possono richiedere l'accreditamento in un unico dei precedenti profili del corpo istruttore dando evidenza della partecipazione ad almeno 5 corsi in qualità di istruttore/docente nelle materie ora delegate a tale profilo.

3. Gli istruttori di cui al comma 1, in possesso dei requisiti specifici di cui sopra e gli assimilati a tali profili ai sensi del comma 2, ottengono l'accreditamento per un periodo non superiore a 5 (cinque) anni e, comunque, fino al termine di validità del decreto autorizzativo all'erogazione del corso. Trascorso tale arco temporale, ottengono un nuovo accreditamento per ulteriori 5 (cinque) anni, dimostrando di aver maturato nei 5 (cinque) anni precedenti i sottoelencati requisiti:

a) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto a) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccreditamento:

- di certificato di competenza su navi di stazza pari o superiore rispettivamente a 500GT e a 3000GT in corso di validità; **oppure**
- di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata domanda e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 10 edizioni di corsi di formazione “Uso della Leadership e delle Capacità Manageriali” di cui 4 potranno essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni di esame;

b) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto b) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccreditamento:

- di certificato di competenza per navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW in corso di validità; **oppure**
- di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata domanda e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 10 edizioni di corsi di formazione “Uso della Leadership e delle Capacità Manageriali” di cui 4 potranno essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni di esame;

c) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto c) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccreditamento:

- dell'iscrizione presso l'albo professionale di propria competenza; **oppure**
- di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata istanza e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 10 edizioni di corsi di formazione “Uso della Leadership e delle Capacità Manageriali” di cui 4 potranno essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni di esame.

4. Le edizioni dei corsi riportate nel comma precedente sono riferite ad un arco temporale di 5 anni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Qualora l'accreditamento precedente sia avvenuto in un arco temporale inferiore per effetto del D.D. 850/2024, le edizioni dei corsi necessari per il riaccreditamento sono ridotte in maniera proporzionale al periodo di effettivo accreditamento del docente.

5. Ai fini del computo delle edizioni del corso per il nuovo accreditamento, previsto dal comma 3, possono essere presi in considerazione anche i corsi erogati presso altri Centri di Addestramento già autorizzati dal Comando generale.

6. Il nuovo accreditamento, previsto dal comma 3, può essere operato in favore del docente presso un Centro di Addestramento autorizzato diverso rispetto a quello dove ha maturato l'esperienza richiesta.

7. Tutti gli istruttori devono aver frequentato il corso di formazione per formatori ai sensi della sezione A-I/6 del codice STCW e secondo le previsioni del Decreto Direttoriale 21.10.2024, n. 1651 e ss.mm.ii.

8. Ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW, gli istruttori che utilizzino simulatori per l'erogazione del corso devono aver frequentato un corso di formazione sulle tecniche di insegnamento con l'uso dei simulatori svolto in conformità al modello di corso n°6.10 dell'IMO.

9. Il direttore/vice direttore del corso, responsabile della corretta implementazione del corso e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, deve essere nominato scegliendo fra il legale rappresentante della ditta o un altro soggetto avente le caratteristiche contemplate nei principi del manuale di gestione della qualità e deve aver frequentato il corso di formazione per formatore laddove applicabile. Sussiste la possibilità della nomina anche di più sostituti del direttore del corso che sostituiscono lo stesso in caso di indisponibilità o impedimento o alternanza (istruttore-direttore) e che siano in possesso dei medesimi requisiti. La nomina del direttore e dei suoi sostituti deve essere formalizzata con lettera d'incarico da parte del legale rappresentante del centro di addestramento. Qualora l'istruttore è accreditato anche come direttore o vice direttore lo stesso può svolgere solo una delle due funzioni (direttore/vice direttore o istruttore) durante l'erogazione del singolo corso.

10. Gli istruttori di cui al comma 1 devono erogare i seguenti punti del programma:

- **Per Coperta:**

- a. **Comandante/1° ufficiale di coperta:** Punti 1 (con riferimento al solo alinea “Gestione del personale di bordo-discutere sulle teorie riguardanti la motivazione del personale...” e alle allinea comprese tra “Gestione del personale di bordo-spiegare la necessità per gli ufficiali di livello direttivo di essere a conoscenza...” e “Addestramento del personale di bordo-discutere sulle possibili risorse che devono essere messe a disposizione...”); 2, 3, 4, 5, 6
- b. **Esperto in comunicazione e formazione per adulti:** Punti 1, 3



- Per Macchina:


- a. **Direttore/1° ufficiale di macchina:** Punti 1 (con riferimento al solo alinea "Gestione del personale di bordo-discutere sulle teorie riguardanti la motivazione del personale..." e alle allinea comprese tra "Gestione del personale di bordo-spiegare la necessità per gli ufficiali di livello direttivo di essere a conoscenza..." e "Addestramento del personale di bordo-discutere sulle possibili risorse che devono essere messe a disposizione..."), 2, 3, 4, 5, 6
 - b. **Esperto in comunicazione e formazione per adulti:** Punti 1, 3
11. L'eventuale presenza di punti del programma in comune tra più docenti è indice che tali argomenti possono essere affrontati in maniera congiunta o alternativa fra i docenti.



Allegato 14

(Allegato C al Decreto 16 novembre 2017 “Istituzione del corso di formazione e addestramento per il personale marittimo in servizio su navi soggette al Codice IGF”)**COMPOSIZIONE DEL CORPO ISTRUTTORI E DIRETTORE DEL CORSO**

1. Il corpo istruttori è composto da personale in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) **Direttore/1°Ufficiale di macchina:**
 - certificato di competenza per navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW in corso di validità;
 - almeno sei mesi di navigazione su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW, negli ultimi 5, a livello manageriale su navi soggette al codice IGC o su navi soggette al codice IGF;
 - b) **Laureato in ingegneria navale** (classe di laurea LM-34) **o meccanica** (classe di laurea LM-33) che abbia acquisito:
 - almeno due anni di insegnamento in macchine marine **oppure**
 - almeno due anni di esperienza lavorativa in cantieri navali **oppure**
 - almeno due anni di esperienza lavorativa in un registro di classificazione IACS **oppure**
 - almeno due anni di esperienza lavorativa presso Compagnie di Navigazione esercenti navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti
 - c) **Laureato in Scienze chimiche** (LM 54) **oppure Laureato in Scienze e tecnologie della chimica industriale** (LM 71) **oppure Laureato in ingegneria chimica** (LM 22) **oppure Perito chimico:**
 - con almeno due anni di esperienza lavorativa nel settore degli idrocarburi e delle merci pericolose,
 - che abbia frequentato un corso di formazione e addestramento per il personale marittimo in servizio su navi soggette al Codice IGF erogato ai sensi del presente decreto. L'interessato può essere ammesso alla frequenza del corso presentando unicamente la lettera di incarico professionale del centro di addestramento dove intende svolgere la docenza.
 - d) **Medico:** Laureato in medicina e chirurgia (LM-41) iscritto da almeno 12 mesi all'albo **oppure**
Infermiere: con laurea triennale (classe L/SNT1) iscritto da almeno 12 mesi all'albo;
2. Gli istruttori di cui al comma 1, punto a) devono effettuare la familiarizzazione presso un costruttore **oppure** attraverso personale del Centro di formazione/Addestramento già formato ed esclusivamente se il costruttore non è più presente sul mercato.
3. Gli istruttori già riconosciuti idonei ai sensi del regolamento previgente al Decreto Direttoriale 1654/2024 e che non rientrano nelle casistiche sopra riportate, possono richiedere l'accreditamento in un unico dei precedenti profili del corpo istruttore dando evidenza della partecipazione ad almeno 5 corsi in qualità di istruttore/docente nelle materie ora delegate a tale profilo.
4. Gli istruttori di cui al comma 1, in possesso dei requisiti specifici di cui sopra e gli assimilati a tali profili ai sensi del comma 3 ottengono l'accreditamento per un periodo non superiore a 5 (cinque) anni e, comunque, fino al termine di validità del decreto autorizzativo all'erogazione del corso. Trascorso tale arco temporale, ottengono un nuovo accreditamento per ulteriori 5 (cinque) anni, dimostrando di aver maturato nei 5 (cinque) anni precedenti i sottoelencati requisiti:
 - a) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto a) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
 - di certificato di competenza per navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW in corso di validità; **oppure**
 - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata domanda e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 20 edizioni di corsi (10 base e 10 avanzato) di formazione e addestramento per il personale marittimo in servizio su navi soggette al Codice IGF di cui 4 potranno essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni di esame;
 - b) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto b) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
 - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata domanda;
 - aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 20 edizioni di corsi (10 base e 10 avanzato) di formazione e addestramento per il personale marittimo in servizio su navi soggette al Codice IGF di cui 4 potranno essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni di esame;
 - c) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto c) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
 - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata domanda;
 - aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 20 edizioni di corsi (10 base e 10 avanzato) di formazione e addestramento per il personale marittimo in servizio su navi soggette al Codice IGF di cui 4 potranno essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni di esame;
 - d) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto d) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
 - del mantenimento dell'iscrizione all'albo dei Medici Chirurghi o, nel caso degli infermieri all'albo degli infermieri; **oppure;**
 - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata istanza e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 20 edizioni di corsi (10 base e 10 avanzato) di formazione e addestramento per il personale marittimo in servizio su navi soggette al Codice IGF di cui 4 potranno essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni di esame;
5. Le edizioni dei corsi riportate nel comma precedente sono riferite ad un arco temporale di 5 anni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Qualora l'accreditamento precedente sia avvenuto in un arco temporale inferiore per effetto del D.D. 850/2024, le edizioni dei corsi necessari per il riaccredito sono ridotte in maniera proporzionale al periodo di effettivo accreditamento del docente.
6. Ai fini del computo delle edizioni del corso per il nuovo accreditamento, previsto dal comma 4, possono essere presi in considerazione anche i corsi erogati presso altri Centri di Addestramento già autorizzati dal Comando generale.
7. Il nuovo accreditamento, previsto dal comma 4, può essere operato in favore del docente presso un Centro di Addestramento autorizzato diverso rispetto a quello dove ha maturato l'esperienza richiesta.
8. Tutti gli istruttori devono aver frequentato il corso di formazione per formatori ai sensi della sezione A-I/6 del codice STCW e secondo le previsioni del Decreto Direttoriale 21.10.2024, n. 1651 e ss.mm.ii.
9. Ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW, gli istruttori che utilizzino simulatori per l'erogazione del corso devono aver frequentato un corso di formazione sulle tecniche di insegnamento con l'uso dei simulatori svolto in conformità al modello di corso n°6.10 dell'IMO.
10. Il direttore/vice direttore del corso, responsabile della corretta implementazione del corso e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, deve essere nominato scegliendo fra il legale rappresentante della ditta o un altro soggetto avente le caratteristiche contemplate nei principi del manuale di gestione della qualità e deve aver frequentato il corso di formazione per formatore laddove applicabile. Sussiste la possibilità della



nomina anche di più sostituti del direttore del corso che sostituiscono lo stesso in caso di indisponibilità o impedimento o alternanza (istruttore-direttore) e che siano in possesso dei medesimi requisiti. La nomina del direttore e dei suoi sostituti deve essere formalizzata con lettera d'incarico da parte del legale rappresentante del centro di addestramento. Qualora l'istruttore è accreditato anche come direttore o vice direttore lo stesso può svolgere solo una delle due funzioni (direttore/vice direttore o istruttore) durante l'erogazione del singolo corso.

11. Gli istruttori di cui al comma 1 devono erogare i seguenti punti del programma:

BASE (allegato A e Allegato L)

a. Direttore/1° ufficiale di macchina:

- Contributi alle operazioni di sicurezza delle navi soggette al codice IGF: Punti c., e.,
- Precauzioni e misure per la salute sul lavoro e la sicurezza: a., c.,
- Operazioni antincendio su navi soggette al codice IGF,
- Risposta alle emergenze,
- Misure per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal rilascio di combustibile da bordo di navi soggette al codice IGF.

b. Laureato in ingegneria navale/meccanica:

- Contributi alle operazioni di sicurezza delle navi soggette al codice IGF: Punti a., b.,
- Precauzioni per la prevenzione dei pericoli a bordo di navi soggette al codice IGF: b.

c. Laureato in chimica/Ingegneria chimica/Perito:

- Contributi alle operazioni di sicurezza delle navi soggette al codice IGF: Punti d.,
- Precauzioni per la prevenzione dei pericoli a bordo di navi soggette al codice IGF: da a.2 ad a.12., c.

d. Medico:

- Precauzioni per la prevenzione dei pericoli a bordo di navi soggette al codice IGF: a.1.,
- Precauzioni e misure per la salute sul lavoro e la sicurezza: b., d.

REFRESH BASE (Allegato L)

a. Direttore/1° ufficiale di macchina:

- Contributi alle operazioni di sicurezza delle navi soggette al codice IGF: Punti c., e.,
- Precauzioni e misure per la salute sul lavoro e la sicurezza: a., c.,
- Operazioni antincendio su navi soggette al codice IGF,
- Risposta alle emergenze,
- Misure per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal rilascio di combustibile da bordo di navi soggette al codice IGF.

b. Laureato in ingegneria navale/meccanica:

- Contributi alle operazioni di sicurezza delle navi soggette al codice IGF: Punti a., b.,
- Precauzioni per la prevenzione dei pericoli a bordo di navi soggette al codice IGF: b.

c. Laureato in chimica/Ingegneria chimica/Perito:

- Contributi alle operazioni di sicurezza delle navi soggette al codice IGF: Punti d.,
- Precauzioni per la prevenzione dei pericoli a bordo di navi soggette al codice IGF: a., c.

d. Medico:

- Precauzioni e misure per la salute sul lavoro e la sicurezza: b., d.

AVANZATO (Allegato A1)

a. Direttore/1° ufficiale di macchina:

- Comandi a distanza per il controllo del funzionamento degli impianti combustibile e dell'ingegneria dei sistemi relativi alla propulsione ed ai servizi su navi alimentate con combustibile a basso punto di infiammabilità.
- Prestazioni e monitoraggio di tutte le operazioni relative all'uso a bordo di combustibili con basso punto di infiammabilità: c.
- Pianificazione e monitoraggio delle operazioni per effettuare in sicurezza il rifornimento e lo stoccaggio del combustibile a bordo di navi soggette al codice IGF.
- Precauzioni da adottare per prevenire l'inquinamento dell'ambiente dal rilascio di combustibile da navi soggette al codice IGF.
- Monitoraggio e controllo in conformità ai requisiti normativi.
- Precauzioni da adottare per evitare pericoli: b., g.
- Applicazione delle misure precauzionali relative alla salute e alla sicurezza a bordo delle navi soggette al codice IGF: a.
- Prevenzione, controllo ed estinzione incendi a bordo di navi soggette al codice IGF
- Sviluppo di piani di emergenza e controllo dei danni e gestione delle situazioni di emergenza a bordo delle navi soggette al codice IGF: a., b.

b. Laureato in ingegneria navale o meccanica:

- Prestazioni e monitoraggio di tutte le operazioni relative all'uso a bordo di combustibili con basso punto di infiammabilità: a., b.
- Precauzioni da adottare per evitare pericoli: c., d., e., f.
- Applicazione delle misure precauzionali relative alla salute e alla sicurezza a bordo delle navi soggette al codice IGF: b.

c. Laureato in Chimica o Ingegneria chimica:

- Familiarizzazione con le proprietà fisiche e chimiche del combustibile a bordo di navi alimentate a gas con basso punto di infiammabilità: a.


d. Medico:

- Familiarizzazione con le proprietà fisiche e chimiche del combustibile a bordo di navi alimentate a gas con basso punto di infiammabilità: b.
- Precauzioni da adottare per evitare pericoli: a.
- Applicazione delle misure precauzionali relative alla salute e alla sicurezza a bordo delle navi soggette al codice IGF: c.
- Sviluppo di piani di emergenza e controllo dei danni e gestione delle situazioni di emergenza a bordo delle navi soggette al codice IGF: c., d.


REFRESH AVANZATO (Allegato N)

a. Direttore/1° ufficiale di macchina:

- Comandi a distanza per il controllo del funzionamento degli impianti combustibile e dell'ingegneria dei sistemi relativi alla propulsione ed ai servizi su navi soggette al codice IGF.
- Prestazioni e monitoraggio di tutte le operazioni relative all'uso a bordo di combustibili con basso punto di infiammabilità: c.
- Pianificazione e monitoraggio delle operazioni per effettuare in sicurezza il rifornimento e lo stoccaggio del combustibile a bordo di navi soggette al codice IGF.
- Precauzioni da adottare per prevenire l'inquinamento dell'ambiente dal rilascio di combustibile da navi soggette al codice IGF.
- Monitoraggio e controllo in conformità ai requisiti normativi.
- Precauzioni da adottare per evitare pericoli: b., g.
- Applicazione delle misure precauzionali relative alla salute e alla sicurezza a bordo delle navi soggette al codice IGF: a.
- Prevenzione, controllo ed estinzione incendi a bordo di navi soggette al codice IGF




- Sviluppo di piani di emergenza e controllo dei danni e gestione delle situazioni di emergenza a bordo delle navi soggette al codice IGF: a., b.
- b. **Laureato in ingegneria navale o meccanica:**
 - Prestazioni e monitoraggio di tutte le operazioni relative all'uso a bordo di combustibili con basso punto di infiammabilità: a., b.
 - Precauzioni da adottare per evitare pericoli: c., d., e., f.
 - Applicazione delle misure precauzionali relative alla salute e alla sicurezza a bordo delle navi soggette al codice IGF: b.
- c. **Laurea in Chimica o Ingegneria chimica:**
 - Familiarizzazione con le proprietà fisiche e chimiche del combustibile a bordo di navi alimentate a gas con basso punto di infiammabilità: a.
- d. **Medico:**
 - Familiarizzazione con le proprietà fisiche e chimiche del combustibile a bordo di navi alimentate a gas con basso punto di infiammabilità: b.
 - Precauzioni da adottare per evitare pericoli: a.
 - Applicazione delle misure precauzionali relative alla salute e alla sicurezza a bordo delle navi soggette al codice IGF: c.
 - Sviluppo di piani di emergenza e controllo dei danni e gestione delle situazioni di emergenza a bordo delle navi soggette al codice IGF: c., d.



Allegato 15**(Allegato D al Decreto 15 febbraio 2016 “Istituzione del corso di formazione
«High Voltage Technology» per il personale marittimo”)****COMPOSIZIONE DEL CORPO ISTRUTTORI E DIRETTORE DEL CORSO**

1. Il corpo docente è composto da istruttori in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) **Ufficiale Elettrotecnico oppure Laureato in ingegneria elettronica** (classe di laurea LM-29) **o elettrica** (classe di laurea LM-28);
2. Gli istruttori già riconosciuti idonei ai sensi del regolamento previgente al Decreto Direttoriale 1654/2024 e che non rientrano nelle casistiche sopra riportate, possono richiedere l'accREDITAMENTO in un unico dei precedenti profili del corpo istruttore dando evidenza della partecipazione ad almeno 5 corsi in qualità di istruttore/docente nelle materie ora delegate a tale profilo.
3. Gli istruttori di cui al comma 1, in possesso dei requisiti specifici di cui sopra e gli assimilati a tali profili ai sensi del comma 2, ottengono l'accREDITAMENTO per un periodo non superiore a 5 (cinque) anni e, comunque, fino al termine di validità del decreto autorizzativo all'erogazione del corso. Trascorso tale arco temporale, ottengono un nuovo accREDITAMENTO per ulteriori 5 (cinque) anni, dimostrando di aver maturato nei 5 (cinque) anni precedenti i sottoelencati requisiti:
 - a) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto a) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccREDITO:
 - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accREDITATI dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 (dodici) mesi successivi alla precitata domanda; **e**
 - aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 5 edizioni di corsi HVT.
4. Le edizioni dei corsi riportate nel comma precedente sono riferite ad un arco temporale di 5 anni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Qualora l'accREDITAMENTO precedente sia avvenuto in un arco temporale inferiore per effetto del D.D. 850/2024, le edizioni dei corsi necessari per il riaccREDITO sono ridotte in maniera proporzionale al periodo di effettivo accREDITAMENTO del docente.
5. Ai fini del computo delle edizioni del corso per il nuovo accREDITAMENTO, previsto dal comma 3, possono essere presi in considerazione anche i corsi erogati presso altri Centri di Addestramento già autorizzati dal Comando generale.
6. Il nuovo accREDITAMENTO, previsto dal comma 3, può essere operato in favore del docente presso un Centro di Addestramento autorizzato diverso rispetto a quello dove ha maturato l'esperienza richiesta.
7. Tutti gli istruttori devono aver frequentato il corso di formazione per formatori ai sensi della sezione A-I/6 del codice STCW e secondo le previsioni del Decreto Direttoriale 21.10.2024, n. 1651 e ss.mm.ii.
8. Ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW, gli istruttori che utilizzino simulatori per l'erogazione del corso devono aver frequentato un corso di formazione sulle tecniche di insegnamento con l'uso dei simulatori svolto in conformità al modello di corso n°6.10 dell'IMO.
9. Il direttore/vicedirettore del corso, responsabile della corretta implementazione del corso e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, deve essere nominato scegliendo fra il legale rappresentante della ditta o un altro soggetto avente le caratteristiche contemplate nei principi del manuale di gestione della qualità e deve aver frequentato il corso di formazione per formatore laddove applicabile. Sussiste la possibilità della nomina anche di più sostituti del direttore del corso che sostituiscono lo stesso in caso di indisponibilità o impedimento o alternanza (istruttore-direttore) e che siano in possesso dei medesimi requisiti. La nomina del direttore e dei suoi sostituti deve essere formalizzata con lettera d'incarico da parte del legale rappresentante del centro di addestramento. Qualora l'istruttore è accREDITATO anche come direttore o vice direttore lo stesso può svolgere solo una delle due funzioni (direttore/vice direttore o istruttore) durante l'erogazione del singolo corso.
10. Gli istruttori di cui al comma 1 devono erogare i punti del programma di livello operativo e direttivo.



Allegato 16

(Allegato D al Decreto 5 giugno 2018 “Istituzione del corso di formazione e addestramento per il personale marittimo in servizio su navi soggette al Polar Code”)**COMPOSIZIONE DEL CORPO ISTRUTTORI E DIRETTORE DEL CORSO**

1. Il corpo istruttori è composto da personale in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) **Abilitato all'insegnamento della meteorologia o climatologia o oceanografia:** Laureato in una delle seguenti lauree:
 - LM-6 Biologia,
 - LM-17 Fisica,
 - LM-20 Ingegneria spaziale e astronautica,
 - LM-23 Ingegneria Civile,
 - LM-29 Ingegneria Elettronica,
 - LM-30 Ingegneria Energetica e nucleare,
 - LM-32 Ingegneria Informatica,
 - LM-35 Ingegneria dell'Ambiente e del Territorio,
 - LM-54 Chimica,
 - LM-60 Scienze della natura,
 - LM-72 Scienze e Tecnologie della Navigazione,
 - LM-73 Scienze e Tecnologie forestali ambientali,
 - LM-74 Geologia,
 - LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio,
 - LM-79 Scienze geofisiche,
 - LM-91 Tecniche e metodi per la società dell'informazione;
 - b) **Comandante/1° Ufficiale di coperta:**
 - certificato di competenza su navi di stazza pari o superiore a 500GT per Comandanti e compresa tra 500GT e 3000GT o superiore a 3000GT per i Primi Ufficiali in corso di validità e che abbia effettuato alternativamente:
 - almeno 1 anno di navigazione su navi di stazza pari o superiore a 750GT, negli ultimi 5, a livello manageriale in acque polari svolgendo funzioni corrispondenti alla certificazione posseduta;
 - abbia favorevolmente completato un corso di addestramento in accordo alle linee guida di cui alla sezione B-V/g del codice STCW nella sua versione aggiornata e abbia effettuato almeno due mesi di navigazione da comandante ovvero da ufficiale di guardia in acque polari svolgendo funzioni corrispondenti alla certificazione posseduta;
 - abbia favorevolmente completato il corso di addestramento avanzato per navi soggette al Polar code;
 - c) **Medico:** Laureato in medicina e chirurgia (LM-41) iscritto da almeno 12 mesi all'albo **oppure**
Infermiere: con laurea triennale (classe L/SNT1) iscritto da almeno 12 mesi all'albo;
2. Gli istruttori già riconosciuti idonei ai sensi del regolamento previgente al Decreto Direttoriale 1654/2024 e che non rientrano nelle casistiche sopra riportate, possono richiedere l'accreditamento in un unico dei precedenti profili del corpo istruttore dando evidenza della partecipazione ad almeno 5 corsi in qualità di istruttore/docente nelle materie ora delegate a tale profilo.
3. Gli istruttori di cui al comma 1, in possesso dei requisiti specifici di cui sopra e gli assimilati a tali profili ai sensi del comma 2, ottengono l'accreditamento per un periodo non superiore a 5 (cinque) anni e, comunque, fino al termine di validità del decreto autorizzativo all'erogazione del corso. Trascorso tale arco temporale, ottengono un nuovo accreditamento per ulteriori 5 (cinque) anni, dimostrando di aver maturato nei 5 (cinque) anni precedenti i sottoelencati requisiti:
 - a) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto a) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
 - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata domanda;
 - aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 10 edizioni di corsi (5 base e 5 avanzato) di formazione e addestramento per il personale marittimo in servizio su navi soggette al Polar code;
 - b) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto b) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
 - di certificato di competenza per navi di stazza pari o superiore a 750GT in corso di validità; **oppure**
 - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata domanda e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 10 edizioni di corsi (5 base e 5 avanzato) di formazione e addestramento per il personale marittimo in servizio su navi soggette al Polar code;
 - c) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto c) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
 - del mantenimento dell'iscrizione all'albo dei Medici Chirurghi o, nel caso degli infermieri all'albo degli infermieri; **oppure**
 - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata istanza e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 10 edizioni di corsi (5 base e 5 avanzato) di formazione e addestramento per il personale marittimo in servizio su navi soggette al Polar code;
4. Le edizioni dei corsi riportate nel comma precedente sono riferite ad un arco temporale di 5 anni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Qualora l'accreditamento precedente sia avvenuto in un arco temporale inferiore per effetto del D.D. 850/2024, le edizioni dei corsi necessari per il riaccredito sono ridotte in maniera proporzionale al periodo di effettivo accreditamento del docente.
5. Ai fini del computo delle edizioni del corso per il nuovo accreditamento, previsto dal comma 3, possono essere presi in considerazione anche i corsi erogati presso altri Centri di Addestramento già autorizzati dal Comando generale.
6. Il nuovo accreditamento, previsto dal comma 3, può essere operato in favore del docente presso un Centro di Addestramento autorizzato diverso rispetto a quello dove ha maturato l'esperienza richiesta.
7. Tutti gli istruttori devono aver frequentato il corso di formazione per formatori ai sensi della sezione A-I/6 del codice STCW e secondo le previsioni del Decreto Direttoriale 21.10.2024, n. 1651 e ss.mm.ii.
8. Ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW, gli istruttori che utilizzino simulatori per l'erogazione del corso devono aver frequentato un corso di formazione sulle tecniche di insegnamento con l'uso dei simulatori svolto in conformità al modello di corso n°6.10 dell'IMO.
9. Il direttore/vicedirettore del corso, responsabile della corretta implementazione del corso e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, deve essere nominato scegliendo fra il legale rappresentante della ditta o un altro soggetto avente le caratteristiche contemplate nei principi del manuale di gestione della qualità e deve aver frequentato il corso di formazione per formatore laddove applicabile. Sussiste la possibilità della nomina anche di più sostituti del direttore del corso che sostituiscono lo stesso in caso di indisponibilità o impedimento o alternanza (istruttore-direttore) e che siano in possesso dei medesimi requisiti. La nomina del direttore e dei suoi sostituti deve essere formalizzata con lettera d'incarico da parte del legale rappresentante del centro di addestramento. Qualora l'istruttore è accreditato anche come direttore o vice direttore lo stesso può svolgere solo una delle due funzioni (direttore/vice direttore o istruttore) durante l'erogazione del singolo corso.
10. Gli istruttori di cui al comma 1 devono erogare i seguenti punti del programma:



BASE (Allegato A):

- a. **Abilitato all'insegnamento della meteorologia:**
 - Contribuire alla sicurezza operativa delle navi che operano in acque polari: a;
- b. **Comandante/1° ufficiale di coperta:**
 - Contribuire alla sicurezza operativa delle navi che operano in acque polari: b., c., d., e;
 - Controllare e assicurare il rispetto delle disposizioni normative;
 - Precauzioni e misure per la sicurezza sul lavoro e la risposta alle emergenze: a.1, a.2, a.3, a.6, a.7, a.8, a.9, a.11;
 - Assicurare la conformità con le disposizioni per prevenire gli inquinamenti e i rischi ambientali;
- c. **Medico/Infermiere:**
 - Precauzioni e misure per la sicurezza sul lavoro e la risposta alle emergenze: a.4, a.5, a.10;

RERESH BASE (Allegato H)


- a. **Abilitato all'insegnamento della meteorologia:**
 - Contributo alle operazioni di sicurezza a bordo delle navi soggette al Polar Code: a;
- b. **Comandante/1° ufficiale di coperta:**
 - Contributo alle operazioni di sicurezza a bordo delle navi soggette al Polar Code: b., c., d., e;
 - Controllare e assicurare il rispetto delle disposizioni normative;
 - Precauzioni e misure per la sicurezza sul lavoro e la risposta alle emergenze (ad eccezione degli aspetti di natura medica);
 - Assicurare la conformità con le disposizioni per prevenire gli inquinamenti e i rischi ambientali;
- c. **Medico/Infermiere:**
 - Precauzioni e misure per la sicurezza sul lavoro e la risposta alle emergenze: (solo aspetti di natura medica);

AVANZATO (Allegato B):

- a. **Comandante/1° ufficiale di coperta:**
 - Pianificare e condurre il viaggio in acque polari
 - Dirigere in sicurezza le operazioni delle navi che operano in acque polari
 - Mantenere la sicurezza dell'equipaggio e dei passeggeri, e l'operatività dei mezzi di salvataggio, dei sistemi antincendio e degli altri sistemi di sicurezza della nave: b.
- b. **Medico/Infermiere:**
 - Mantenere la sicurezza dell'equipaggio e dei passeggeri, e l'operatività dei mezzi di salvataggio, dei sistemi antincendio e degli altri sistemi di sicurezza della nave: a., c., d.

REFRESH AVANZATO (Allegato L):

- a. **Comandante/1° ufficiale di coperta:**
 - Pianificare e condurre il viaggio in acque polari
 - Dirigere in sicurezza le operazioni delle navi che operano in acque polari
 - Mantenere la sicurezza dell'equipaggio e dei passeggeri, e l'operatività dei mezzi di salvataggio, dei sistemi antincendio e degli altri sistemi di sicurezza della nave: b.
- b. **Medico/Infermiere:**
 - mantenere la sicurezza dell'equipaggio e dei passeggeri, e l'operatività dei mezzi di salvataggio, dei sistemi antincendio e degli altri sistemi di sicurezza della nave: a., c., d.



Allegato 17**(Allegato C al Decreto 25 ottobre 2016 “Disciplina dell’addestramento teorico-pratico per la certificazione di marittimo abilitato per mezzi di salvataggio diversi dai battelli di emergenza veloci”)****COMPOSIZIONE DEL CORPO ISTRUTTORI E DIRETTORE DEL CORSO**


1. Il corpo docente è composto da istruttori in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) **Comandante/1°Ufficiale di coperta:**
 - certificato di competenza su navi di stazza pari o superiore rispettivamente a 500GT e a 3000GT in corso di validità;
 - almeno 1 anno di navigazione su navi di stazza pari o superiore a 3000GT, negli ultimi 5, a livello manageriale;
 - b) **Direttore/1°Ufficiale di macchina:**
 - certificato di competenza per navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW in corso di validità;
 - almeno 1 anno di navigazione su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW, negli ultimi 5, a livello manageriale
 - c) **Medico:** Laureato in medicina e chirurgia (LM-41) iscritto da almeno 12 mesi all'albo **oppure**
Infermiere: con laurea triennale (classe L/SNT1) iscritto da almeno 12 mesi all'albo.
2. Gli istruttori di cui al comma 1, lettere a) e b) devono inoltre dimostrare di aver frequentato un periodo di formazione presso uno dei produttori (Original Equipment Manufacturer) di mezzi collettivi di salvataggio e dispositivi di ammaino in dotazione al centro di formazione allo scopo di acquisire le conoscenze tecnico-costruttive dei dispositivi in parola.
3. Gli istruttori già riconosciuti idonei ai sensi del regolamento previgente al Decreto Direttoriale 1654/2024 e che non rientrano nelle casistiche sopra riportate, possono richiedere l'accreditamento in un unico dei precedenti profili del corpo istruttore dando evidenza della partecipazione ad almeno 5 corsi in qualità di istruttore/docente nelle materie ora delegate a tale profilo.
4. Gli istruttori di cui al comma 1, in possesso dei requisiti specifici di cui sopra e gli assimilati a tali profili ai sensi del comma 3, ottengono l'accreditamento per un periodo non superiore a 5 (cinque) anni e, comunque, fino al termine di validità del decreto autorizzativo all'erogazione del corso. Trascorso tale arco temporale, ottengono un nuovo accreditamento per ulteriori 5 (cinque) anni, dimostrando di aver maturato nei 5 (cinque) anni precedenti i sottoelencati requisiti:
 - a) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto a) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
 - di certificato di competenza su navi di stazza pari o superiore rispettivamente a 500GT e a 3000GT in corso di validità; **oppure**
 - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata domanda e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 20 edizioni di corsi (di cui non più di 2 di refresh) di Disciplina dell'addestramento teorico-pratico per la certificazione di marittimo abilitato per mezzi di salvataggio diversi dai battelli di emergenza veloci di cui 2 potranno essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni di esame;
 - b) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto b) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
 - di certificato di competenza per navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW in corso di validità; **oppure**
 - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata domanda e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 20 edizioni di corsi (di cui non più di 2 di refresh) di Disciplina dell'addestramento teorico-pratico per la certificazione di marittimo abilitato per mezzi di salvataggio diversi dai battelli di emergenza veloci di cui 2 potranno essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni di esame;
 - c) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto c) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
 - del mantenimento dell'iscrizione all'albo dei Medici Chirurghi o, nel caso degli infermieri all'albo degli infermieri; **oppure**
 - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata istanza e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 20 edizioni di corsi (di cui non più di 2 di refresh) di Disciplina dell'addestramento teorico-pratico per la certificazione di marittimo abilitato per mezzi di salvataggio diversi dai battelli di emergenza veloci di cui 2 potranno essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni di esame.
5. Le edizioni dei corsi riportate nel comma precedente sono riferite ad un arco temporale di 5 anni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Qualora l'accreditamento precedente sia avvenuto in un arco temporale inferiore per effetto del D.D. 850/2024, le edizioni dei corsi necessari per il riaccredito sono ridotte in maniera proporzionale al periodo di effettivo accreditamento del docente.
6. Ai fini del computo delle edizioni del corso per il nuovo accreditamento, previsto dal comma 4, possono essere presi in considerazione anche i corsi erogati presso altri Centri di Addestramento già autorizzati dal Comando generale.
7. Il nuovo accreditamento, previsto dal comma 4, può essere operato in favore del docente presso un Centro di Addestramento autorizzato diverso rispetto a quello dove ha maturato l'esperienza richiesta.
8. Tutti gli istruttori devono aver frequentato il corso di formazione per formatori ai sensi della sezione A-I/6 del codice STCW e secondo le previsioni del Decreto Direttoriale 21.10.2024, n. 1651 e ss.mm.ii.
9. Ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW, gli istruttori che utilizzino simulatori per l'erogazione del corso devono aver frequentato un corso di formazione sulle tecniche di insegnamento con l'uso dei simulatori svolto in conformità al modello di corso n°6.10 dell'IMO.
10. Il direttore/vice direttore del corso, responsabile della corretta implementazione del corso e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, deve essere nominato scegliendo fra il legale rappresentante della ditta o un altro soggetto avente le caratteristiche contemplate nei principi del manuale di gestione della qualità e deve aver frequentato il corso di formazione per formatore laddove applicabile. Sussiste la possibilità della nomina anche di più sostituti del direttore del corso che sostituiscono lo stesso in caso di indisponibilità o impedimento o alternanza (istruttore-direttore) e che siano in possesso dei medesimi requisiti. La nomina del direttore e dei suoi sostituti deve essere formalizzata con lettera d'incarico da parte del legale rappresentante del centro di addestramento. Qualora l'istruttore è accreditato anche come direttore o vice direttore lo stesso può svolgere solo una delle due funzioni (direttore/vice direttore o istruttore) durante l'erogazione del singolo corso.
11. Gli istruttori di cui al comma 1 devono erogare i seguenti punti del programma:

Allegato A e G


 - a. **Comandante/1° ufficiale di coperta:**
 - Gestire le persone e il mezzo collettivo di salvataggio dopo l'abbandono della nave
 - Uso dei dispositivi di localizzazione, inclusi gli apparati di radio comunicazione e i segnali pirotecnici di soccorso.
 - b. **Direttore di Macchina/1° Ufficiale di Macchina:**
 - Assumere il controllo del mezzo collettivo di salvataggio o del battello di emergenza durante e dopo l'ammaino
 - Operare sul motore di una imbarcazione di salvataggio
 - c. **Medico/Infermiere:**
 - Applicazione del pronto soccorso ai superstiti

Allegato G1:

 - a. **Comandante/1° ufficiale di coperta:**
 - Assumere il controllo del mezzo collettivo di salvataggio o del battello di emergenza durante e dopo l'ammaino
 - Operare sul motore di una imbarcazione di salvataggio



- Uso dei dispositivi di localizzazione, inclusi gli apparati di radio comunicazione e i segnali pirotecnici di soccorso
 - b. **Direttore di Macchina/1° Ufficiale di Macchina:**
 - Assumere il controllo del mezzo collettivo di salvataggio o del battello di emergenza durante e dopo l'ammaino
 - Operare sul motore di una imbarcazione di salvataggio
 - c. **Medico/Infermiere:**
 - Applicazione del pronto soccorso ai superstiti
12. L'eventuale presenza di punti del programma in comune tra più docenti è indice che tali argomenti possono essere affrontati in maniera congiunta o alternativa fra i docenti




Allegato 18

(Allegato C al Decreto Direttoriale 25 ottobre 2016 “Disciplina dell’addestramento teorico-pratico per la certificazione di marittimo abilitato per i battelli di emergenza veloci”)

COMPOSIZIONE DEL CORPO ISTRUTTORI E DIRETTORE DEL CORSO

1. Il corpo docente è composto da istruttori in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) **Comandante/1°Ufficiale di coperta:**
 - certificato di competenza su navi di stazza pari o superiore rispettivamente a 500GT e a 3000GT in corso di validità,
 - almeno 1 anno di navigazione su navi di stazza pari o superiore a 3000GT, negli ultimi 5, a livello manageriale;
 - b) **Direttore/1°Ufficiale di macchina:**
 - certificato di competenza per navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW in corso di validità,
 - almeno 1 anno di navigazione su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW, negli ultimi 5, a livello manageriale;
 2. Gli istruttori di cui al comma 1, lettere a) e b) devono inoltre dimostrare di aver frequentato un periodo di formazione presso uno dei produttori (Original Equipment Manufacturer) di mezzi collettivi di salvataggio e dispositivi di ammaino in dotazione al centro di formazione allo scopo di acquisire le conoscenze tecnico-costruttive dei dispositivi in parola.
 3. Gli istruttori già riconosciuti idonei ai sensi del regolamento previgente al Decreto Direttoriale 1654/2024 e che non rientrano nelle casistiche sopra riportate, possono richiedere l'accreditamento in un unico dei precedenti profili del corpo istruttore dando evidenza della partecipazione ad almeno 5 corsi in qualità di istruttore/docente nelle materie ora delegate a tale profilo.
 4. Gli istruttori di cui al comma 1, in possesso dei requisiti specifici di cui sopra e gli assimilati a tali profili ai sensi del comma 3, ottengono l'accreditamento per un periodo non superiore a 5 (cinque) anni e, comunque, fino al termine di validità del decreto autorizzativo all'erogazione del corso. Trascorso tale arco temporale, ottengono un nuovo accreditamento per ulteriori 5 (cinque) anni, dimostrando di aver maturato nei 5 (cinque) anni precedenti i sottoelencati requisiti:
 - a) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto a) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
 - di certificato di competenza su navi di stazza pari o superiore rispettivamente a 500GT e a 3000GT in corso di validità; **oppure**
 - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata domanda e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 10 edizioni di corsi di Disciplina dell'addestramento teorico-pratico per la certificazione di marittimo abilitato per i battelli di emergenza veloci di cui 2 potranno essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni di esame;
 - b) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto b) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
 - di certificato di competenza per navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW in corso di validità; **oppure**
 - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata domanda e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 10 edizioni di corsi di Disciplina dell'addestramento teorico-pratico per la certificazione di marittimo abilitato per i battelli di emergenza veloci di cui 2 potranno essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni di esame.
 5. Le edizioni dei corsi riportate nel comma precedente sono riferite ad un arco temporale di 5 anni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Qualora l'accreditamento precedente sia avvenuto in un arco temporale inferiore per effetto del D.D. 850/2024, le edizioni dei corsi necessari per il riaccredito sono ridotte in maniera proporzionale al periodo di effettivo accreditamento del docente.
 6. Ai fini del computo delle edizioni del corso per il nuovo accreditamento, previsto dal comma 4, possono essere presi in considerazione anche i corsi erogati presso altri Centri di Addestramento già autorizzati dal Comando generale.
 7. Il nuovo accreditamento, previsto dal comma 4, può essere operato in favore del docente presso un Centro di Addestramento autorizzato diverso rispetto a quello dove ha maturato l'esperienza richiesta.
 8. Tutti gli istruttori devono aver frequentato il corso di formazione per formatori ai sensi della sezione A-I/6 del codice STCW e secondo le previsioni del Decreto Direttoriale 21.10.2024, n. 1651 e ss.mm.ii.
 9. Ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW, gli istruttori che utilizzino simulatori per l'erogazione del corso devono aver frequentato un corso di formazione sulle tecniche di insegnamento con l'uso dei simulatori svolto in conformità al modello di corso n°6.10 dell'IMO.
 10. Il direttore/vice direttore del corso, responsabile della corretta implementazione del corso e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, deve essere nominato scegliendo fra il legale rappresentante della ditta o un altro soggetto avente le caratteristiche contemplate nei principi del manuale di gestione della qualità e deve aver frequentato il corso di formazione per formatore laddove applicabile. Sussiste la possibilità della nomina anche di più sostituti del direttore del corso che sostituiscono lo stesso in caso di indisponibilità o impedimento o alternanza (istruttore-direttore) e che siano in possesso dei medesimi requisiti. La nomina del direttore e dei suoi sostituti deve essere formalizzata con lettera d'incarico da parte del legale rappresentante del centro di addestramento. Qualora l'istruttore è accreditato anche come direttore o vice direttore lo stesso può svolgere solo una delle due funzioni (direttore/vice direttore o istruttore) durante l'erogazione del singolo corso.
 11. Gli istruttori di cui al comma 1 devono erogare i seguenti punti del programma (Allegati A, G):
 - a. **Comandante/1° ufficiale di coperta:**
 - Assumere il controllo di un battello di emergenza veloce installato a bordo, durante l'ammaino ed il recupero,
 - Assumere il controllo delle attrezzature e dei dispositivi di ammaino installati a bordo, sia per l'ammaino che per il recupero,
 - Assumere il controllo di un battello di emergenza veloce dopo l'ammaino (teoria e pratica);
 - b. **Direttore di Macchina/1° Ufficiale di Macchina:**
 - Conoscenza della costruzione, manutenzione, riparazione e allestimento dei battelli di emergenza veloci,
 - Assumere il controllo delle attrezzature e dei dispositivi di ammaino installati a bordo, sia per l'ammaino che per il recupero,
 - Operare sul motore di un battello di emergenza veloce;
- (Allegato G1):
- a. **Comandante/1° ufficiale di coperta:**
 - Conoscenza della costruzione, manutenzione, riparazione e allestimento dei battelli di emergenza veloci,
 - Assumere il controllo delle attrezzature e dei dispositivi di ammaino installati a bordo, sia per l'ammaino che per il recupero,
 - Assumere il controllo di un battello di emergenza veloce installato a bordo, durante l'ammaino ed il recupero,
 - Assumere il controllo di un battello di emergenza veloce dopo l'ammaino;
 - Operare sul motore di un battello di emergenza veloce;
 - b. **Direttore di Macchina/1° Ufficiale di Macchina:**
 - Conoscenza della costruzione, manutenzione, riparazione e allestimento dei battelli di emergenza veloci,
 - Assumere il controllo delle attrezzature e dei dispositivi di ammaino installati a bordo, sia per l'ammaino che per il recupero,
 - Operare sul motore di un battello di emergenza veloce;
12. L'eventuale presenza di punti del programma in comune tra più docenti è indice che tali argomenti possono essere affrontati in maniera congiunta o alternativa fra i docenti.



Allegato 19

(Allegato C al Decreto 5 dicembre 2011 "Istituzione del corso di formazione sull'uso operativo dei sistemi di Informazione e visualizzazione della cartografia elettronica (Electronic Chart Display and Information System - ECDIS) - livello operativo")**COMPOSIZIONE DEL CORPO ISTRUTTORI E DIRETTORE DEL CORSO**

- 1) Il corpo docente è composto da istruttori in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) **Laureato in discipline nautiche**, docente di navigazione o sicurezza e/o arte navale; **oppure** **Laureato** in classe di concorso e di abilitazione A-43 "Scienze e tecnologie nautiche" ex D.M. 9 maggio 2017, n.259 e ss.mm.ii. per docenti con almeno tre anni di insegnamento nelle discipline tecniche nautiche presso gli ex Istituti Nautici/Università **ovvero** Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie della Navigazione (LM 72) con almeno tre anni di insegnamento nelle discipline tecniche nautiche presso gli ITTL (Istituti Tecnici Trasporti e Logistica) aderenti alla rete QualiForMa (ex Istituti Nautici) /Università ed ITS Accademy area mobilità sostenibile
 - b) **Comandante/1°Ufficiale di coperta**:
 - certificato di competenza su navi di stazza pari o superiore rispettivamente a 500GT e a 3000GT in corso di validità;
 - almeno 1 anno di navigazione su navi di stazza pari o superiore a 3000GT, negli ultimi 5, a livello manageriale;
- 2) Gli istruttori già riconosciuti idonei ai sensi del regolamento previgente al Decreto Direttoriale 1654/2024 e che non rientrano nelle casistiche sopra riportate, possono richiedere l'accreditamento in un unico dei precedenti profili del corpo istruttore dando evidenza della partecipazione ad almeno 5 corsi in qualità di istruttore/docente nelle materie ora delegate a tale profilo.
- 3) Gli istruttori di cui al comma 1, in possesso dei requisiti specifici di cui sopra e gli assimilati a tali profili ai sensi del comma 2, ottengono l'accreditamento per un periodo non superiore a 5 (cinque) anni e, comunque, fino al termine di validità del decreto autorizzativo all'erogazione del corso. Trascorso tale arco temporale, ottengono un nuovo accreditamento per ulteriori 5 (cinque) anni, dimostrando di aver maturato nei 5 (cinque) anni precedenti i sottoelencati requisiti:
 - a) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto a) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
 - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 (dodici) mesi successivi alla precitata domanda; **e**
 - aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 5 edizioni di corsi di formazione sull'uso operativo dei sistemi di Informazione e visualizzazione della cartografia elettronica.
 - b) Per l'istruttore di cui al comma 1, punto b) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
 - di certificato di competenza su navi di stazza pari o superiore rispettivamente a 500GT e a 3000GT in corso di validità; **oppure**
 - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata domanda e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 5 edizioni di corsi di formazione sull'uso operativo dei sistemi di Informazione e visualizzazione della cartografia elettronica;
- 4) Le edizioni dei corsi riportate nel comma precedente sono riferite ad un arco temporale di 5 anni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Qualora l'accreditamento precedente sia avvenuto in un arco temporale inferiore per effetto del D.D. 850/2024, le edizioni dei corsi necessari per il riaccredito sono ridotte in maniera proporzionale al periodo di effettivo accreditamento del docente.
- 5) Ai fini del computo delle edizioni del corso per il nuovo accreditamento, previsto dal comma 3, possono essere presi in considerazione anche i corsi erogati presso altri Centri di Addestramento già autorizzati dal Comando generale.
- 6) Il nuovo accreditamento, previsto dal comma 3, può essere operato in favore del docente presso un Centro di Addestramento autorizzato diverso rispetto a quello dove ha maturato l'esperienza richiesta.
- 7) Tutti gli istruttori devono aver frequentato il corso di formazione per formatori ai sensi della sezione A-I/6 del codice STCW e secondo le previsioni del Decreto Direttoriale 21.10.2024, n. 1651 e ss.mm.ii.
- 8) Ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW, gli istruttori che utilizzino simulatori per l'erogazione del corso devono aver frequentato un corso di formazione sulle tecniche di insegnamento con l'uso dei simulatori svolto in conformità al modello di corso n°6.10 dell'IMO.
- 9) Il direttore/vicedirettore del corso, responsabile della corretta implementazione del corso e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, deve essere nominato scegliendo fra il legale rappresentante della ditta o un altro soggetto avente le caratteristiche contemplate nei principi del manuale di gestione della qualità e deve aver frequentato il corso di formazione per formatore laddove applicabile. Sussiste la possibilità della nomina anche di più sostituti del direttore del corso che sostituiscono lo stesso in caso di indisponibilità o impedimento o alternanza (istruttore-direttore) e che siano in possesso dei medesimi requisiti. La nomina del direttore e dei suoi sostituti deve essere formalizzata con lettera d'incarico da parte del legale rappresentante del centro di addestramento. Qualora l'istruttore è accreditato anche come direttore o vice direttore lo stesso può svolgere solo una delle due funzioni (direttore/vice direttore o istruttore) durante l'erogazione del singolo corso.
- 10) Gli istruttori di cui al comma 1 devono erogare i seguenti punti del programma:
 - a. **Laureato in discipline nautiche**: Punti 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 17
 - b. **Comandante/1° ufficiale di coperta/Laureato in discipline nautiche**: Punti 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- 11) L'eventuale presenza di punti del programma in comune tra più docenti è indice che tali argomenti possono essere affrontati in maniera congiunta o alternativa fra i docenti.



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 30 dicembre 2025.

Misura M1C3, Investimento 4.3 «Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici del PNRR» - Intervento ID 325, recante «Villa Ada: conservazione e restauro del Tempio di Flora, dell'area circostante» - Approvazione del progetto esecutivo. (Ordinanza n. 65/2025).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Visti:

il regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico «*Technical Support Instrument*»;

il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza «*Recovery and Resilience Facility*» (di seguito «il regolamento RRF») con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

l'art. 17 del regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH «*Do not significant harm*»);

il regolamento delegato UE 2021/2139 di determinazione dei criteri di vaglio tecnico per il rispetto degli obiettivi ambientali, così come integrato dal regolamento delegato (UE) 2023/2485, che introduce criteri di vaglio tecnico supplementari per gli obiettivi climatici per nuove attività economiche non previste nel precedente documento;

la comunicazione C(2021)1054 della Commissione europea del 12 febbraio 2021 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

il Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano (di seguito «PNRR») approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;

gli «*Operational Arrangements*» sottoscritti in data 22 dicembre 2021, con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica relativi al conseguimento di tutti i traguardi e gli obiettivi (*Milestone* e *Target*) necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell'Italia;

Visti, altresì:

il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni in legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;

il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance* del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», con cui sono state individuate la *Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e, in particolare, l'art. 6, con cui è stato istituito il Ministero del turismo;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2021, n. 102, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*»;

il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, con il quale sono state assegnate alle singole amministrazioni titolari degli interventi le risorse finanziarie previste per l'attuazione delle missioni ricomprese nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

la Missione 1, Componente 3 «Cultura e turismo», Investimento 4.3. «*Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici*», articolato in sei linee d'azione denominate, rispettivamente, «*Roman Cultural Heritage for EU-Next Generation*», «Giubileo 2025-Dalla Roma Pagana alla Roma Cristiana», «#La Città Condivisa», «#Mitingodiverde», «#Amanotesa» e «#Roma4.0», per un costo complessivo di 500 mln di euro;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:

al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma, di cui al comma 420 del richiamato art. 1;



al comma 422, attribuisce al Commissario straordinario di cui al precedente comma, la predisposizione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, ivi inclusi gli interventi relativi alla Misura 420, individuati in accordo con il Ministro del turismo;

al comma 426, dispone che: «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

ai commi 427, 438 e 441 dell'art. 1 della citata legge n. 234/2021, come modificati dall'art. 40 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, i quali recano la disciplina delle modalità di attuazione dell'Investimento 4.3 della Misura M1C3 del PNRR;

il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» convertito, con modificazioni, in legge n. 56 del 29 aprile 2024;

Visti:

il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il Sindaco *pro tempore* di Roma Capitale, prof. Roberto Gualtieri, è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito «Commissario straordinario»), al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, con il quale è stato approvato il programma dettagliato degli interventi giubilari correlati con il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, successivamente aggiornato delle modifiche ed integrazioni introdotte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2025 unitamente:

all'elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3 - 4.3 «*Caput Mundi - Next Generation EU* per grandi eventi turistici»;

all'elenco delle azioni per l'accoglienza dei pellegrini;

l'ordinanza rep. n. 2 del 24 giugno 2022 prot. n. 20, con cui il Commissario straordinario di Governo ha approvato l'elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3 del PNRR;

il decreto del Ministro del turismo del 27 giugno 2022, prot. n. 8166/22, di approvazione dell'elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3 del PNRR, come individuati dall'ordinanza commissariale n. 2/2022;

Visti, altresì,

la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

il TUEL, approvato con decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni;

il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni;

il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

la deliberazione n. 18 del 12 febbraio 2008, con la quale il consiglio comunale ha approvato il Nuovo Piano regolatore generale del Comune di Roma e le Norme tecniche di attuazione (NTA) e successiva deliberazione C.S. n. 48 del 7 giugno 2016 (di presa d'atto del disegno definitivo);

lo Statuto di Roma Capitale;

la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 106 del 19 novembre 2021 «Linee programmatiche 2021-2026 per il Governo di Roma Capitale»;

il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Giunta capitolina n. 306 del 2 dicembre 2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamato l'art. 4 del su richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 e successive modificazioni ed integrazioni, che dispone che Commissario straordinario:

a) coordina la realizzazione degli interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui all'art. 2, al fine di garantire il conseguimento, nei termini previsti, degli obiettivi indicati nei cronoprogrammi procedurali e di quelli stabiliti dal PNRR;

b) agisce a mezzo di ordinanza nei casi e nelle forme di cui all'art. 1, commi 425 e 425-bis, della legge n. 234 del 2021; [omissis]

e) pone in essere, sussistendone i presupposti, le procedure acceleratorie di cui all'art. 1, comma 430, secondo periodo, della legge n. 234 del 2021;



Premesso che:

il PNRR italiano, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, prevede l'attuazione di specifici programmi di riforma e di investimento, articolati in missioni e relative componenti, finanziati dall'Unione europea e soggetti al conseguimento di tappe intermedie (*milestone*) e obiettivi finali (*target*) aventi carattere obbligatorio e non derogabile;

tra le misure previste è ricompresa la Misura M1C3, Investimento 4.3 «*Caput Mundi - Next Generation EU* per grandi eventi turistici del PNRR» (di seguito *Caput Mundi*), che individua il Ministero del turismo come Amministrazione centrale titolare del programma, da attuare, tra gli altri, con il Ministero della cultura, attraverso le sue articolazioni funzionali;

l'elenco degli interventi relativi alla Misura *Caput Mundi* è stato definito dal Commissario straordinario, in accordo con il Ministro del turismo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 422, legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, ed è stato approvato con ordinanza commissariale rep. n. 2 del 24 giugno 2022 e con successivo decreto ministeriale prot. 8166 del 27 giugno 2022;

il Programma *Caput Mundi* è ricompreso nel programma dettagliato degli interventi connessi al Giubileo della Chiesa cattolica 2025, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022, successivamente integrato e modificato, da ultimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2025; in particolare, il programma è espressamente citato nell'«Elenco interventi del Programma dettagliato», di cui all'allegato 1 del medesimo decreto, ed è classificato con l'ID 185 recante «PNRR M1C3 - Investimento 4.3 - *Caput Mundi* (Programma di interventi approvato con ordinanza del Commissario straordinario n. 2 del 24 giugno 2022)». L'elenco delle opere è, altresì, integralmente riportato nell'allegato 2 del citato decreto;

l'investimento *Caput Mundi* è articolato in sei sub-investimenti denominati rispettivamente «Patrimonio culturale di Roma per *Next generation EU*», «Percorsi giubilarî: dalla Roma Pagana alla Roma Cristiana», #La-cittàcondivisa, #Roma 4.0, #Mitingodiverde e #Amanotese, con una dotazione finanziaria complessiva di 500 mln di euro;

tra le opere del sub-investimento #Mitingodiverde figura l'intervento ID 325 denominato «Villa Ada: conservazione e restauro del Tempio di Flora, dell'area circostante» a cui è assegnato un finanziamento di 1,5 mil. di euro a valere sui fondi del PNRR - CUP F89D22001320006, per il quale il Ministero della cultura - Soprintendenza speciale archeologica belle arti e paesaggio di Roma (di seguito SSABAP di Roma) svolge la funzione di soggetto attuatore;


l'opera concerne il restauro conservativo e la rifunzionalizzazione del Tempio di Flora e dell'area circostante all'interno di Villa Ada. Gli interventi sono finalizzati alla conservazione dei caratteri storico-architettonici del manufatto e al miglioramento delle condizioni di fruizione e sicurezza del bene in argomento. Le opere di restauro comprendono la pulizia generale dell'area dalla vegetazione infestante, il recupero delle superfici intonacate e decorate, il restauro dei pavimenti in travertino e cotto, delle opere in ferro e della copertura, nonché il restauro della cavea, delle terrazze e della fontana storica. È inoltre previsto il consolidamento e la ricostruzione del muro di sostegno puntellato e la sistemazione delle superfici esterne. Parallelamente si attua la rifunzionalizzazione dell'edificio, con destinazione d'uso a *coffee house*, mediante l'inserimento di nuovi serramenti con prestazioni superiori che richiamano quelli preesistenti per forma e partitura, la riorganizzazione degli spazi interni, la realizzazione dei servizi, nonché l'adeguamento degli impianti meccanici ed elettrici. Gli interventi sono progettati nel rispetto dei materiali originali, delle prescrizioni di tutela e delle esigenze funzionali legate all'apertura al pubblico, garantendo la conservazione e valorizzazione del bene nel contesto del programma di riqualificazione di Villa Ada;

Premesso, altresì, che:

con memoria di Giunta comunale n. 4816/2003 Roma Capitale ha dato mandato all'allora Dipartimento III di attivare il Programma di valorizzazione di Villa Ada, consistente nella riqualificazione e valorizzazione del patrimonio ambientale ed architettonico di tutto il complesso della Villa storica, dichiarata dal Ministero dell'istruzione di «notevole interesse pubblico» con decreto del 27 aprile del 1954, che ne dispone la tutela, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio;

detto programma, in accordo con quanto già previsto dal Piano di utilizzazione del Comprensorio di Villa Ada, elaborato da Roma Capitale ed approvato nel 1994, prevede, oltre alla tutela e conservazione degli immobili ivi collocati, anche il miglioramento della qualità e dei servizi offerti ai cittadini, tra cui la sosta ed il ristoro, ivi comprese le attività di vigilanza e contrasto alle attività illecite, secondo le indicazioni stabilite nell'allegato 1 della citata Memoria n. 4816/2003;

il Dipartimento tutela ambientale di Roma Capitale, titolare dell'immobile denominato «Tempio di Flora» insistente all'interno di Villa Ada, ha proposto alla SSABAP di Roma, soggetto attuatore dei fondi PNRR - *CAPUT MUNDI* dell'intervento in oggetto, una convenzione finalizzata alla collaborazione tra enti per l'attuazione del citato intervento, convenzione sottoscritta in data 26 luglio 2024;



Atteso che:

il Ministero della cultura, per il tramite della stazione appaltante Invitalia, ha provveduto ad assegnare il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva mediante Accordo Quadro - lotto geografico AQ» - Roma 2.1-Q - CIG 97121163AA;

la Commissione tecnica incaricata della verifica della progettazione degli interventi PNNR ha eseguito, ai sensi del decreto ministeriale n. 154/2017, dell'art. 42, degli articoli 34, 39 e 40 dell'allegato I.7 e dell'art. 18 dell'allegato II del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, l'istruttoria per la verifica del PFTE redatto dall'O.E. aggiudicatario dell'Accordo Quadro, nella riunione tenutasi in data 12 novembre 2024 alla presenza del RUP e dei progettisti, di cui al verbale prot. MIC_SS-ABAP-RM/13/11/2024/0060340-I, esprimendosi in senso favorevole, con prescrizioni/raccomandazioni specificate nella relativa scheda di verifica allegata;

relativamente alla conformità edilizio urbanistica dell'opera in parola, il Dipartimento tutela ambientale, che detiene la proprietà del complesso di Villa Ada, ha richiesto alla Direzione tecnica del Municipio Roma II il parere di competenza, con nota prot. QL/107719 del 28 novembre 2025, registrata in pari data al protocollo della struttura commissariale con il n. RM/8998;

il suddetto Municipio, in riscontro alla richiesta del sopra richiamato Dipartimento, ha fornito l'inquadramento urbanistico dell'opera in oggetto, di cui al prot. CB/163845 del 4 dicembre 2025, specificando quanto segue:

«Secondo il PRG vigente, l'immobile ricade nel Sistema insediativo - Città storica - Edifici e complessi speciali - Ville storiche / Sistema dei servizi e delle infrastrutture - Servizi - Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale nello specifico si trova all'interno del "Ville Storiche (C2)» (art. II 39 delle N.T.A.);

il progetto riguarda la conservazione e restauro del Tempio di Flora sito all'interno di Villa Ada Savoia. Il monumento si presenta in evidente stato di degrado e si configura come edificio ad un livello, avente la facciata principale con caratteristiche stilistiche del tempio classico in stile dorico, con un piano loggiato seminterrato con funzione di contenimento del terreno tra i due livelli di accesso, lato porticato e lato esedra. In particolare, il «Piano di utilizzazione» di Villa Ada Savoia (pubblicato nel 1996 - Ufficio tutela ambiente) destina ad attività di tipo museale-espositivo, per gli edifici di alto valore storico-architettonico: la villa Reale, il Casino Pallavicini, il Tempio di Flora la Villa Polissena;

Tempio di Flora: Zona B - AR (attrezzature di ristoro) - Le Norme tecniche di attuazione, ai sensi dell'art. 36, comma 5 consentono l'intervento proposto ammissibile in quanto è finalizzato alla valorizzazione funzionale dell'edificio e alla conservazione dei caratteri peculiari del bene; il di progetto di fattibilità tecnico economica prevede la chiusura del porticato tramite la apposizione serramenti alle arcate, con conseguente aumento di SUL e di Volume;


la NTA di PRG prevede la possibilità di tale intervento in modalità indiretta tramite l'approvazione di un Piano di recupero oppure è ammissibile, in modalità diretta, in deroga a quanto previsto dalle NTA di PRG, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, visto l'interesse pubblico che l'opera ricopre;

visto il progetto «Conservazione e restauro del Tempio di Flora, dell'area circostante» CUP: F89D22001320006 e fatta salva l'acquisizione dell'autorizzazione della Soprintendenza speciale archeologia belle arti e paesaggio di Roma, si ritiene che l'adeguamento funzionale non arreca pregiudizio alla qualità architettonica o all'integrità dei caratteri tipologici, formali e costruttivi degli edifici di interesse storico-architettonico e si esprime parere favorevole al progetto alle condizioni sopra riportate»;


la SSABAP di Roma ha, pertanto, richiesto, con nota prot. 70264-P dell'11 dicembre 2025, registrata al protocollo della struttura commissariale in pari data con il n. RM/9300, di procedere con l'approvazione del Progetto esecutivo, aggiornato secondo le prescrizioni impartite in sede di verifica, munito di validazione, ai sensi dell'art. 42, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023 e dell'art. 34 dell'allegato I.7 del medesimo decreto, di cui al verbale prot. MIC_SS-ABAP-RM/21/05/2025/0028747-I del 20 maggio 2025, e composto dei seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:



Tempio di Flora											
PROGETTO ESECUTIVO											
Ni	Data emissioni	Anno comm	Numero co	Fase	Contenuto	Codice prog	Rev.	Titolo elaborato	File name	scala	Formato
ELABORATI GENERALI											
1	251222	23	043	E	GN	ELEL	04	ELENCO ELABORATI	251222_E-GN-ELEL-04_ELENCO ELABORATI	/	A4
2	250131	23	043	E	GN	RE01	00	RELAZIONE GENERALE	250131_E-GN-RE01-00_RELAZIONE GENERALE	/	A4
3	250131	23	043	E	GN	RE02	00	RELAZIONE STORICA	250131_E-GN-RE02-00_RELAZIONE STORICA	/	A4
4	250131	23	043	E	GN	RE03	00	FASCICOLO DELLE INDAGINI	250131_E-GN-RE03-00_FASCICOLO DELLE INDAGINI	/	A4
5	250131	23	043	E	GN	RE04	00	RELAZIONE SOSTENIBILITÀ DELL'OPERA DNHS	250131_E-GN-RE04-00_RELAZIONE SOSTENIBILITÀ DELL'OPERA DNHS	/	A4
6	250131	23	043	E	GN	RE05	00	RELAZIONE CAM	250131_E-GN-RE05-00_RELAZIONE CAM	/	A4
7	250131	23	043	E	GN	RE06	00	PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI	250131_E-GN-RE06-00_PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI	/	A4
8	250131	23	043	E	GN	CS01	00	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	250131_E-GN-CS01-00_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	/	A4
9	250131	23	043	E	GN	PS01	00	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	250131_E-GN-PS01-00_PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	/	A4
10	250131	23	043	E	GN	PS02	00	PSC - Allegato "A" - Cronoprogramma	250131_E-GN-PS02-00_PSC - Allegato "A" - Cronoprogramma	/	A4
11	250131	23	043	E	GN	PS03	00	PSC - Allegato "B" - Analisi e valutazione dei rischi	250131_E-GN-PS03-00_PSC - Allegato "B" - Analisi e valutazione dei rischi	/	A4
12	250131	23	043	E	GN	PS04	00	PSC - Allegato "C" - Stima dei costi della sicurezza	250131_E-GN-PS04-00_PSC - Allegato "C" - Stima dei costi della sicurezza	/	A4
13	250131	23	043	E	GN	PS05	00	PSC - Allegato "D" - Planimetria di individuazione area di cantiere e d'intervento	250131_E-GN-PS05-00_PSC - Allegato "D" - Planimetria di individuazione are	/	A4
14	250131	23	043	E	GN	FA01	00	FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA	250131_E-GN-FA01-00_FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPER	/	A4
15	250131	23	043	E	GN	PM01	00	PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI	250131_E-GN-PM01-00_PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE S	/	A4
16	250131	23	043	E	GN	PM02	00	PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO: Piano di manutenzione delle opere strutturali	250131_E-GN-PM02-00_PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO: Piano di manutenzione delle opere strutturali	/	A4
ELABORATI ECONOMICI											
17	250131	23	043	E	CM	0001	00	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	250131_E-CM-0001-00_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	/	A4
18	250131	23	043	E	CM	0002	00	ELENCO PREZZI UNITARI	250131_E-CM-0002-00_ELENCO PREZZI UNITARI	/	A4
19	250131	23	043	E	CM	0003	00	ANALISI NUOVI PREZZI	250131_E-CM-0003-00_ANALISI NUOVI PREZZI	/	A4
20	250131	23	043	E	CM	0004	00	QUADRO INCIDENZA DELLE MANODOPERA	250131_E-CM-0004-00_QUADRO INCIDENZA DELLE MANODOPERA	/	A4
21	250325	23	043	E	QE	0001	02	QUADRO ECONOMICO	250325_E-QE-0001-02_QUADRO ECONOMICO	/	A4



ELABORATI GRAFICI GENERALI											
1	250131	23	043	E	UR	0001	04	INQUADRAMENTO URBANISTICO	250131_E-UR-0001-04_INQUADRAMENTO URBANISTICO	VARIE	A3
ELABORATI DELLO STATO DI FATTO - RILIEVO METRICO											
2	250506	23	043	E	RL	0001	01	RILIEVO METRICO - PIANTA SEMINTERRATO	250506_E-RL-0001-01_RILIEVO METRICO - PIANTA SEMINTERRATO	1:50	A1+
3	250131	23	043	E	RL	0002	00	RILIEVO METRICO - PIANTA PIANO TERRA	250131_E-RL-0002-00_RILIEVO METRICO - PIANTA PIANO TERRA	1:50	A1+
4	250131	23	043	E	RL	0003	00	RILIEVO METRICO - PROSPETTI OVEST, EST	250131_E-RL-0003-00_RILIEVO METRICO - PROSPETTI OVEST, EST	1:50	A1
5	250131	23	043	E	RL	0004	00	RILIEVO METRICO - SEZIONI A-A', B-B'	250131_E-RL-0004-00_RILIEVO METRICO - SEZIONI A-A', B-B'	1:50	A1
6	250131	23	043	E	RL	0005	00	RILIEVO METRICO - SEZIONI C-C', D-D'	250131_E-RL-0005-00_RILIEVO METRICO - SEZIONI C-C', D-D'	1:50	A1
7	250131	23	043	E	RL	0006	00	RILIEVO METRICO - IPOGRAFIA PIANO TERRA, SEZIONI E-E', F-F', G-G', H-H', PROSPETTI SUD, NORD	250131_E-RL-0006-00_RILIEVO METRICO - IPOGRAFIA PIANO TERRA, SEZI	1:50	A1
ELABORATI DELLO STATO DI FATTO - ORTOFOTO											
8	250131	23	043	E	OR	0001	00	ORTOFOTO - PIANTA SEMINTERRATO	250131_E-OR-0001-00_ORTOFOTO - PIANTA SEMINTERRATO	1:50	A1
9	250131	23	043	E	OR	0002	00	ORTOFOTO - PIANTA PIANO TERRA	250131_E-OR-0002-00_ORTOFOTO - PIANTA PIANO TERRA	1:50	A1
10	250131	23	043	E	OR	0003	00	ORTOFOTO - PROSPETTO OVEST, EST	250131_E-OR-0003-00_ORTOFOTO - PROSPETTO OVEST, EST	1:50	A1
11	250131	23	043	E	OR	0004	00	ORTOFOTO - SEZIONE C-C', D-D'	250131_E-OR-0004-00_ORTOFOTO - SEZIONE C-C', D-D'	1:50	A1
ELABORATI DEL RILIEVO MATERICO											
12	250506	23	043	E	RM	0001	01	RILIEVO MATERICO - PIANTA SEMINTERRATO	250506_E-RM-0001-01_RILIEVO MATERICO - PIANTA SEMINTERRATO	1:50	A1
13	250506	23	043	E	RM	0002	01	RILIEVO MATERICO - PIANTA PIANO TERRA	250506_E-RM-0002-01_RILIEVO MATERICO - PIANTA PIANO TERRA	1:50	A1
14	250131	23	043	E	RM	0003	00	RILIEVO MATERICO - PROSPETTO OVEST, EST	250131_E-RM-0003-00_RILIEVO MATERICO - PROSPETTO OVEST, EST	1:50	A1
15	250506	23	043	E	RM	0004	01	RILIEVO MATERICO - SEZIONE A-A', B-B'	250506_E-RM-0004-01_RILIEVO MATERICO - SEZIONE A-A', B-B'	1:50	A1
16	250506	23	043	E	RM	0005	01	RILIEVO MATERICO - SEZIONE C-C', D-D'	250506_E-RM-0005-01_RILIEVO MATERICO - SEZIONE C-C', D-D'	1:50	A1
17	250506	23	043	E	RM	0006	01	RILIEVO MATERICO - IPOGRAFIA PIANO TERRA, SEZIONI E-E', F-F', G-G', H-H', PROSPETT	250506_E-RM-0006-01_RILIEVO MATERICO - IPOGRAFIA PIANO TERRA, SE	1:50	A1
ELABORATI DI RESTAURO											
18	250131	23	043	E	RE	0001	00	MAPPATURA DEL DEGRADO E INTERVENTI - PIANTA SEMINTERRATO	250131_E-RE-0001-00_MAPPATURA DEL DEGRADO E INTERVENTI - PIAN	1:50	A1
19	250131	23	043	E	RE	0002	00	MAPPATURA DEL DEGRADO E INTERVENTI - PIANTA PIANO TERRA	250131_E-RE-0002-00_MAPPATURA DEL DEGRADO E INTERVENTI - PIAN	1:50	A1
20	250131	23	043	E	RE	0003	00	MAPPATURA DEL DEGRADO E INTERVENTI - PROSPETTO OVEST, EST	250131_E-RE-0003-00_MAPPATURA DEL	1:50	A1
									DEGRADO E INTERVENTI - PROS		



21	250131	23	043	E	RE	0004	00	MAPPATURA DEL DEGRADO E INTERVENTI - SEZIONE A-A', B-B'	250131_E-RE-0004-00_MAPPATURA DEL DEGRADO E INTERVENTI - SEZIO	1:50	A1
22	250131	23	043	E	RE	0005	00	MAPPATURA DEL DEGRADO E INTERVENTI - SEZIONE C-C', D-D'	250131_E-RE-0005-00_MAPPATURA DEL DEGRADO E INTERVENTI - SEZIO	1:50	A1
23	250131	23	043	E	RE	0006	00	MAPPATURA DEL DEGRADO E INTERVENTI - IPOGRAFIA PIANO TERRA, SEZIONI E-E', F-F'	250131_E-RE-0006-00_MAPPATURA DEL DEGRADO E INTERVENTI - IPOGR	1:50	A1
24	250131	23	043	E	RE	RE01	00	RELAZIONE TECNICA: RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI DI RESTAURO	250131_E-RE-RE01-00_RELAZIONE TECNICA: RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI	/	A4
25	250131	23	043	E	RE	RE02	00	RELAZIONE SPECIALISTICA DI RESTAURO	250131_E-RE-RE02-00_RELAZIONE SPECIALISTICA DI RESTAURO	/	A4
26	250131	23	043	E	RE	RE03	00	SCHEDE TECNICHE DI RESTAURO	250131_E-RE-RE03-00_SCHEDE TECNICHE DI RESTAURO	/	A4
27	250131	23	043	E	RE	RE04	00	RILIEVO FOTOGRAFICO	250131_E-RE-RE04-00_RILIEVO FOTOGRAFICO	/	A4
ELABORATI ARCHITETTONICI											
28	250506	23	043	E	AR	PR01	01	DEMOLIZIONI-RICOSTRUZIONI, PROGETTO: PIANA PIANO SEMINTERRATO	250506_E-AR-PR01-01_DEMOLIZIONI-RICOSTRUZIONI, PROGETTO: PIANA	1:50	A1
29	250506	23	043	E	AR	PR02	01	DEMOLIZIONI-RICOSTRUZIONI, PROGETTO: PIANA PIANO TERRA	250506_E-AR-PR02-01_DEMOLIZIONI-RICOSTRUZIONI, PROGETTO: PIANA	1:50	A1
30	250131	23	043	E	AR	PR03	00	DEMOLIZIONI-RICOSTRUZIONI, PROGETTO: PROSPETTO EST	250131_E-AR-PR03-00_DEMOLIZIONI-RICOSTRUZIONI, PROGETTO: PROSPE	1:50	A2+
31	250131	23	043	E	AR	PR04	00	DEMOLIZIONI-RICOSTRUZIONI, PROGETTO: PROSPETTO OVEST	250131_E-AR-PR04-00_DEMOLIZIONI-RICOSTRUZIONI, PROGETTO: PROSPE	1:50	A1+
32	250131	23	043	E	AR	PR05	00	DEMOLIZIONI-RICOSTRUZIONI, PROGETTO: SEZIONE C-C'	250131_E-AR-PR05-00_DEMOLIZIONI-RICOSTRUZIONI, PROGETTO: SEZIO	1:50	A2+
33	250131	23	043	E	AR	PR06	01	DEMOLIZIONI-RICOSTRUZIONI, PROGETTO: SEZIONI B-B', F-F'	250131_E-AR-PR06-01_DEMOLIZIONI-RICOSTRUZIONI, PROGETTO: SEZION	1:50	A1+
34	250131	23	043	E	AR	PR07	00	DEMOLIZIONI-RICOSTRUZIONI, PROGETTO: SEZIONE G-G'	250131_E-AR-PR07-00_DEMOLIZIONI-RICOSTRUZIONI, PROGETTO: SEZION	1:50	A1+
35	250131	23	043	E	AR	DE01	00	DETTAGLIO ARREDI FISSI	250131_E-AR-DE01-00_DETTAGLIO ARREDI FISSI	1:10	A2+
36	250131	23	043	E	AR	DE02	00	DETTAGLIO PARAPETTO	250131_E-AR-DE02-00_DETTAGLIO PARAPETTO	VARIE	A2
37	250131	23	043	E	AR	AB01	00	ABACO DEGLI INFISSI	250131_E-AR-AB01-00_ABACO DEGLI INFISSI	1:20/25	A4
38	250131	23	043	E	AR	AB02	00	ABACO DELLE MURATURE	250131_E-AR-AB02-00_ABACO DELLE MURATURE	1:5	A4
ELABORATI STRUTTURALI											
1	250115	23	043	E	ST	RS01	04	PROGETTO CONSOLIDAMENTO: RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA	250115_E-ST-RS01-04_PROGETTO CONSOLIDAMENTO: RELAZIONE TECNI	/	A4



2	250115	23	043	E	ST	RS02	00	PROGETTO CONSOLIDAMENTO: RELAZIONE DI CALCOLO	250115_E-ST-RS02-00_PROGETTO CONSOLIDAMENTO: RELAZIONE DI CAL	/	A4
3	250115	23	043	E	ST	RS03	00	PROGETTO CONSOLIDAMENTO: RELAZIONE SULLA QUALITA' E DOSATURA DEI MATER	250115_E-ST-RS03-00_PROGETTO CONSOLIDAMENTO: RELAZIONE SULLA	/	A4
4	250512	23	043	E	ST	RS04	02	PROGETTO CONSOLIDAMENTO: RELAZIONE GEOLOGICA	250512_E-ST-RS04-02_PROGETTO CONSOLIDAMENTO: RELAZIONE GEOLO	/	A4
5	250115	23	043	E	ST	RS05	00	PROGETTO CONSOLIDAMENTO: SPETTRI DI RISPOSTA	250115_E-ST-RS05-00_PROGETTO CONSOLIDAMENTO: SPETTRI DI RISPO	/	A4
6	250115	23	043	E	ST	RS06	00	PROGETTO CONSOLIDAMENTO: MODELLO ALLA BASE DEI CALCOLI	250115_E-ST-RS06-00_PROGETTO CONSOLIDAMENTO: MODELLO ALLA B	/	A4
7	250115	23	043	E	ST	RS07	00	PROGETTO CONSOLIDAMENTO: DEFORMAZIONI	250115_E-ST-RS07-00_PROGETTO CONSOLIDAMENTO: DEFORMAZIONI	/	A4
8	250115	23	043	E	ST	RS08	00	PROGETTO CONSOLIDAMENTO: SOLLECITAZIONI	250115_E-ST-RS08-00_PROGETTO CONSOLIDAMENTO: SOLLECITAZIONI	/	A4
9	250115	23	043	E	ST	RS09	00	PROGETTO CONSOLIDAMENTO: VALIDAZIONE DEL CODICE DI CALCOLO	250115_E-ST-RS09-00_PROGETTO CONSOLIDAMENTO: VALIDAZIONE DEL	/	A4
10	250115	23	043	E	ST	RS10	00	PROGETTO CONSOLIDAMENTO: CARATTERIZZAZIONE MATERIALI ESISTENTI	250115_E-ST-RS10-00_PROGETTO CONSOLIDAMENTO: CARATTERIZZAZIO	/	A4
11	250506	23	043	E	ST	0001	01	PROGETTO CONSOLIDAMENTO: INTERVENTI	250506_E-ST-0001-01_PROGETTO CONSOLIDAMENTO: INTERVENTI	/	A1
ELABORATI IMPIANTI MECCANICI											
1	250131	23	043	E	IM	PR01	00	IMPIANTI MECCANICI: CLIMATIZZAZIONE PIANO SEMINTERRATO	250131_E-IM-PR01-00_IMPIANTI MECCANICI: CLIMATIZZAZIONE PIANO SE	1:50	A1+
2	250131	23	043	E	IM	PR02	00	IMPIANTI MECCANICI: ADDUZIONE IDRICA PIANO SEMINTERRATO	250131_E-IM-PR02-00_IMPIANTI MECCANICI: ADDUZIONE IDRICA PIANO S	1:50	A1+
3	250131	23	043	E	IM	PR03	00	IMPIANTI MECCANICI: RETI DI SCARICO PIANO SEMINTERRATO	250131_E-IM-PR03-00_IMPIANTI MECCANICI: RETI DI SCARICO PIANO SE	1:50	A1+
4	250131	23	043	E	IM	PR04	00	IMPIANTI MECCANICI: RETI DI SCARICO PLANIMETRIA GENERALE	250131_E-IM-PR04-00_IMPIANTI MECCANICI: RETI DI SCARICO PLANIMET	1:200	A1+
5	250131	23	043	E	IM	RE01	00	IMPIANTI MECCANICI: RELAZIONE ENERGETICA (EX LEGGE 10)	250131_E-IM-RE01-00_IMPIANTI MECCANICI: RELAZIONE ENERGETICA (EX LEGGE	/	A4
6	250131	23	043	E	IM	RS01	00	IMPIANTI MECCANICI: RELAZIONE SPECIALISTICA	250131_E-IM-RS01-00_IMPIANTI MECCANICI: RELAZIONE SPECIALISTICA	/	A4
ELABORATI IMPIANTI ELETTRICI											
7	250131	23	043	E	IE	RT01	00	IMPIANTI ELETTRICI: RELAZIONE TECNICA IMPIANTO ELETTRICO	250131_E-IE-RT01-00_IMPIANTI ELETTRICI: RELAZIONE TECNICA IMPIANT	/	A0+
8	250131	23	043	E	IE	RT02	00	IMPIANTI ELETTRICI: RELAZIONE TECNICA VERIFICA COORDINAMENTO CAVO INTERRUPT	250131_E-IE-RT02-00_IMPIANTI ELETTRICI: RELAZIONE TECNICA VERIFICA	/	A0



9	250131	23	043	E	IE	RT03	00	IMPIANTI ELETTRICI: RELAZIONE TECNICA PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE	250131_E-IE-RT03-00_IMPIANTI ELETTRICI: RELAZIONE TECNICA PROTEZIONE SC	/	A4
10	250131	23	043	E	IE	RL01	00	IMPIANTI ELETTRICI: RELAZIONE TECNICA VERIFICA CALCOLO ILLUMINOTECNICO	250131_E-IE-RL01-00_IMPIANTI ELETTRICI: RELAZIONE TECNICA VERIFICA CALCO	/	A4
11	250131	23	043	E	IE	ED10	00	IMPIANTI ELETTRICI: DISTRIBUZIONE PIANO SEMINTERRATO	250131_E-IE-ED10-00_IMPIANTI ELETTRICI: DISTRIBUZIONE PIANO SEMINT	/	A0
12	250131	23	043	E	IE	ED20	00	IMPIANTI ELETTRICI: POSIZIONAMENTO FM E CORPI ILLUMINANTI PIANO SEMINTERRATO	250131_E-IE-ED20-00_IMPIANTI ELETTRICI: POSIZIONAMENTO FM E CORP	/	A0
13	250131	23	043	E	IE	ED21	00	IMPIANTI ELETTRICI: POSIZIONAMENTO FM E CORPI ILLUMINANTI PIANO TERRA	250131_E-IE-ED21-00_IMPIANTI ELETTRICI: POSIZIONAMENTO FM E CORP	/	A0
14	250131	23	043	E	IE	QE00	00	IMPIANTI ELETTRICI: SCHEMA UNIFILARE Q.E. CONTATORE	250131_E-IE-QE00-00_IMPIANTI ELETTRICI: SCHEMA UNIFILARE Q.E. CON	/	A1+
15	250131	23	043	E	IE	QE01	00	IMPIANTI ELETTRICI: SCHEMA UNIFILARE Q.E. GENERALE	250131_E-IE-QE01-00_IMPIANTI ELETTRICI: SCHEMA UNIFILARE Q.E. GENERALE	/	A4
16	250131	23	043	E	IE	QE02	00	IMPIANTI ELETTRICI: SCHEMA UNIFILARE Q.E. BAR	250131_E-IE-QE02-00_IMPIANTI ELETTRICI: SCHEMA UNIFILARE Q.E. BAR	/	A4

Considerato che:

Villa Ada è una delle maggiori ville storiche presenti sul territorio di Roma Capitale: la sua estensione abbraccia il settore nord della città, tra la via Olimpica a Nord, via Salaria ad Est, Via Panama a Sud e via Romania, Via S. Filippo, via Pezzana e Viale della Moschea a Ovest; per complessivi circa 160 ettari; al suo interno sono presenti numerosi edifici, la maggior parte dei quali si trova in grave stato di degrado e abbandono;

l'opera di che trattasi rientra in un ampio ventaglio di interventi di riqualificazione diretti alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico-ambientale, al complessivo miglioramento architettonico e impiantistico degli immobili presenti all'interno della villa e favorisce l'ampliamento dell'offerta culturale, attraverso anche la creazione di servizi di pubblica utilità ai fruitori del parco;

l'intervento di che trattasi assume carattere di particolare interesse pubblico per una pluralità di motivi:

Villa Ada costituisce uno dei principali complessi storico-paesaggistici della città di Roma. L'opera *de qua*, finanziata con fondi europei, concorre alla conservazione, al recupero e alla fruizione sostenibile di un bene pubblico di rilevanza storica, culturale e ambientale;

le opere previste migliorano l'accessibilità, la sicurezza e la qualità degli spazi verdi, aumentando la possibilità per cittadini, famiglie, scuole e visitatori di beneficiare di aree attrezzate e servizi adeguati, rafforzando, pertanto, la fruizione di tali spazi da parte della collettività;

l'intervento contribuisce alla rigenerazione del verde urbano, alla mitigazione degli effetti del cambiamento climatico, al miglioramento del microclima e alla gestione sostenibile degli spazi naturali, in linea con gli obiettivi di transizione ecologica comunitari;

le attività di manutenzione straordinaria, recupero delle infrastrutture e rinnovo degli arredi pubblici incrementano il livello di decoro e riducono fenomeni di degrado ed illegalità, favorendo una maggiore fruibilità del sito in condizioni di sicurezza;

Considerato, altresì, che:

Il PNRR costituisce un impegno formale tra lo Stato italiano e l'Unione europea, definito attraverso il regolamento (UE) 2021/241, che stabilisce l'erogazione delle risorse solo a seguito del conseguimento di precisi obiettivi (*milestone e target*). Tali obblighi non sono generici programmi di spesa, bensì condizioni puntuali di *performance* che le amministrazioni coinvolte sono tenute a rispettare;

il mancato o tardivo adempimento delle scadenze anche di un solo obiettivo può determinare blocchi nell'erogazione delle *tranche* di finanziamento successive, con il rischio di ripercussioni sull'intera programmazione nazionale;

gli interventi della Misura *Caput Mundi*, ricompresi nel PNRR, sono preordinati alla valorizzazione del patrimonio culturale e archeologico. Il ritardo o la mancata attuazione può compromettere gli effetti attesi in termini di miglioramento della qualità e ampliamento dei servizi resi ai cittadini;



ai sensi dell'art. 421 e seguenti della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 è demandato il compito di assicurare la realizzazione degli interventi inclusi nella Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel rispetto degli obiettivi intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;

la realizzazione dell'intervento ID 325 «Villa Ada: conservazione e restauro del Tempio di Flora, dell'area circostante» riveste, pertanto, particolare rilevanza in quanto direttamente connessa agli obblighi assunti con la Misura *Caput Mundi* nell'ambito del PNRR, i quali presentano natura vincolante e non procrastinabile;

Rilevato che:

non vi è coincidenza tra il soggetto attuatore dell'intervento e il proprietario del bene: la realizzazione dell'opera ricompresa nella Misura «*Caput Mundi*» è infatti in capo alla SSABAP di Roma, che riveste il ruolo di soggetto attuatore, mentre la proprietà del Tempio di Flora, situato all'interno di Villa Ada, è attribuita a Roma Capitale;

il Progetto esecutivo predisposto dall'O.E. aggiudicatario, preventivamente condiviso nel corso della redazione con il Dipartimento tutela ambientale di Roma Capitale alla luce della convenzione sopra richiamata del 26 luglio 2024 e presentato dalla SSABAP di Roma con nota prot. 70264-P dell'11 dicembre 2025, prevede la chiusura del porticato tramite l'apposizione di serramenti alle arcate che, pertanto, comporta un aumento di SUL e volume; l'intervento proposto risulta ammissibile in quanto finalizzato alla valorizzazione funzionale dell'edificio e alla conservazione dei caratteri peculiari del bene, ai sensi dell'art. 36, comma 5, delle Norme tecniche di attuazione del PRG di Roma Capitale, come attestato nel richiamato parere del Municipio II di Roma Capitale;

il rispetto dei tempi delle procedure ordinarie dettati dalla normativa vigente per l'approvazione della progettazione, da adottarsi con delibera di Giunta Capitolina, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, non permette l'osservanza della stringente tempistica dettata dai vincoli del PNRR, che prevede che la conclusione dei lavori dell'intervento in parola debbano essere necessariamente coerenti con il *target* finale, fissato per la Misura *Caput Mundi* al 30 giugno 2026;

Ritenuto, pertanto, che sussistono motivate ragioni di interesse pubblico per disporre, con i poteri di cui al comma 425 dell'art. 1 della più volte richiamata legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, stante l'urgenza e indifferibilità dell'opera, l'approvazione del Progetto esecutivo relativo all'intervento individuato nell'elenco degli interventi inclusi nella Misura *Caput Mundi*, di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2025, classificato con l'ID 325 recante «Villa Ada: conservazione e restauro del Tempio di Flora, dell'area circostante», presentato dalla SSABAP di Roma, in qualità di soggetto attuatore, con nota prot. prot. 70264-P dell'11 dicembre 2025, assunta al protocollo della struttura commissariale in pari data con il n. RM/9300;

Richiamato il parere formulato dall'Avvocatura generale dello Stato in data 2 febbraio 2024, acquisito in pari data al protocollo commissariale al n. RM/2024/541, la quale, esprimendosi in ordine all'ambito di applicazione dei poteri derogatori commissariali, di cui ai commi 425, 425-bis e 425-ter dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, rileva come tali deroghe rientrino da un lato «nell'ambito oggettivo delineato dalle norme di legge facoltizzanti tale deroghe [...]» e, dall'altro, che [...] esse rispettino il criterio «teleologico» della coerenza e della proporzionalità con le finalità da raggiungere, rispetto all'evento giubilare 2025 [...];

Dato atto dell'avvenuta informativa resa nella riunione della Cabina di coordinamento, di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, tenutasi in data 19 novembre 2025; per quanto espresso in premessa e nei *considerata*;


Ordina:

con i poteri di cui al comma 425, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni:

1. di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la sussistenza del preminente interesse pubblico all'approvazione del predetto Progetto esecutivo ai fini della realizzazione dell'intervento in oggetto;

2. in deroga alle previsioni di cui al comma 2, dell'art. 48 del testo unico degli enti locali, approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, di approvare il Progetto esecutivo, verificato ai sensi degli articoli 39 e 40 dell'allegato I.7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, di cui al verbale prot. MIC_SS-ABAP-RM/13/11/2024/0060340-I, e validato ai sensi dell'art. 42, comma 4, dell'art. 34 dell'allegato I.7 del medesimo decreto legislativo, di cui al verbale prot. MIC_SS-ABAP-RM|21/05/2025|0028747-I del 20 maggio 2025, presentato dalla SSABAP di Roma con nota prot. 70264-P dell'11 dicembre 2025, acquisito in pari data al protocollo della struttura commissariale con il n. RM/9300, composto degli allegati indicati nelle premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. la trasmissione della presente ordinanza commissariale a Roma Capitale, al Ministero della cultura e al Ministero del turismo, per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza;



4. la trasmissione della presente ordinanza alla Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

5. la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo, raggiungibile al seguente indirizzo <https://commissari.gov.it/giubileo2025>

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo».

Roma, 30 dicembre 2025

Il Commissario straordinario di Governo
GUALTIERI

AVVERTENZA:

Gli allegati richiamati nell'ordinanza commissariale n. 65/2025 sono pubblicati sul sito del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo 2025 e sono consultabili all'indirizzo <https://commissari.gov.it/giubileo2025>

26A00046

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di paracetamolo, «Paracetamolo Noridem».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 460/2025 del 17 dicembre 2025

Codice pratica: RU/2025/022.

Procedura europea n. PT/H/1003/001/E/002.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale PARACETAMOLO NORIDEM, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: NORIDEM ENTERPRISES LTD con sede legale e domicilio fiscale in Evagorou & Makariou, Mitsi Building 3, Office 115, 1065, Nicosia, Cipro.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

«10 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone in pp da 100 ml - A.I.C. n. 052017011 (in base 10) 1KMFVM (in base 32);

«10 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone in pp da 50 ml - A.I.C. n. 052017023 (in base 10) 1KMFVZ (in base 32);

«10 mg/ml soluzione per infusione» 5 flaconi in pp da 100 ml - A.I.C. n. 052017035 (in base 10) 1KMFVC (in base 32);

«10 mg/ml soluzione per infusione» 5 flaconi in pp da 50 ml - A.I.C. n. 052017047 (in base 10) 1KMFVR (in base 32);

«10 mg/ml soluzione per infusione» 10 flaconi in pp da 100 ml - A.I.C. n. 052017050 (in base 10) 1KMFVU (in base 32);

«10 mg/ml soluzione per infusione» 10 flaconi in pp da 50 ml - A.I.C. n. 052017062 (in base 10) 1KMFVX (in base 32);

«10 mg/ml soluzione per infusione» 12 flaconi in pp da 100 ml - A.I.C. n. 052017074 (in base 10) 1KMFVY (in base 32);

«10 mg/ml soluzione per infusione» 12 flaconi in pp da 50 ml - A.I.C. n. 052017086 (in base 10) 1KMFVZ (in base 32).

Principio attivo: Paracetamolo.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Demo S.A. Pharmaceutical Industry, National Road Athens Lamia 21 Km, 14568 Kryoneri, Attikis, Grecia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RNR - Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.



Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 25 luglio 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A07003

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di acqua per preparazioni iniettabili, «Acqua per preparazioni iniettabili Noridem».*Estratto determina AAM/A.I.C. n. 461/2025 del 17 dicembre 2025*

Codice pratica: RU/2024/211.

Procedura europea n. IE/H/0698/001/E/001.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI NORIDEM, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della presente determina, nella forma farmaceutica e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Noridem Enterprises LTD, con sede legale e domicilio fiscale Evagorou & Makariou, Mitsi Building 3, Office 115, 1065, Nicosia, Cipro.

Confezioni:

«solvente per uso parenterale» 20 fiale in pp da 5 ml - A.I.C. n. 052548017 (in base 10) 1L3NFK (in base 32);

«solvente per uso parenterale» 50 fiale in pp da 5 ml - A.I.C. n. 052548029 (in base 10) 1L3NFX (in base 32);

«solvente per uso parenterale» 20 fiale in pp da 10 ml - A.I.C. n. 052548031 (in base 10) 1L3NFZ (in base 32);

«solvente per uso parenterale» 50 fiale in pp da 10 ml - A.I.C. n. 052548043 (in base 10) 1L3NGC (in base 32);

«solvente per uso parenterale» 100 fiale in pp da 10 ml - A.I.C. n. 052548056 (in base 10) 1L3NGS (in base 32);

«solvente per uso parenterale» 20 fiale in pp da 20 ml - A.I.C. n. 052548068 (in base 10) 1L3NH4 (in base 32).

Principio attivo: acqua per preparazioni iniettabili.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Demo S.A. Industria Farmaceutica, 21st Km National Road Athens-Lamia, 14568 Krioneri, Attiki, Grecia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: SOP - Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.


Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.



Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 16 settembre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A07004

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di enalapril maleato e lercanidipina cloridrato, «Enalapril e Lercanidipina Doc».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 476 del 30 dicembre 2025

Codice pratica: MCA/2021/325.

Procedura europea n. DK/H/2738/003/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ENALAPRIL E LERCANIDIPINA DOC, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Doc Generici Srl, con sede legale e domicilio fiscale in via Turati n. 40 - 20121 Milano (Italia).

Confezione: «20 mg/20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PA-AL-PVC/AL - A.I.C. n. 045468030 (in base 10) ICCLCJ (in base 32).

Principio attivo: enalapril maleato e lercanidipina cloridrato.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Merckle GmbH, Graf-Arco-Straße 3, 89079 Ulm, Germania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione eu-



ropea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

*Condizioni o limitazioni per quanto riguarda
l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

(Procedura MR/DC) L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 4 marzo 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00016

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di linagliptin, «Linagliptin Macleods».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 474 del 30 dicembre 2025

Codice pratica: MCA/2024/177.

Procedura europea n. NL/H/6128/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LINAGLIPTIN MACLEODS, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Macleods Pharma Espana, S.L.U., con sede legale e domicilio fiscale in World Trade Center Barcelona, Moll de Barcelona S/N, 08039 Barcellona, Spagna (ES);

confezione:

«5 mg compresse rivestite con film» - 28 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052698014 (in base 10) 1L86WY (in base 32);

principio attivo: linagliptin.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Synoptis Industrial Sp. z o.o - ul. Rabowicka 15, Swarzędz, 62-020, Polonia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«5 mg compresse rivestite con film» - 28 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052698014 (in base 10) 1L86WY (in base 32).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

«5 mg compresse rivestite con film» - 28 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052698014 (in base 10) 1L86WY (in base 32).

In analogia e secondo le modalità relative ai criteri di prescrivibilità previste dalla Nota AIFA 100, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determinazione di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

*Rapporti periodici di aggiornamento
sulla sicurezza - PSUR*

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

*Condizioni o limitazioni per quanto riguarda
l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).



Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 27 novembre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00017

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di vareniclina, «Vareniclina Mylan».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 475 del 30 dicembre 2025

Codice pratica: MCA/2024/73; C1B/2025/6217.

Procedure europee nn.:

NL/H/6102/001-003/DC;

NL/H/6102/001-003/P/001.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale VARENICLINA MYLAN, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma(e) farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani n. 20 - 20124 Milano, Italia.

Confezioni:

«0,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052241015 (in base 10) 1KU8MR (in base 32);

«0,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052241027 (in base 10) 1KU8N3 (in base 32);

«1 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052241039 (in base 10) 1KU8NH (in base 32);

«1 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052241041 (in base 10) 1KU8NK (in base 32);

«1 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052241054 (in base 10) 1KU8NY (in base 32);

«1 mg compresse rivestite con film» 140 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052241066 (in base 10) 1KU8PB (in base 32);

«0,5 mg + 1 mg compresse rivestite con film» confezione di inizio trattamento 11 compresse da 0,5 mg + 14 compresse da 1 mg in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052241078 (in base 10) 1KU8PQ (in base 32);

«0,5 mg + 1 mg compresse rivestite con film» confezione di inizio trattamento 11 compresse da 0,5 mg + 14 compresse da 1 mg + 28 compresse da 1 mg in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052241080 (in base 10) 1KU8PS (in base 32);

«0,5 mg + 1 mg compresse rivestite con film» confezione di inizio trattamento 11 compresse da 0,5 mg + 42 compresse da 1 mg in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052241092 (in base 10) 1KU8Q4 (in base 32);

«0,5 mg + 1 mg compresse rivestite con film» confezione di inizio trattamento 11 compresse da 0,5 mg + 14 compresse da 1 mg + 28 compresse da 1 mg + 56 compresse da 1 mg + 56 compresse da 1 mg in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052241104 (in base 10) 1KU8QJ (in base 32);

«0,5 mg + 1 mg compresse rivestite con film» confezione di inizio trattamento 11 compresse da 0,5 mg + 154 compresse da 1 mg in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052241116 (in base 10) 1KU8QW (in base 32).

Principio attivo: vareniclina.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Mylan Germany GmbH Benzstrasse 1, Bad Homburg, 61352, Germania;

Mylan Hungary Kft. Mylan Ut 1, Komarom, 2900, Ungheria.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«0,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052241015 (in base 10) 1KU8MR (in base 32);

«0,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052241027 (in base 10) 1KU8N3 (in base 32);

«1 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052241039 (in base 10) 1KU8NH (in base 32);

«1 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052241041 (in base 10) 1KU8NK (in base 32);

«1 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052241054 (in base 10) 1KU8NY (in base 32);

«1 mg compresse rivestite con film» 140 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052241066 (in base 10) 1KU8PB (in base 32).

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Confezioni:

«0,5 mg + 1 mg compresse rivestite con film» confezione di inizio trattamento 11 compresse da 0,5 mg + 14 compresse da 1 mg in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052241078 (in base 10) 1KU8PQ (in base 32);

«0,5 mg + 1 mg compresse rivestite con film» confezione di inizio trattamento 11 compresse da 0,5 mg + 14 compresse da 1 mg + 28 compresse da 1 mg in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052241080 (in base 10) 1KU8PS (in base 32);

«0,5 mg + 1 mg compresse rivestite con film» confezione di inizio trattamento 11 compresse da 0,5 mg + 42 compresse da 1 mg in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052241092 (in base 10) 1KU8Q4 (in base 32);

«0,5 mg + 1 mg compresse rivestite con film» confezione di inizio trattamento 11 compresse da 0,5 mg + 14 compresse da 1 mg + 28 compresse da 1 mg + 56 compresse da 1 mg + 56 compresse da 1 mg in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052241104 (in base 10) 1KU8QJ (in base 32);

«0,5 mg + 1 mg compresse rivestite con film» confezione di inizio trattamento 11 compresse da 0,5 mg + 154 compresse da 1 mg in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052241116 (in base 10) 1KU8QW (in base 32).

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura


Per tutte le confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.



Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 30 maggio 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00018

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di linagliptin e metformina cloridrato, «Linagliptin e Metformina Sandoz».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 445 del 3 dicembre 2025

Codici pratica: MCA/2023/184; C1A/2025/1005.

Procedure europee: HU/H/0909/001-002/DC; HU/H/0909/001-002/IA/001.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LINAGLIPTIN E METFORMINA SANDOZ, le cui caratteristiche sono ripiegate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Sturzo, 43 - 20154, Italia.

Confezioni:

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 050800010 (in base 10) 1JG9DB (in base 32);

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050800022 (in base 10) 1JG9DQ (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 050800034 (in base 10) 1JG9F2 (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050800046 (in base 10) 1JG9FG (in base 32).

Principi attivi: linagliptin e metformina cloridrato.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Lek Pharmaceuticals d.d. Verovškova ulica 57, 1526 Ljubljana, Slovenia;

PharOS MT Ltd. HF62X, Qasam Industrijali Hal Far, Hal Far, Birzebbuga BBG3000, Malta;

Pharos Pharmaceutical Oriented Services Ltd. Lesvou Street End, Thesi Loggos Industrial Zone Metamorfoosi, 14452, Grecia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:


classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.



In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 10 settembre 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sacubitril e valsartan, «Sacubitril e Valsartan Doc Generici».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 444 del 3 dicembre 2025

Codice pratica: MCA/2023/338.

Procedura europea n. NL/H/6032/001-003/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SACUBITRIL E VALSARTAN DOC GENERICI, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Doc Generici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Turati n. 40 - 20121 Milano (Italia).

Confezioni:

«24 mg/26 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052326016 (in base 10) 1KWVN0 (in base 32);

«49 mg/51 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052326030 (in base 10) 1KWVNG (in base 32);

«49 mg/51 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052326042 (in base 10) 1KWVNU (in base 32);

«97 mg/103 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052326055 (in base 10) 1KWVP7 (in base 32).

Principi attivi: sacubitril e valsartan.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Synthon Hispania S.L. - Calle De Castello 1 - Sant Boi De Llobregat, Barcellona, 08830, Spagna;

Synthon B.V. Microweg 22, Nijmegen, Gelderland, 6545 CM, Paesi Bassi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate, è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: cardiologo, internista, geriatra, pediatra.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

26A00019



Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 20 giugno 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00020

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di aripiprazolo, «Aripiprazolo EG Stada».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 470 del 23 dicembre 2025

Codice pratica: MCA/2024/108.

Procedura europea n. SE/H/2573/001-002/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ARIPI-PRAZOLO EG STADA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed

etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia, 6 - 20136 Milano.

Confezioni:

«300 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato» 1 flaconcino di polvere in vetro, 1 flaconcino di solvente da 3 ml in vetro, 1 siringa con ago di sicurezza, 1 siringa monouso, un adattatore, 3 aghi di sicurezza - A.I.C. n. 052515018 (in base 10) 1L2N6B (in base 32);

«300 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato» 3 flaconcini di polvere in vetro, 3 flaconcini di solvente da 3 ml in vetro, 3 siringhe con ago di sicurezza, 3 siringhe monouso, 3 adattatori, 9 aghi di sicurezza - A.I.C. n. 052515020 (in base 10) 1L2N6D (in base 32);

«400 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato» 1 flaconcino di polvere in vetro, 1 flaconcino di solvente da 3 ml in vetro, 1 siringa con ago di sicurezza, 1 siringa monouso, un adattatore, 3 aghi di sicurezza - A.I.C. n. 052515032 (in base 10) 1L2N6S (in base 32);

«400 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato» 3 flaconcini di polvere in vetro, 3 flaconcini di solvente da 3 ml in vetro, 3 siringhe con ago di sicurezza, 3 siringhe monouso, 3 adattatori, 9 aghi di sicurezza - A.I.C. n. 052515044 (in base 10) 1L2N74 (in base 32).

Principio attivo: aripiprazolo.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Pharmathen International S.A., Industrial Park, Building, Block No 5, Sapes, Rodopi 69300, Grecia;

Pharmathen S.A., Dervenakion 6, Pallini Attiki, 15351, Grecia;

STADA Arzneimittel AG, Stadastraße 2 - 18, 61118 Bad Vilbel, Germania;

STADA Arzneimittel GmbH, Muthgasse 36/2, 1190 Vienna, Austria;

Laboratori Fundació Dau, C/C, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca, 08040 Barcellona, Spagna.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

*Classificazione ai fini della fornitura**Confezioni:*

«300 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato» 3 flaconcini di polvere in vetro, 3 flaconcini di solvente da 3 ml in vetro, 3 siringhe con ago di sicurezza, 3 siringhe monouso, 3 adattatori, 9 aghi di sicurezza - A.I.C. n. 052515020 (in base 10) 1L2N6D (in base 32);

«400 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato» 3 flaconcini di polvere in vetro, 3 flaconcini di solvente da 3 ml in vetro, 3 siringhe con ago di sicurezza, 3 siringhe monouso, 3 adattatori, 9 aghi di sicurezza - A.I.C. n. 052515044 (in base 10) 1L2N74 (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezioni:

«300 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato» 1 flaconcino di polvere in vetro, 1 flaconcino di solvente da 3 ml in vetro, 1 siringa con ago di sicurezza, 1 siringa monouso, un adattatore, 3 aghi di sicurezza - A.I.C. n. 052515018 (in base 10) 1L2N6B (in base 32);

«400 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato» 1 flaconcino di polvere in vetro, 1 flaconcino di solvente da 3 ml in vetro, 1 siringa con ago di sicurezza, 1 siringa monouso, un adattatore, 3 aghi di sicurezza - A.I.C. n. 052515032 (in base 10) 1L2N6S (in base 32).



Per le confezioni sopra riportate, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RNRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: neurologo e psichiatra.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determinazione di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 17 settembre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00021

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di diclofenac sodico (come diclofenac dietilammina), «Alfatendor».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 406 del 14 novembre 2025

Codice pratica: MCA/2022/30.

Procedura europea n. DE/H/7438/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ALFATENDOR, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Alfasisigma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Ragazzi del '99, n. 5, 40133, Bologna.

Confezioni:

20 mg/g gel, 1 tubo IN AL da 30 g - A.I.C. n. 051431017 (in base 10) 1K1KM9 (in base 32);

20 mg/g gel, 1 tubo IN AL da 50 g - A.I.C. n. 051431029 (in base 10) 1K1KMP (in base 32);

20 mg/g gel, 1 tubo IN AL da 60 g - A.I.C. n. 051431031 (in base 10) 1K1KMR (in base 32);

20 mg/g gel, 1 tubo IN AL da 100 g - A.I.C. n. 051431043 (in base 10) 1K1KN3 (in base 32);

20 mg/g gel, 1 tubo IN AL da 150 g - A.I.C. n. 051431056 (in base 10) 1K1KNJ (in base 32);

20 mg/g gel, 1 tubo IN AL da 180 g - A.I.C. n. 051431068 (in base 10) 1K1KNW (in base 32).

Principio attivo: diclofenac sodico (come diclofenac dietilammina).

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Merckle GmbH, Graf-Arco-Str.3, 89079 Ulm, Germania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: C-bis.

Classificazione ai fini della fornitura


Per tutte le confezioni sopra indicate, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura. Classificazione ai fini della fornitura: OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.



In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 7 maggio 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00022

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI

Aggiornamento della pericolosità idraulica nei comuni di Campoformido e Pozzuolo del Friuli

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 4, delle norme tecniche di attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni, con il decreto del segretario generale n. 190 del 24 novembre 2025 è stata modificata la pericolosità idraulica nei Comuni di Campoformido e Pozzuolo del Friuli (UD).

L'affissione all'albo pretorio dei rispettivi comuni è avvenuta nei termini previsti dalla normativa e non sono pervenute osservazioni.

L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.distrettoalpiorientali.it

26A00081

BANCA D'ITALIA

«Manuale per il Direct reporting». Disposizioni in materia di raccolta di informazioni statistiche per la bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale verso l'estero.

La Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, «Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (UE) 1672/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018», e del provvedimento della Banca d'Italia 16 febbraio 2016 e successive modificazioni, «Provvedimento recante disposizioni in materia di raccolta di informazioni statistiche per la bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale verso l'estero», ha modificato il «Manuale per il Direct reporting», contenente le disposizioni per la raccolta di informazioni statistiche per la bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale verso l'estero.

Le modifiche entreranno in vigore con l'avvio dell'edizione 2026 del *Direct reporting*, la cui prima scadenza di segnalazione è prevista per il 30 aprile 2026.

Il suddetto manuale è stato pubblicato nel sito internet della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it > Statistiche > Raccolta dati > Direct reporting e altre statistiche sull'estero).

26A00023


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Nuovo modello di patente nautica

Con decreto del direttore generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 19 dicembre 2025, n. 195, è stato approvato il nuovo modello di patente nautica, al fine di consentire il rilascio delle patenti nautiche di categoria D, tipo D1 e tipo D2.

Il testo integrale del decreto, completo di allegati, è consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sezione Normativa, all'indirizzo internet <https://www.mit.gov.it/normativa/decreto-dirigenziale-numero-195-del-19122025>

26A00024



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 1 1 3 *

€ 1,00

